

N. 6852/10 Reg. Gen.Trib.  
N. 27284/08 N.R.MOD.21(P.M.)  
N. 8048/08 G.I.P. (MOD.20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 4° PENALE

Composto dai Sigg. Magistrati:

d.ssa	Elisabetta CANEVINI	presidente (est.)
d.ssa	Maria Teresa GUADAGNINO	giudice
d.ssa	Monica Maria AMICONE	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1. **CRIPPA ALESSIO** n. il 23 luglio 1968 a Cernusco S/N (MI), residente ed elettivamente domiciliato in Gessate (MI), via per Cascina Rogorino 9, libero, presente

*Difeso di fiducia dagli avv.ti Luca D'Auria e Francesca Rena del foro di Milano, entrambi con studio legale in Milano, via G. Donizetti 24*

2. **PAGANELLI GIANLUCA** n. il 14 luglio 1968 a Milano, elettivamente domiciliato c/o lo studio legale dell'avv. Consuelo Bosisio in Milano, via Podgora 13, libero, presente

*Difeso di fiducia dall'avv. Consuelo Bosisio del foro di Milano*

3. **VITALI BONELVIO** n. il 4 agosto 1960 a Melzo (MI), residente in Truccazzano, via del Molino 4/d (domicilio dichiarato), libero, già presente

*Difeso di fiducia dal procuratore speciale avv. Andrea Guizzardi del foro di Cremona con studio legale in Cremona, via Mantova 57*

4. **LOCATELLI GIOVANNI** n. il 17 marzo 1959 a Lodi, elettivamente domiciliato c/o lo studio legale dell'avv. Novella Galantini in Milano, via privata Cesare Battisti 1, libero, contumace

*Difeso di fiducia dall'avv. Novella Galantini del foro di Milano*

5. **MALOBERTI GIAMPAOLO** n. l'11 maggio 1961 a Piacenza, residente in Rivergaro, via Motta 27, libero, già presente

*Difeso di fiducia dall'avv. Giampaolo Di Pietto*

6. **INZOLI DOMENICO** n. il 29 settembre 1962 a Rivolta D'Adda (MI), residente in Pandino (CR), Cascina Rinetta snc, libero, già presente

*Difeso di fiducia dall'avv. Enrico Giavaldi del foro di Crema con studio legale in crema, piazza Trento e Trieste 21*

7. **BARBERIS ANDREA** n. il 25 settembre 1954 a Villafranca Piemonte (TO), elettivamente domiciliato c/o lo studio legale dell'avv. Marco Ventura in Milano, via Montebello 24, libero, già presente

Sentenza N. 10659/11  
Del 29/9/11

Data arresto  
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 29/12/11

Milano,  
IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

a) Procura Repubblica  
b) Corpi Reato  
c) Mod.1

Il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.  
b) Carceri

Il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione Penale per orfalizzazione

Il

Campione Penale

Art.

*Difeso di fiducia dall'avv. Marco Ventura del foro di Milano*

8. **MANENTI ADRIANO** n. il 27 maggio 1946 a Melzo (MI), residente in Gorgonzola (MI), Cascina Fornasetta 1, libero, già presente

*Difeso di fiducia dal procuratore speciale avv. Andrea Guizzardi del foro di Cremona con studio legale in Cremona, via Mantova 57*

9. **MONDONICO LORENZO** n. il 23 aprile 1963 a Cernusco S/N (MI), ivi residente in via Al Cavarott 3, libero, già presente

*Difeso di fiducia dal procuratore speciale avv. Andrea Guizzardi del foro di Cremona con studio legale in Cremona, via Mantova 57*

10. **SALUZZO CRISTIANO** n. il 16 febbraio 1972 a Pinerolo (TO), elettivamente domiciliato c/o lo studio legale dell'avv. Marco Ventura in Milano, via Montebello 24, libero, già presente

*Difeso di fiducia dall'avv. Marco Ventura del foro di Milano*

11. **COSSA ROBERTO** n. il 25 febbraio 1965 a Milano, elettivamente domiciliato c/o lo studio legale dell'avv. Consuelo Bosisio in Milano, via Podgora 13, libero, presente

*Difeso di fiducia dall'avv. Consuelo Bosisio del foro di Milano con studio legale in Milano, via Podgora 13*

12. **MANZONI EMILIO** n. il 30 dicembre 1955 a Gorgonzola (MI), elettivamente domiciliato c/o lo studio legale dell'avv. Ilaria Scaccabarozzi in Gorgonzola (MI), via Oberdan 2, libero, contumace

*Difeso di fiducia dall'avv. Ilaria Scaccabarozzi del foro di Milano*

13. **BRIGATTI PAOLO** n. il 30 agosto 1965 a Monza, residente in Brugherio (MB), viale Lombardia 326 (domicilio dichiarato), libero, già presente

*Difeso di fiducia dal procuratore speciale avv. Andrea Guizzardi del foro di Cremona con studio legale in Cremona, via Mantova 57*

14. **MINA FABRIZIO** n. il 2 maggio 1972 a Savigliano (CN), residente in Marene (CN), via Sant'Antonio Giacconi 20 (domicilio dichiarato), libero, contumace

*Difeso di fiducia dagli avv.ti Metello Scaparone e Pasquale Ventura del foro di Torino con studio legale in Torino, corso G. Ferraris 69*

15. **MONDINO GUIDO** n. il 21 giugno 1970 a Savigliano (CN), residente a Genola (CN), via San Giorgio 2 (domicilio dichiarato), libero, contumace

*Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Botasso del foro di Saluzzo con studio legale in Saluzzo, via Lodovico Il 3 e avv. Alessandra Silvestri del foro di Milano con studio legale in Milano, via Cesare Battisti 11*

16. **BEDINO ANTONINO** n. il 9 marzo 1966 a Fossano (CN), residente in Scarnafigi, via Saluzzo n. 1, libero, contumace

*Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Botasso del foro di Saluzzo con studio legale in Saluzzo, via Lodovico Il 3 e avv. Alessandra Silvestri del foro di Milano con studio legale in Milano, via Cesare Battisti 11*

17. **RANGHETTI PIERLUIGI** n. il 2 ottobre 1959 a Milano, residente in Mediglia (MI), via Cascina Gavazzo 1, libero, già presente

*Difeso di fiducia dagli avv.ti Mauro Rufini e Mario Maria Mirri del foro di Roma con studio legale in Roma, viale Vaticano 46*

18. **MELLANO PIERFRANCESCO** n. il 21 gennaio 1964 a Saluzzo (CN), residente in Cavallermaggiore (CN), località Motta Gastaldi 6, libero, contumace

*Difeso di fiducia dall'avv. Paolo Botasso del foro di Saluzzo con studio legale in Saluzzo, via Lodovico Il 3 e avv. Alessandra Silvestri del foro di Milano con studio legale in Milano, via Cesare Battisti 11*

**19. MELLANO ANNA** n. il 27 luglio 1958 a Revello (CN), residente in Cavallermaggiore (CN), località Motta Gastaldi 6, libera, contumace

*Difesa di fiducia dall'avv. Paolo Botasso del foro di Saluzzo con studio legale in Saluzzo, via Lodovico Il 3 e avv. Alessandra Silvestri del foro di Milano con studio legale in Milano, via Cesare Battisti 11*

**20. LA LOMBARDA scrl** con sede legale in Melzo (MI), via Martiri della Libertà 44, nella persona del liquidatore dr. Giovanni Terruzzi n. a Milano il 22/2/42, elettivamente domiciliato c/o lo studio legale dell'avv. Ennio Amodio in Milano, via privata Cesare Battisti 1, libero, contumace

*Difeso di fiducia dal procuratore speciale avv. Ennio Amodio del foro di Milano*

**21. LA LATTERIA DI MILANO scrl** con sede legale in Milano, via San Vittore 36, nella persona del legale rappresentante Piva Alessio n. il 10 marzo 1984 a Castel San Giovanni (PC), residente ed elettivamente domiciliato in Gerenzano (VA), via per Cascina Mellana 4, libero, contumace

*Difesa di fiducia dall'avv. Giovanna Bedoni del foro di Lodi con studio legale in Melegnano, via Castellini 15*

#### IMPUTATI

#### CRIPPA Alessio, PAGANELLI Gianluca

##### **A) del reato di cui agli artt. 61 n.7, 81 cpv., 110, 314 C.P.**

Perché, in concorso tra di loro e con medesima risoluzione criminosa, quali rappresentanti legali ed amministratori, nello specifico **CRIPPA Alessio** presidente del consiglio di amministrazione della "Cooperativa LA LOMBARDA a.r.l." (dal 13.12.2005 ad oggi ) e legale rappresentante dal (02.12.1999 ad oggi), nonché rappresentante legale de "LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l." già S.r.l. (dal 28.05.2008 al 10.07.2008) e **PAGANELLI Gianluca** rappresentante legale de "LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l. (già S.r.l.)" (dal 31.10.2000 fino al 28.05.2008 e successivamente dal 10.07.2008 al 09.10.2008), soggetti economici che, al fine di ritirare il latte dai produttori per la successiva rivendita e/o trasformazione, sono stati riconosciuti dalla Regione Lombardia ed hanno ricevuto la qualifica di "primi acquirenti" ex Legge 119/2003, assumendo pertanto a tutti gli effetti di legge la qualifica di agenti della riscossione in materia di prelievo supplementare in nome e per conto dell'AGEA, quindi incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P, in ragione di ciò pervenendo nella loro disponibilità le somme oggetto di prelievo supplementare e destinate ad essere versate entro i termini di legge all'AGEA, omettevano di versare al predetto Ente Statale, appropriandosene, la somma complessiva di **Euro 100.530.680,10**, dei quali **Euro 82.220.630,58** relativamente alle campagne lattiero/casearie dal 2003/2004 al 2008/2009, mese di maggio 2008 compreso, attraverso la Cooperativa LA LOMBARDA a r.l. e, successivamente, a seguito della revoca della qualifica di primo acquirente disposta dalla Regione Lombardia nei confronti della Cooperativa LA LOMBARDA a.r.l., **Euro 18.310.049,52** relativamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2008 della campagna 2008/2009, attraverso la "LA LATTERIA DI MILANO" S.c.a.r.l. (già S.r.l.), come di seguito specificato:

<b>Ammontare dell'omesso versamento suddiviso per campagna lattiero/casearia</b>		
<b>Campagna</b>	<b>Data verbale contestazione</b>	<b>Importo in €</b>
2003/2004	15/06/2005	5.451.035,00
2004/2005	22/10/2005	6.674.448,84
2005/2006	14/12/2006	26.057.521,43
2006/2007	17/12/2007	23.186.573,04
2007/2008	23/07/2007	318.670,19
--	07/08/2007	503.471,72
--	05/09/2007	596.173,66

--	10/10/2007	805.822,94
--	21/01/2008	962.172,71
--	21/01/2008	1.192.347,12
--	21/01/2008	1.719.268,68
--	06/02/2008	2.022.169,33
--	14/03/2008	2.415.365,70
--	09/04/2008	2.765.405,03
--	19/05/2008	2.750.697,73
--	23/06/2008	2.970.433,37
2008/2009	09/07/2008	667.957,55
--	07/08/2008	1.161.096,54
Totale		<b>82.220.630,58</b>
<b>Ammontare dell'omesso versamento suddiviso per campagna lattiero/casearia</b>		
<b>Campagna</b>	<b>Data verbale contestazione</b>	<b>Importo In €</b>
2008/2009	12/09/2008	1.548.028,45
--	07/10/2008	2.036.403,73
--	07/11/2008	2.371.311,37
--	09/12/2008	2.563.998,81
--	15/01/2009	3.016.696,11
--	05/02/2009	3.209.238,13
--	09/03/2009	3.564.372,92
Totale		<b>18.310.049,52</b>

**CRIPPA Alessio, PAGANELLI Gianluca, VITALI Boneivio, LOCATELLI Giovanni, MALOBERTI Giampaolo, INZOLI Domenico, BARBERIS Andrea, MANENTI Adriano, MONDONICO Lorenzo, SALUZZO Cristiano, COSSA Roberto, MANZONI Emilio, BRIGATTI Paolo, MINA Fabrizio, MONDINO Guido, BEDINO Antonino, RANGHETTI Pierluigi, MELLANO Pierfrancesco, MELLANO Anna**

**B) del reato di cui agli artt. 61 n.7, 81 cpv., 110, 640 comma 2 n. 1 C.P.**

Perché, in concorso tra di loro e con medesima risoluzione criminosa, quali rappresentanti legali, amministratori e consiglieri, nello specifico

- **CRIPPA Alessio** presidente del consiglio di amministrazione della "Cooperativa LA LOMBARDA a.r.l." (dal 13.12.2005 ad oggi) e legale rappresentante dal (02.12.1999 ad oggi), nonché rappresentante legale della "LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l. già S.r.l." (dal 28.05.2008 al 10.07.2008);
- **PAGANELLI Gianluca** rappresentante legale della "LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l. già S.r.l." (dal 31.10.2000 fino al 28.05.2008 e successivamente dal 10.07.2008 al 09.10.2008);
- **VITALI Boneivio**, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 13.12.2005 al 31.12.2008;
- **LOCATELLI Giovanni**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 13.12.2005 al 31.12.2008;
- **MALOBERTI Giampaolo**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 13.12.2005 al 31.12.2008;
- **INZOLI Domenico**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 27.04.2007 al 31.12.2008;
- **BARBERIS Andrea**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 27.04.2007 al 31.12.2008;
- **MANENTI Adriano**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 20.09.2007 al 31.12.2008;
- **MONDONICO Lorenzo**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.04.2006 al 19.10.2007;
- **SALUZZO Cristiano**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 13.12.2005 al 21.03.2007;
- **COSSA Roberto**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 13.12.2005 al 23.03.2007;
- **MANZONI Emilio**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." fino al 16.06.2005;

- **BRIGATTI Paolo**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.08.2008 al 31.12.2008;
- **MINA Fabrizio**, vicepresidente del Consiglio di Amministrazione de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.08.2008 al 31.12.2008;
- **MONDINO Guido**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.08.2008 al 31.12.2008;
- **BEDINO Antonino**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.08.2008 al 31.12.2008;
- **RANGHETTI Pierluigi**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.08.2008 al 31.12.2008;
- **MELLANO Pierfrancesco**, consigliere de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.08.2008 al 31.12.2008;
- **MELLANO Anna**, responsabile amministrativa di fatto de la "LA LOMBARDA S.c.a.r.l." dal 25.08.2008 al 31.12.2008;

rappresentando nelle prefate qualità e cariche la "Cooperativa LA LOMBARDA a.r.l." e la "LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l. (già S.r.l.)", esse aziende già destinate con provvedimento della Regione Lombardia della qualifica di "primi acquirenti" ex Legge 119/2003, mediante artifici e raggiri posti in essere in frode alla normativa comunitaria (REG. CE 1234/07, CE 595/04 e 1788/03) e nazionale (L.119/03 e D.M. 31/07/03) che disciplinano il regime delle "quote latte", nella parte in cui stabiliscono l'obbligo per i "primi acquirenti" di trattenere il prelievo supplementare e di versare tali somme nelle casse di AGEA, artifici consistiti principalmente nell'ottenere e mantenere indebitamente la qualifica di "primo acquirente" in capo a soggetti economici utilizzati come società filtro tra i produttori conferenti il latte "oltre la quota" loro assegnata ed i reali acquirenti, consentendo in tal modo di aggirare gli obblighi di versamento del prelievo supplementare, in ciò inducendo in errore gli enti pubblici preposti alla gestione e controllo del regime delle "quote latte", procuravano a sé, alle citate "LA LOMBARDA s.c.a.r.l." e "LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l. (già S.r.l.)", nonché ai produttori che a queste risultano aver conferito latte, un ingiusto profitto costituito dagli importi dei prelievi supplementari non versati con correlativo danno patrimoniale nei confronti dell'AGEA quantificato complessivamente in **Euro 100.530.680,10**.

Reato commesso in Milano e altrove dall'aprile 2003 al febbraio 2009

**Contestazione di illecito amministrativo dipendente da reato a carico di**

**LA LOMBARDA SCARL e LA LATTERIA DI MILANO SCARL**

**C) dell'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 24 D. Lgs. 231/2001,**

per non avere adeguatamente adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione del reato di cui agli artt. 61 n.7, 81 cpv, 110, 640 comma 2 n. 1 C.P, condotta illecita meglio descritta nel capo sub B) della presente rubrica, posta in essere nell'interesse delle società stesse rispettivamente da CRIPPA Alessio, presidente del consiglio di amministrazione dal 13.12.2005 e legale rappresentante dal 02.12.1999 della Cooperativa LA LOMBARDA a.r.l., nonché da PAGANELLI Gianluca, rappresentante legale de la LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l. (già S.r.l.) dal 31.10.2000 fino al 28.05.2008 e successivamente dal 10.07.2008 al 09.10.2008 e dallo stesso CRIPPA Alessio, rappresentante legale de la LA LATTERIA DI MILANO S.c.a.r.l. (già S.r.l.) dal 28.05.2008 al 10.07.2008

Reato commesso ed illecito amministrativo commesso in Milano e altrove dall'aprile 2003 al febbraio 2009

**PARTI CIVILI**

1) **Federazione Regionale Coldiretti Lombardia** nella persona del legale rappresentante pro tempore Nino Andena

*Rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco Brenelli con studio legale in Milano, via Podgora 4, presente*

- 2) **Federazione Interprovinciale Coldiretti** di Milano e Lodi nella persona del legale rappresentante pro tempore Carlo Franciosi  
*Rappresentato e difeso dall'avv. Federico Riboldi, con studio legale in Milano, via Podgora 4, presente presente*
- 3) **Cooperativa Santangiolina** nella persona del legale rappresentante pro tempore Antonio Baietta  
*Rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco Brenelli con studio legale in Milano, via Podgora 4, presente*
- 4) **Cooperativa Latte Melzese** nella persona del legale rappresentante pro tempore Ferdinando Mapelli  
*Rappresentato e difeso dall'avv. Giammarco Brenelli con studio legale in Milano, via Podgora 4, presente*
- 5) **Confagricoltura Lombardia** nella persona del legale rappresentante pro tempore Sergio Cattelan  
*Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Fasani del foro di Cremona, con studio legale in Cremona, via Cadolini 14, presente*
- 6) **Agea** – Agenzia per le erogazioni in agricoltura nella persona del legale rappresentante pro tempore Dario Fruscio  
*Rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vignoli dell'avvocatura dello Stato, presente*

---

## CONCLUSIONI

- All'udienza del 5 maggio 2011:

Il **PM**, al termine della propria requisitoria, chiede per **LA LOMBARDA scarl** e **LA LATTERIA DI MILANO scarl** la condanna alla sanzione pecuniaria pari a 450 quote di € 1.000 cd per La Lombarda e pari a € 250 quote di € 1.000 cd per La Latteria nonché il divieto per entrambe di contrarre con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, sussidi, finanziamenti e la revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi;  
per gli imputati **COSSA** e **MANZONI** condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed € 500 di multa ciascuno;

per gli imputati **VITALI**, **LOCATELLI**, **MALOBERTI**, **INZOLI**, **BARBERIS**, **MANENTI**, **MONDONICO**, **SALUZZO**, **BRIGATTI**, **MINA**, **MONDINO**, **RANGHETTI**, **MELLANO PIERFRANCESCO** e **MELLANO ANNA**, ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed € 700 di multa ciascuno;

per **BEDINO ANTONINO**, ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed € 1.500 di multa;

per **CRIPPA ALESSIO**, ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione;

per **PAGANELLI GIANLUCA**, ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione.

In relazione ai beni reali in sequestro, chiede la confisca del nove milioni di euro in sequestro per La Latteria, dei 47.253,33 € depositati sul libretto postale acceso per conto del Paganelli e dell'appartamento di Paganelli sito in Zinasco (PV); quanto al box di Crippa sito a Padova, ai tre gioielli e all'assegno di € 5mila, ne chiede il dissequestro e la restituzione.

- All'udienza del 19 maggio 2011:

la difesa della parte civile **AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura** chiede l'affermazione della responsabilità degli imputati, persone fisiche e giuridiche, in ordine ai reati e illeciti loro ascritti, con condanna alla pena ritenuta di giustizia nonché, con statuizione immediatamente esecutiva, in solido, al somma non inferiore a € 10.000.000,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale e

d'immagine. In subordine, chiede la concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva da determinarsi equitativamente.

**La difesa della parte civile Confagricoltura Lombardia** chiede l'affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione alle imputazioni ascritte e la condanna alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla parte civile costituita Confagricoltura che si stimano in € 100.000,00; chiede altresì il pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva pari a € 20.000,00 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna, a spese degli imputati, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

**La difesa delle parti civili Federazione Regionale Coldiretti della Lombardia e Federazione Interprovinciale Coldiretti delle province di Milano e Lodi** chiede il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati con condanna alla pena ritenuta secondo giustizia nonché al risarcimento del danno non patrimoniale subito da entrambe le parti civili, da quantificarsi - con ricorso a parametri equitativi - nella somma di € 150mila ciascuna, di cui si chiede l'immediata liquidazione e del danno patrimoniale determinato in via forfetaria nella somma di € 70mila per ciascuna parte civile di cui si chiede l'immediata liquidazione. In subordine, chiede ex art. 539 cpp, il riconoscimento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva pari a € 50mila per ciascuna parte civile e la pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" e il "Sole 24 Ore".

**La difesa delle parti civili Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Soc. Agr. Cooperativa scrl e Cooperativa Latte Melzese arl** chiede il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati con condanna alla pena ritenuta secondo giustizia nonché al risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in € 150.000,00 per la Cooperativa Latte Melzese e in € 300.000,00 per la Cooperativa Santangiolina oltre gli interessi maturati e al risarcimento del danno morale da quantificarsi in € 100.000,00 per ciascuna parte civile oltre agli interessi maturati, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 540 cpp. In subordine chiede ex art. 539 cpp il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva di € 120.000,00 per la Cooperativa Santangiolina e di € 60.000,00 per la Cooperativa Latte Melzese e/o comunque nella misura pari al danno che il tribunale riterrà già accertato.

• All'udienza del 16 giugno 2011:

**la difesa Crippa** al termine della propria arringa difensiva chiede in principalità la riapertura del dibattimento ex art. 523 co 6 cpp alla luce di un documento anonimo prodotto dall'imputato dopo la chiusura del dibattimento inerente ad alcune condotte di Agea; in subordine, chiede l'assoluzione del proprio assistito da entrambi i capi d'imputazione con la formula che il tribunale riterrà secondo giustizia; in estremo subordine, contenimento della pena entro i minimi edittali e concessione delle attenuanti generiche.

**La difesa Mondino, Bedino, Mellano Pierfrancesco e Mellano Anna** chiede l'assoluzione di tutti i propri assistiti perché il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso ex art. 530 co 1 o 2 cpp; in subordine, contenimento della pena entro i minimi edittali, concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cp

**La difesa Vitali, Manenti, Mondonico e Brigatti** in principalità si associa alla richiesta di riapertura del dibattimento avanzata dalla difesa Crippa ex art. 523 co 6 cpp; in subordine, chiede l'assoluzione di tutti i propri assistiti ex art. 530 co 1 cpp per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste e comunque ex art. 530 co 2°cpp; in estremo subordine, minimo della pena e concessione dei benefici di legge.

• All'udienza del 7 luglio 2011:

**La difesa Manzoni** chiede in principalità l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine, minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

**La difesa Inzoli** conclude chiedendo per il proprio assistito l'assoluzione con la formula più ampia

**La difesa Locatelli** chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto.

**La difesa Mina** chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto

**La difesa Maloberti** chiede l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non costituisce reato o per non averlo commesso ex art. 530 co 1 o 2 cpp; in subordine, contenimento della pena entro i minimi edittali, concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 cp.

**La difesa Ranghetti** conclude chiedendo in principalit  l'assoluzione del proprio assistito ex art. 530 co 1 cpp per non aver commesso il fatto o perch  il fatto non costituisce reato o perch  non   previsto dalla legge come reato; in subordine, assoluzione per mancanza o insufficienza di prove ex art. 530 co 2 cpp; in estremo subordine, contenimento della pena entro i minimi edittali, concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti o in subordine con giudizio di equivalenza, e dei benefici di legge.

**La difesa Barberis e Saluzzo** conclude la propria arringa difensiva chiedendo in principalit  l'assoluzione dei propri assistiti e, in subordine, il contenimento della pena entro i minimi edittali, la concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici di legge.

**La difesa Cossa** chiede in principalit  l'assoluzione del proprio assistito con la formula che il tribunale riterr  secondo giustizia; in subordine, contenimento della pena entro i minimi edittali, concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Chiede altres  che il tribunale voglia rigettare la richiesta di risarcimento avanzata dalle parti civili nonch  la richiesta di confisca avanzata dal PM.; chiede infine la restituzione del credito.

**La difesa de' La Latteria di Milano scari** al termine della propria arringa difensiva chiede in principalit  l'assoluzione per l'insussistenza del fatto o per non essere stata raggiunta la prova con conseguente dissequestro e restituzione delle somme sequestrate; in subordine, che l'eventuale sanzione amministrativa sia commisurata all'effettivo interesse dell'ente e limitata al vantaggio ritratto e al breve periodo in cui ha operato; in ulteriore subordine, che siano dissequestrate e restituite le somme di denaro eccedenti il prelievo asseritamente omesso.

**La difesa de' La Lombarda scari** conclude chiedendo in principalit  il proscioglimento per l'insussistenza del reato di truffa; in subordine, assoluzione perch  la condotta ascritta agli imputati   stata posta in essere non nell'interesse della La Lombarda scari; in ulteriore subordine, chiede siano dichiarate inammissibili le richieste delle parti civili.

**La difesa Paganelli** al termine della   propria arringa difensiva chiede in via preliminare la riapertura del dibattimento; in subordine, in principalit  chiede l'assoluzione del proprio assistito con la formula che il tribunale riterr  secondo giustizia;chiede che siano respinte le richieste del PM in tema di misure reali, che siano rigettate tutte le richieste delle apri civili; in subordien, chiede il contenimento della pena entro i minimi edittali e la concessione dei benefici di legge.

• All'udienza del 29 settembre 2011 in assenza di repliche il tribunale all'esito della camera di consiglio d  lettura del dispositivo della sentenza



## INDICE

Lo svolgimento del processo .....	pag. 1
Introduzione.....	pag. 3
La ricostruzione dibattimentale del fatto	
Il quadro normativo .....	pag. 5
I sistemi di rateizzazioni introdotti con L. 119/2003 e 33/2009.....	pag. 10
Il sistema di controllo	
1. La regione Lombardia ed AGEA .....	pag. 12
2. Le province di Bergamo e Milano.....	pag. 20
La cooperativa La Lombarda scarl – La Latteria di Milano srl (poi scarl) – i rapporti tra le due società	
1. La Lombarda scarl.....	pag. 22
2. La linea del collegio sindacale della Lombarda.....	pag. 29
3. La latteria di Milano srl/scarl.....	pag. 38
4. I rapporti tra la Latteria di Milano srl (poi scarl) e La Lombarda scarl	pag. 39
L'attività investigativa: le intercettazioni telefoniche e i sequestri.....	pag. 46
I custodi ed amministratori giudiziari.....	pag. 51
I prospettati rapporti con ambienti ministeriali.....	pag. 55
Le diverse realtà sul medesimo mercato.....	pag. 57
Le posizioni soggettive – le dichiarazioni degli imputati.....	pag. 61
I ricorsi all'autorità giudiziaria.....	pag. 77
I problemi connessi alla qualità del latte – le commissioni ministeriali.....	pag. 79
L'impatto sul mercato.....	pag. 83
Valutazione del quadro fattuale.....	pag. 84
Il primo acquirente quale incaricato di pubblico servizio.....	pag. 88
I reati contestati: peculato e truffa.....	pag. 90
Il profilo soggettivo delle fattispecie ritenute sussistenti e la determinazione delle responsabilità individuali .....	pag. 99
Individuazione delle responsabilità individuali – continuazione – circostanze.....	pag. 108
Il trattamento sanzionatorio .....	pag. 110
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche .....	pag. 112
Le parti civili .....	pag. 117
Le disposizioni sui beni in sequestro .....	pag. 122
Dispositivo .....	pag. 123

## LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio in data 18.03.2010, Alessio Crippa, Gianluca Paganelli, Bonelvio Vitali, Giovanni Locatelli, Gianpaolo Maloberti, Domenico Inzoli, Andrea Barberis, Adriano Manenti, Lorenzo Mondonico, Cristiano Saluzzo, Roberto Cossa, Emilio Manzoni, Paolo Brigatti, Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino, Pierluigi Ranghetti, Pierfrancesco Mellano, Anna Mellano – oltre alle persone giuridiche La Lombarda scarl e La Latteria di Milano scarl – venivano rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei fatti di cui in rubrica (truffa aggravata e peculato aggravato – come rispettivamente contestati – in ipotesi commessi nell’ambito del regime delle cosiddette “quote latte”).

Già nel corso dell’udienza preliminare si costituivano ritualmente parti civili le parti offese Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura; Federazione Regionale Coldiretti Lombardia; Federazione Interprovinciale Coldiretti Province di Milano e Lodi; Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde scarl; Confagricoltura Lombardia.

Cui si aggiungeva all’udienza del 15.07.2010 la richiesta della parte offesa AGEA Erogazioni per l’Agricoltura.

La costituzione della parte civile Regione Lombardia veniva poi revocata con delibera n. 10863 del 23.12.2009 qui comunicata con deposito in data 13.05.2011.

Venivano trattate le questioni preliminari alle udienze del 15.07.2010 e del 16.09.2010 (questioni che venivano risolte con 2 ordinanze in data 16.09.2010 al cui contenuto qui ci si richiama, con le quali veniva altresì ammessa la costituzione di parte civile di AGEA nonché la costituzione della stessa AGEA, della Regione Lombardia e della Federazione Regionale Coldiretti Lombardia anche nei confronti delle persone giuridiche).

All’udienza del 30.09.2010 le parti svolgevano le rispettive richieste di prove che avevano ad oggetto l’esame di testimoni, produzioni documentali nonché la richiesta di trascrizione peritale del contenuto di intercettazioni telefoniche svolte nel corso delle indagini preliminari.

Il dibattimento si svolgeva nella iniziale contumacia di tutti gli imputati, con la sola esclusione di Giampaolo Maloberti. Contumacia poi revocata per Adriano Manenti, Lorenzo Mondonico, Paolo Brigatti (ud. 16.09.2010), Alessio Crippa, Gianluca Paganelli (ud. 07.10.2010), Bonelvio Vitali, Cristiano Saluzzo (ud. 14.10.2010), Domenico Inzoli, Andrea Barberis (ud. 18.11.2010), Pierluigi Ranghetti (ud. 28.10.2010) e Roberto Cossa (ud. 25.11.2010).

l’istruttoria dibattimentale si svolgeva tra le udienze del 07.10.2010 e del 24.03.2011.

Il 14.10.2010 veniva conferito incarico al perito Andrea Rossato per la trascrizione delle conversazioni telefoniche indicate dal Pubblico Ministero e dalle parti (incarico espletato con deposito del materiale trascritto il 20.01.2011).

Nel corso dell'intero dibattimento veniva acquisita copiosa documentazione accompagnata da memorie difensive.

In particolare:

udienza 07.10.2010: esame testi del Pubblico Ministero Giorgio Bleynat, Alessia Cattaneo, Anna Maria Adobati, Elisabetta Viganò. Deposito documenti del PM, con concessione di termine alle parti per il loro esame;

udienza 14.10.2010: acquisizione documenti; conferimento incarico al perito Andrea Rossato per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche; esame testi del PM Franco Moretti, Paolo Gulinelli, Angelo de Martini, Giuseppe A. Angelini;

udienza 28.10.2010: esame testi del PM Ferdinando Mapelli, Antonino Nunnari, Barbara Cardia, Diego Valandro; acquisizione documenti;

udienza 04.11.2010: esame testi del PM Marco Bugo, Emanuele Chietera;

udienza 11.11.2010: esame testi del PM Elisa Ruggeri, Monica Amelli, Flavio Nardini, Walter Calasso;

udienza 25.11.2010: esame imputato Roberto Cossa (con accordo alla modifica dell'ordine di assunzione della prova); esame teste del PM Emmanuel Petel;

udienza 02.12.2010: esame imputati Alessio Crippa e Gianluca Paganelli;

udienza 09.12.2010: esame imputato Cristiano Saluzzo e prosecuzione esame Gianluca Paganelli;

udienza 16.12.2010: dichiarazioni spontanee ed esame imputato Pierluigi Ranghetti; esame testi PC Luigi Simonazzi, Antonio Vizzaccaro, Piergiorgio Gusso;

udienza 13.01.2011 esame testi PC Paolo Maria Covini, Alessio Piva (ex art. 210 cpp, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere), Umberto Bertolasi, Chiara Maccabelli, Angelo Pietro Lombardini;

udienza 20.01.2011:esame teste PC Raffaella A. M. Schiena;

udienza 03.02.2011: esame testi PC Daniele Rama (CT); esame testi difesa Oscar Saluzzo, Massimo Cambiano, Morena Saltini, Eleonora Lucardi, Alfredo Casalino (ex art. 210 cpp, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere);

udienza 10.02.2011: esame testi difesa Edoardo Felini, Maurizio Galli, Fabio Leonardi;

udienza 17.02.2011: esame testi difesa Fabrizio Baudo, Alberto Dallasta, Fabrizio Tomaselli;

udienza 24.02.2011: esame testi difesa Fulvio Amici, Maurizio Pozzali, Alberto Germanò, Paolo Casagrande;

udienza 03.03.2011: esame teste difesa Piergiorgio Gattinoni;

udienza 24.03.2011: dichiarazioni spontanee ed esame imputato Paolo Brigatti. Revoca dell'ordinanza di ammissione quanto all'esame del teste Lecca. Rigetto istanza di ulteriori accertamenti ex art. 507 cpp e dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale.

Le parti rinunciavano all'esame degli ulteriori testi, pur ritualmente indicati nelle rispettive liste. Nel corso delle udienze del 05.05.2011, 19.05.2011, 16.06.2011, 07.07.2011 e 14.07.2011 le parti esponevano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe. All'udienza del 29.09.2011, in assenza di repliche, il Collegio decideva come da dispositivo, del quale si dava lettura.

Nel corso del dibattimento, si apprendeva dell'improvviso e prematuro decesso dell'Avvocato Ezio Maria Valle, che qui era chiamato ad assistere la posizione di Roberto Cossa. Non ci si può esimere dal ricordarne la figura professionale ed umana, che ha accompagnato il percorso di questo processo per un importante tratto.

## INTRODUZIONE

La presente vicenda prendeva le mosse da due parallele iniziative di segnalazione alla Procura della Repubblica. L'una costituita da una denuncia presentata dalla Federazione Coldiretti (unitamente alla Cooperativa Latte Melzese, alla Cooperativa Santangiolina ed alla Cooperativa San Rocco), l'altra derivata da una segnalazione della Corte dei Conti, a seguito del procedimento ivi trattato con riferimento alla sola campagna lattiero-casearia 2006/2007 nei confronti della cooperativa La Lombarda scarl, come qui riferito dal Capitano Chietera della GdF (si veda anche copia della segnalazione della Procura regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, in data 03.07.2008).

La condotta segnalata aveva ad oggetto in particolare l'omessa trattenuta e l'omesso versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare per la messa in commercio di quantitativi di latte superiori alle quote assegnate ai singoli produttori.

Più nel dettaglio, il Capitano **Chietera** descriveva le linee dell'attività investigativa nei seguenti termini (**ud. 04.11.2010**), avendo coordinato le indagini a seguito della segnalazione della Corte dei Conti, in forza della propria specializzazione nelle frodi comunitarie. In particolare, riferiva che la Procura Regionale presso la Corte dei Conti (dr. Evangelista) aveva mandato nel 2008 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano una segnalazione relativa ad attività svolta sulla cooperativa La Lombarda in una vertenza aperta nel 2006, che aveva dato luogo alla determinazione di danno amministrativo contabile all'AGEA ed allo Stato e si era conclusa, nel 2010, in primo grado con la condanna della Lombarda. La comunicazione ipotizzava truffa e

peculato a carico di Alessio Crippa, quale agente contabile di fatto, perché maneggiava denaro pubblico con destinazione vincolata. Nel settembre 2008 il PM dr. Di Maio delegava ulteriori accertamenti sulla base di documenti parallelamente trasmessi dalle province di Bergamo e Milano.

La Corte dei Conti si era limitata agli accertamenti sulla campagna lattiero casearia 2006/2007 e sui conferenti lombardi. Gli accertamenti della GdF si estendevano nei controlli di ulteriori annate e di tutti i conferenti della cooperativa La Lombarda, sulla base dei dati regionali.

Proseguendo nell'esposizione dell'attività investigativa, il Capitano Chietera riferiva, inoltre, che il suo ufficio veniva informato dalla dr.ssa Cattaneo della Regione Lombardia, del fatto che Alessio Crippa era passato da legale rappresentante della La Lombarda a legale rappresentante della La Latteria di Milano srl. Così, i controlli si spostavano anche su quest'ultima società.

Parallelamente, dall'ottobre 2008 veniva avviata un'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche relative alle utenze in uso ad Alessio Crippa ed a Gianluca Paganelli.

Inoltre, gli operanti segnalavano all'autorità giudiziaria la sussistenza delle condizioni richiamate dalla L. 231/2001 per aggredire il patrimonio in via cautelare.

Il Cap. Chietera ricordava che, per quanto accertato dal proprio ufficio, l'omesso prelievo veniva quantificato in circa 100 milioni di euro, con riferimento alle campagne lattiero casearie dal 2003/2004 al 2007/2008, dei quali 82 milioni di euro imputabili alla La Lombarda, 18 milioni di euro imputabili alla La Latteria di Milano srl (poi scarl).

Nel contesto dell'attività investigativa, ancora, venivano sottoposti a sequestro i documenti amministrativi delle due società oggetto di accertamento.

Questo, dunque, il quadro dal quale ha avuto origine il presente procedimento.

La contestazione in esame ha ad oggetto il reato di peculato aggravato a carico dei soli legali rappresentanti della La Lombarda scarl e della La Latteria di Milano scarl (già srl), vale a dire Alessio Crippa e Gianluca Paganelli; nonché il reato di truffa aggravata, contestato a carico dei due legali rappresentanti suddetti, nonché dei soggetti che hanno rivestito la carica di consigliere del consiglio di amministrazione della La Lombarda scarl tra l'aprile 2003 ed il febbraio 2009 (cui deve aggiungersi la figura di Anna Mellano, alla quale è contestata la medesima condotta quale amministratrice in via di fatto).

Le due società La Lombarda scarl e La Latteria di Milano scarl sono inoltre qui chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24 D.Lgs 231/2001.

Prima di passare ad esporre l'attività svolta in sede dibattimentale e la lettura che qui se ne è data, si tiene a segnalare che, in accoglimento delle richieste delle parti, il Tribunale ha ritenuto di consentire in questa sede la trattazione di svariati aspetti del complesso tema delle "quote latte", considerandone significativa la conoscenza al fine di una migliore comprensione degli elementi via via esposti. Va tuttavia evidenziato che la pertinenza e rilevanza dell'ampio materiale di conoscenza raccolto è venuto ad incidere in termini più o meno significativi sulla concreta valutazione delle ipotesi di reato sottoposte all'attenzione del Collegio.

I temi trattati verranno comunque esposti in questa sede segnalandosi tuttavia la ridotta portata di alcuni di essi ai fini decisionali.

## LA RICOSTRUZIONE DIBATTIMENTALE DEL FATTO

### *IL QUADRO NORMATIVO*

Il mercato comunitario del latte è stato oggetto di numerosi interventi normativi, con i quali si è cercato, nel corso del tempo, di garantire una equa distribuzione della produzione sul territorio e parallelamente di assicurare ai produttori redditi adeguati ed il più possibile omogenei. Come ha qui chiarito il teste Bleynat, la medesima finalità imponeva di contenere la produzione, al fine di evitare l'abbattimento dei prezzi. Parallelamente, il sistema permetteva di finanziare i produttori che non riuscivano a porre il proprio prodotto su mercato (teste Cattaneo).

Si tratta, dunque, di un mercato contingentato, gestito nell'ambito della politica agricola comune (PAC) della Comunità Europea (oggi Unione Europea).

Il settore è stato oggetto di un susseguirsi di discipline, sia di fonte comunitaria che nazionale, a partire dai regolamenti CE n. 865/1984 e n. 3950/1992, n. 1392/2001, 1788/2003, sino – per quanto qui rileva - alle leggi 468/92 e 119/2003.

Va evidenziato sin d'ora che il pur ampio arco di problematiche e di peculiarità applicative determinatosi a seguito dell'introduzione del sistema, è stato fortemente rideterminato e semplificato con la L. 119/2003.

Con Regolamento CE n. 865/1984, nell'ambito, appunto, dell'organizzazione dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, veniva introdotto nel settore stesso il cosiddetto regime del prelievo supplementare, a decorrere dal 02.04.1984.

Veniva dunque ripartito tra gli Stati membri il Quantitativo Globale Garantito (preventivamente stabilito) ed a sua volta ciascuno Stato Membro era chiamato a ripartire detto quantitativo tra i produttori nazionali. A ciascun produttore, dunque, veniva attribuito un Quantitativo di

Riferimento Individuale (QRI, la cosiddetta “quota latte”), vale a dire una quota di produzione, determinata in chilogrammi.

In caso di superamento della quota di produzione individuale, era stabilito l’obbligo di versamento di una somma di denaro commisurata al prodotto in esubero. Il valore di tale somma era determinato normativamente, parametrato al valore del latte, cosicché la sovrapproduzione, pur non essendo vietata, era (ed è) fortemente diseconomica.

Chiarissimo sul punto il 5° considerando del Regolamento CE n. 1788/2003: “ *è opportuno che il prelievo sia fissato ad un livello dissuasivo, sia dovuto dagli Stati membri non appena il quantitativo di riferimento nazionale viene superato e sia ripartito dallo Stato membro ai produttori che hanno contribuito al superamento. Questi ultimi sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili*”.

L’applicazione nazionale del suddetto sistema ha trovato esecuzione in un primo momento con la L. 468/1992 (e con il relativo regolamento di attuazione DPR 569/1993).

Già in vigore del suddetto regime, il compito di provvedere al versamento del prelievo supplementare era attribuito all’acquirente del latte (cd. “primo acquirente”).

Il prelievo supplementare viene versato alla Agenzia Nazionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che provvede a sua volta a trasferire il prelievo al Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG).

A fronte del mancato prelievo preliminare la commissione trattiene le corrispondenti somme che devono essere versate all’Italia come aiuti all’economia. Ma siccome ogni singolo agricoltore ha un diritto perfetto a ricevere detta somma, essa gli viene erogata dallo Stato che così perde la sovvenzione europea (teste Gulinelli ud. 14.10.2010).

Più in dettaglio, il quadro normativo che deve essere preso in considerazione ai presenti fini va individuato nel disposto del dl n. 49/2003 convertito con L. 119/2003 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”), in attuazione del Regolamento CE n. 1788 del 29 settembre 2003.

In particolare, il sistema recepito con L. 119/2003 ha meglio standardizzato e scagionato gli adempimenti relativi al prelievo supplementare, così da rendere più chiara ed efficiente l’operatività del sistema stesso.

Dunque: i primi acquirenti hanno l’obbligo di registrare su un apposito registro informatico denominato SIAN (Servizio Informativo Agricolo Nazionale istituito con L. 04.06.1984 n. 194)

l'indicazione delle aziende che hanno conferito un quantitativo di latte in eccesso rispetto alla quota assegnata, precisando la quota di riferimento, il quantitativo prodotto in esubero espresso in chilogrammi e la somma da versare a titolo di prelievo supplementare. Somma che deve essere trattenuta dal primo acquirente stesso e versata entro due mesi dalla registrazione alla AGEA.

Il compito di controllo degli adempimenti suddetti è devoluto alle Regioni, incaricate altresì di trasmettere i dati raccolti nel SIAN (art. 1 L. 119/03).

Particolarmente significativa la scansione normativa degli attributi e dei doveri del primo acquirente.

In primo luogo, tale qualifica ha carattere formale e viene attribuita dalla Regione a seguito della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti stabiliti per legge.

L'art. 4 co. 1 L.119/03 stabilisce: *“il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'art. 1 co. 7. Le Regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti”*.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, inoltre, *“le Regioni (e le province autonome di Trento e Bolzano) revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto”*.

I requisiti per assumere la qualifica di primo acquirente sono individuati dunque attualmente (ed in armonia con quanto in precedenza stabilito) dall'art. 23 regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30.03.2004 (che ha ribadito i criteri già fissati dall'art. 13 regolamento (CE) n. 1392/2001). Si tratta di requisiti minimi (derogabili in via più limitativa dai singoli stati membri), stabiliti nei seguenti termini:

ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro è riconosciuto soltanto se

- a) comprova la propria qualità di commerciante ai sensi delle disposizioni nazionali;
- b) dispone, nello Stato membro in questione, di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo due;
- c) si impegna a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti di cui all'articolo 24, paragrafo due;
- d) si impegna a trasmettere almeno una volta all'anno all'autorità competente dello Stato membro in questione i conteggi o la dichiarazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2.



Una volta acquisita la qualifica, il primo acquirente è tenuto a tenere la contabilità di magazzino “per singolo periodo di dodici mesi e per singolo produttore”, oltre a tutti i documenti commerciali. Inoltre, “l’acquirente è responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli sono stati consegnati. A tal fine tiene a disposizione dell’autorità competente, per almeno tre anni a decorrere dall’anno di elaborazione dei documenti in parola, l’elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte che lo hanno rifornito e registra, mese per mese, il quantitativo consegnato da ogni fornitore (Art.24 regolamento (CE) 595/2004).

Con riferimento alle disposizioni nazionali, va ricordato quanto recepito dall’art. 5 D.M. 31.07.2003 (attuazione della legge n. 119/2003 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti caseari): “(...)ogni acquirente è tenuto a presentare, almeno 120 giorni prima della data in cui intende avviare l’attività di raccolta dei produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale con le modalità dalle stesse determinate”. Ed ancora, le Regioni procedono al riconoscimento dopo aver verificato: il rispetto di tutti i requisiti indicati nell’articolo 13 del regolamento, con l’indicazione del luogo entro il territorio regionale ove sono disponibili le scritture contabili; la dotazione in capo all’acquirente di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN e di un dispositivo di firma digitale, oltre ad “ogni altro requisito atto a garantire la riscossione del prelievo supplementare”.

Una volta acquisita la qualifica di primo acquirente, il soggetto così abilitato è dunque tenuto alla “riscossione presso i produttori dei contributi da essi dovuti a titolo di prelievo e versano all’organismo competente dello Stato membro (...) l’importo di tali contributi che trattengono sul prezzo del latte pagato ai produttori responsabili del superamento o che, in mancanza, riscuotono con ogni mezzo appropriato” (Art. 11 Reg. CE 1788/2003 – ribadito da ultimo in termini pressochè letterali dall’art. 81 Regolamento CE n. 1254/2007).

Più dettagliata la formulazione nazionale: “entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni (e alle province autonome) che li hanno riconosciuti i dati relativi all’aggiornamento del registro mensile (..) anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell’art. 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo.” (art. 5 L. 119/2203). Nei successivi trenta giorni, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell’apposito conto corrente acceso presso l’istituto tesorerie dell’AGEA, nonché all’invio alle regioni ed alle

province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6” (fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta).

Ancora, da ricordare, che tutto il sistema sopra delineato opera su base annua, col parametro della campagna lattiero casearia che si svolge dal 01 aprile al 31 marzo dell’anno seguente. Parallelamente all’obbligo mensile di versamento del prelievo supplementare, il quadro normativo prevede la chiusura dei conteggi annuali entro due mesi dalla chiusura della campagna.

Orbene, il quadro normativo sopra riportato consente di affermare che attualmente (e a decorrere dal 2003) ogni questione relativa alla possibilità di disgiungere il momento della trattenuta delle somme da destinarsi al pagamento del prelievo supplementare rispetto a quello del versamento stesso è del tutto superata. Se con il sistema di cui alla L. 468/1992 era infatti possibile che il primo acquirente rinviasse il momento del versamento alla fine della campagna lattiero casearia ed all’esito dei calcoli eventualmente risultanti dalla compensazione nazionale, attualmente è pacifico che gli obblighi di trattenuta e versamento abbiano scansione mensile.

Per contro, il sistema dei paralleli obblighi gravanti a carico del produttore chiude il cerchio della tenuta normativa del sistema. Infatti, il produttore è obbligato a conferire ad un (primo) acquirente riconosciuto (art. 24 regolamento (CE) 595/2004).

Ed ancora, “ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l’acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore” (art. 4 L. 119/2003).

La lettura sistematica del quadro normativo sin qui esposto, è stata offerta in sede dibattimentale dal teste **Emmanuel PETEL**, funzionario della Direzione Generale Agricoltura della Comunità Europea, dal 2002 membro della Commissione Europea Direzione Agricoltura e dal 2004 al 2009 nel settore quote latte (**ud. 25.11.2010**) .

Egli confermava, dunque, che il sistema delle quote latte è un meccanismo introdotto nel 1984 per raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta e sarà operativo fino al 31 marzo 2015. il meccanismo prevede l’attribuzione di quote nazionali, assegnate ad ogni Stato membro. In caso di eccedenza nella commercializzazione bisogna versare il prelievo supplementare, che lo Stato membro deve poi a sua volta versare alla Commissione Europea, ed in particolare al Fondo per l’Orientamento e la Garanzia (FEOAG) dell’Unione Europea (art. 78 par. 2 regolamento).

Più precisamente, lo Stato membro deve versare il 99% del prelievo supplementare tra il 16 ottobre ed il 4 novembre di ogni anno (art. 72 par. 2). Ai sensi del disposto del par. 3, inoltre, se

lo Stato membro non versa entro i termini stabiliti, la Commissione deduce la somma dalle altre spese, cioè dai versamenti che dovrebbe effettuare a favore dello Stato membro. Detti tagli sono definitivi dal 2003.

Già nel 2003 l'Italia aveva accumulato un debito enorme, calcolato in un miliardo di euro a tutto il 2002. Poiché bisognava ancora recuperare 250 milioni di euro, si è previsto un piano di rientro in tre fasi nell'arco di 14 anni. Il tutto è stato descritto nel rapporto della commissione, riportato nel regolamento CE 530/2003.

La Commissione continua a monitorare non solo se l'Italia versa il dovuto, ma anche quali sono le procedure attuate per recuperare i crediti e se ci sono casi di negligenza. In caso di accertamento positivo si avvia la procedura di infrazione. Risulta in particolare che dalle annate 2003/2004 e 2008/2009 l'Italia ha provveduto a versare le somme dovute all'Unione Europea, ma non le ha ancora recuperate dai produttori (per il corrispondente valore di un miliardo di euro).

Nel novembre 2009 le quote sono state aumentate dell'1% (cosiddetto bilancio della salute) mentre per l'Italia l'aumento è stato del 5% quindi dal 2009/2010 non c'è più stato superamento delle quote.

Già il 01.04.2008 era entrato in vigore un ulteriore regolamento intermedio che aveva stabilito di aumentare le quote del 2% quindi per l'annata 2008/2009 gli splafonamenti erano stati più bassi. L'Italia deve per quel periodo 43 milioni di euro (a fronte dei 170 degli anni precedenti).

Ancora, il teste riferiva che la nozione di primo acquirente è ben definita nel regolamento 1234/2007. Tale figura ha un ruolo centrale ed è una nozione comune a livello comunitario per ogni mercato del latte: "l'acquirente ha la responsabilità di andare a recuperare la somma, presso il produttore, e il regolamento lo stabilisce chiaramente: gli dà un'autorità, una forza; per cui la somma dovuta può essere trattenuta dal prezzo pagato per l'acquisto del latte".

Aggiungeva che gli obblighi del primo acquirente sono ulteriormente specificati nel regolamento 595/2004 art. 23.

### *I SISTEMI DI RATEIZZAZIONE INTRODOTTI CON L. 119/2003 E 33/2009*

Al fine di completezza nella ricostruzione dei dati dibattimentalmente acquisiti occorre ricordare quanto qui riferito dal teste **Paolo GULINELLI (ud. 14.10.2010)** quale Commissario straordinario per l'applicazione della L. 33/2009. Nomina derivatagli dalla competenza in precedenza acquisita in veste di titolare dell'Ufficio Monocratico di AGEA e di direttore del SIAN.

Il teste esponeva che già con la L. 119/2003 era stato previsto un sistema di rateizzazione del debito costituito dagli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare, sistema che era il frutto di un accordo autorizzato dalla ECOFIN ed in base al quale la rateizzazione stessa era stata prevista e calcolata senza aggravio di interessi.

Diversamente, con L. 33/2009 si è prevista la possibilità di rateizzazione soltanto per i debiti superiori ad € 25.000,00 con interessi calcolati con tabelle comunitarie. Inoltre, mentre la previsione di cui alla L. 119/2003 comportava la gestione diretta dell'AGEA, per l'attuazione della L. 33/2009 è stato nominato un commissario straordinario, appunto nella sua persona.

I due sistemi operano in parallelo, perché la rateizzazione prevista dalla L. 119/2003 è giunta alla settima rata, mentre la l. 33/2009 sta partendo ora. E' altresì stata prevista la facoltà di passare da un regime all'altro con sistemi di integrazione degli interessi. Comunque con riferimento al regime di cui alla L. 33/2009 i pagamenti non hanno ancora avuto inizio perchè è tuttora in corso la procedura di adesione. Va poi ricordato (precisava ancora il teste) che è successivamente stato spostato il termine per il versamento della prima rata dal 30 giugno sino al 31 dicembre. Stando ai dati in possesso del dr. Gulinelli, egli riferiva che risultano aver aderito al sistema di rateizzazione di cui alla L. 33/2009 circa 170 produttori.

Precisava che il produttore ha trenta giorni di tempo per formulare la propria adesione, decorrenti dalla notifica della proposta, che è effettuata tramite ufficiale giudiziario. Quindi le mancate risposte, allo stato, sono considerate pratiche chiuse. Risultano ancora aperte soltanto alcune posizioni marginali, ove è stata posta in discussione l'entità delle somme esigibili.

Ricordava, ancora, il teste, che nel novembre 2009 presso la Commissione Europea l'allora Ministro Zaia aveva cercato di ottenere la sospensione di una rata, da "spalmare" poi sulle rate successive. Questo per due motivi: in primo luogo perché con la L. 33/2009 si erano sospese tutte le procedure esecutive e questo aveva creato una differenza di trattamento tra i produttori che avevano aderito alla rateizzazione della L. 119/2003 (in virtù della quale non era previsto alcuna sospensione) e quelli che erano stati invitati ad aderire alla rateizzazione della L. 33/2009. In secondo luogo, perché c'era una forte crisi di mercato ed il prezzo del latte era sceso. Coticchè i produttori dovevano affrontare il peso della crisi oltre a quello della rata.

Tuttavia la Commissaria Fisher Ball rispondeva che non era possibile dare corso a quanto richiesto, perché si trattava di aspetti che non erano nei poteri della commissione. Sarebbe stata necessaria un'altra delibera congiunta dei ministeri interessati nell'ambito ECOFIN. Successivamente il Ministro Galan aveva espresso la propria contrarietà ad un emendamento alla finanziaria dell'anno 2009 con il quale si chiedeva di spostare la scadenza della rateizzazione della L. 33/2009 dal giugno al dicembre. Il Ministro Galan evidenziava che questo avrebbe

potuto essere letto in sede europea come aiuto di Stato, vietato dal Trattato, con la possibilità di subire una procedura di infrazione con gravi conseguenze finanziarie che sarebbero andate ad aggiungersi ai problemi già esistenti (cfr. le missive prodotte dal PM ud. 14.10.2010).

## **IL SISTEMA DI CONTROLLO**

### **1. La regione Lombardia ed AGEA**

Il quadro relativo alla operatività del sistema di controllo organizzato dalla Regione Lombardia veniva qui descritto dai diretti operatori del settore.

**Il teste Giorgio BLEYNAT (ud. 07.10.2010)** – Dirigente presso la Regione Lombardia – riferiva di occuparsi sin dall’87 di materie attinenti agli interventi di mercato della Comunità Europea, dunque anche delle quote latte. Riferiva che la struttura che si occupa di tale settore, in Regione, è organizzata con una figura quadro, ricoperta dalla dr.ssa Alessia Cattaneo, e da una unità organizzativa composta da 3 o 4 persone. Tale unità si occupa anche del coordinamento tra e con le Province, dei rapporti col Ministero e della irrogazione delle sanzioni amministrative (in attuazione della L. 119/2003). Alle Province – che hanno maggior rapporto col territorio - sono invece devoluti i compiti di istruttoria, di accertamento e di controllo per la gestione delle quote di produzione (non soltanto in materia di produzione del latte).

Riferiva che in Lombardia operano attualmente circa 210 soggetti riconosciuti quali primi acquirenti a fronte di circa 6000 produttori. I controlli vengono stabiliti in via comunitaria ed ulteriormente su scala regionale, decidendo ogni anno la percentuale di soggetti da sottoporre a verifica di *routine*, pari a circa il 40% del totale.

Quanto al quadro normativo di riferimento, il teste ricordava che l’esigenza comunitaria di intervenire nella cosiddetta “organizzazione comune del mercato” nasceva dalla necessità di garantire adeguati redditi ai produttori. Quanto in particolare al mercato del latte, si era reso necessario contenere la produzione perché il vasto fenomeno delle eccedenze aveva causato una forte tendenza al decremento dei prezzi, tanto da rendere diseconomica la produzione stessa.

Veniva pertanto introdotto il sistema di attribuzione di quote di produzione ai singoli produttori accompagnato dal parallelo sistema del prelievo supplementare in caso di superamento di detto limite. Prelievo che deve essere operato dal Primo Acquirente: “il prelievo che si genera viene quantificato e calcolato dallo Stato e dev’essere ovviamente versato ad un’autorità centrale, che nel nostro caso è la AGEA, che a sua volta, nella rendicontazione della Comunità Europea deve poi versare”. Particolarmente chiara anche la esplicazione della *ratio* del sistema: “gli acquirenti sono molto meno dei produttori, sono identificabili, sono riconoscibili e in teoria non sono direttamente parte in causa coi produttori”.

Parallelamente, il prezzo da versare a titolo di prelievo supplementare è fissato annualmente dalla Comunità Europea e corrisponde in linea di massima al prezzo del latte all'ingrosso, vale a dire circa 0,35 centesimi di euro al litro. Tale meccanismo, pur non vietando la produzione in esubero, la rende sostanzialmente diseconomica per il produttore.

Inoltre, la legislazione comunitaria prevede che i primi acquirenti siano riconosciuti tali da un soggetto pubblico chiamato a conferire loro la qualifica a seguito della verifica dei requisiti previsti per legge. Requisiti relativamente semplici, miranti a garantire la possibilità di tracciabilità e controllo: iscrizione alla camera di commercio, disponibilità di una sede idonea per la raccolta dei documenti e per l'operatività dei controlli, impegno formale alla regolare tenuta della contabilità ed a trasmettere i dati all'autorità centrale. A tal fine – riferiva sempre il teste - è stato ora istituito il SIAN, cioè il sistema informativo di raccolta dei dati su scala nazionale, che a sua volta “travasa” i dati all'AGEA. Ogni primo acquirente viene quindi dotato di una apposita *password* che lo abilita all'inserimento ed alla gestione dei propri dati (o meglio dei dati relativi ai produttori conferenti) nel sistema.

Chiarissimo, ancora, il teste sulla descrizione del meccanismo di compensazione: “ a conclusione del calcolo complessivo nazionale ci può essere la restituzione, perché a fronte di x produttori che splafonano, c'è anche qualcuno che produce un po' meno; quindi, questa parte qua viene poi compensata, ma questo è un discorso... l'obbligo della trattenuta è l'asse portante del sistema delle quote”. Ed ancora: “i dati relativi alla compensazione vengono comunicati dopo la chiusura della campagna, verso giugno luglio, ed il produttore che ha splafonato può sapere solo in questo momento se può accedere al meccanismo della compensazione. Intanto i versamenti per il superamento della quota devono essere effettuati”. Ad ogni modo, precisava che la costruzione di cui alla L. 119/2003 comporta che l'accesso alla compensazione non sia automatico. Infatti, hanno diritto ad accedere alla compensazione soltanto i produttori che sono in regola con i versamenti, mentre quelli che non hanno effettuato i versamenti ne sono espressamente esclusi. A ciò deve aggiungersi che anche tra i soggetti che hanno la possibilità astratta di accedere alla compensazione, non vi è la sicurezza di potervi accedere in concreto poiché gli aventi diritto si pongono in graduatoria (per es. vengono compensati prima i produttori delle zone montane, poi quelli di altre zone svantaggiate e via di seguito).

Riferiva, ancora, che per quanto a sua conoscenza diretta in Lombardia vi è una consistente pratica di compravendita ed affitto di quote. Inoltre, riferiva che in epoca recente si è sviluppata la prassi di organizzare gruppi di produttori, al fine di ottenere prezzi migliori sul mercato, pertanto si sono create società cooperative formate da produttori di latte che hanno richiesto il riconoscimento della qualità di primo acquirente e che svolgono tale funzione pur non essendo

aziende che trasformano il latte ma soggetti che poi a loro volta pongono il prodotto sul mercato. Ciò naturalmente, precisava, non modifica gli obblighi incombenti in capo al primo acquirente. Quanto agli obblighi normativamente gravanti sul primo acquirente, il teste riferiva che il sistema non si preoccupa di dove il primo acquirente trovi i fondi per fare i versamenti corrispondenti al superamento di quota. Sebbene la logica del sistema produttivo sia stata ideata sullo schema del primo acquirente che compra il latte e lo rivende o lo trasforma rivendendo un prodotto finito, così recuperando liquidità anche al fine dei versamenti ad AGEA, ciò non toglie che si possano ideare ed attuare sistemi diversi.

Invero, peraltro, è stato introdotto il sistema della fidejussione per importi pari ai prelievi in esubero. In tal caso, le aziende che hanno così operato hanno pagato ai produttori l'intero importo del latte (anche il fuori quota) rinviando il calcolo finale alla chiusura dei conti a livello comunitario. Tale sistema, in ogni caso, garantisce che sia raccolta la provvista necessaria per i versamenti tramite, appunto, la fidejussione.

Il teste Bleynat, inoltre, forniva un quadro piuttosto allarmante dell'incidenza delle sanzioni comminate all'Italia in sede comunitaria a seguito del mancato versamento delle somme percepite a titolo di prelievo supplementare, quadro che ha consistenti conseguenze sul piano dei rapporti con l'Unione Europea. Più in dettaglio, riferiva che dalla introduzione del sistema delle quote, cioè dal 1984, l'Italia riceveva sanzioni pari a 4.400 milioni di euro. Dei quali 870 milioni sono stati oggetto di una trattativa con la ECOFIN nel 1994; circa 400 milioni sono stati rateizzati e "per la parte rimanente, semplicemente la comunità europea non versa all'Italia quello che deve versare per i contributi comunitari".

Il dato per la Regione Lombardia corrisponde a 580 milioni di euro che la Comunità Europea dovrebbe corrispondere a titolo di Contributo per la Politica Agricola Comunitaria e che non vengono versati. Poiché i produttori che sono in regola non possono essere pregiudicati dal comportamento di quelli che in regola non sono, lo Stato provvede a versare il corrispondente contributo PAC ai soggetti che ne hanno diritto, senza ricevere il corrispondente valore dalla CE: "quindi questa differenza, rispetto ai soldi che l'Italia deve avere, vanno a carico della collettività".

Gli aspetti di competenza della Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, venivano riferiti dal dr. **Franco MORETTI (ud. 14.10.2010)**, responsabile del settore latte in AGEA, competente per tutta la parte gestionale del regime, dalla tenuta del sistema informatico SIAN al calcolo delle restituzioni del prelievo, sotto il coordinamento del Ministero.

Il teste riferiva, in primo luogo, che i flussi di denaro convergono presso le Tesorerie Provinciali dello Stato.

Ogni mese il primo acquirente inserisce nel SIAN i dati relativi ai conferimenti. Il sistema informatico calcola automaticamente l'eventuale esubero e notifica al primo acquirente l'entità del prelievo da effettuare "che si attende sia versato presso le casse". Se il versamento non avviene si segnala l'anomalia alla Regione.

Il sistema informatico è tarato su una firma digitale che viene attribuita al singolo primo acquirente che svolge la sua funzione in via esclusiva e su delega normativa. A seguito della attribuzione della qualifica il soggetto viene abilitato a svolgere quella funzione.

Lo strumento del prelievo supplementare non è un'imposta né una sanzione. E' uno strumento di regolazione del mercato e serve a contenere le eccedenze produttive.

Una volta ricevute le somme dai primi acquirenti, AGEA deve provvedere a versarle tutte alla Comunità Europea. Se uno stato membro non "riesce a recuperare tutte le somme (...) ci sono una serie di problemi finanziari, per cui il Ministero dell'Economia deve reintegrare queste somme".

Se non viene versato integralmente il prelievo alla comunità, viene decurtata la corrispondente somma dai rimborsi mensili che la comunità stessa effettua a favore degli stati membri. Pertanto "lo Stato membro, all'atto del pagamento di questi premi, si trova scoperto, per questo quid non rimborsato; quindi nel nostro caso il Ministero dell'Economia deve reintegrare questa somma".

Nel mese di settembre AGEA trasmette ai servizi della Commissione Europea i dati del questionario annuale ed a novembre la Commissione Europea deve ricevere il versamento dell'importo totale del prelievo supplementare.

Se lo stato membro risulta inadempiente nell'attività di recupero delle somme eventualmente non versate dal primo acquirente la CE può avviare una procedura di "chiusura conti" che comporta la sospensione delle erogazioni dei rimborsi, cosicché le somme anticipate dal Ministero restano a carico dello Stato membro.

Inoltre, se lo Stato membro non versa il prelievo la CE è tenuta ad avviare la procedura di infrazione.

Quanto alla situazione attuale, il dr. Moretti riferiva che attualmente l'Italia ha una scopertura rispetto alla CE per prelievo in riscossione di circa 2,130 milioni di euro, 770 dei quali esigibili.

Il 40 – 50% della somma proviene da esposizione delle aziende lombarde.

Quanto più in dettaglio in relazione ai fatti che qui ci occupano, il teste riferiva che stando ai dati AGEA la Lombarda scarl ha un debito di circa 90 milioni di euro mentre la latteria 16/17



milioni di euro (debito notificato al primo acquirente) per non aver versato quasi *in toto* gli importi che l'amministrazione aveva richiesto al primo acquirente sulla base dei dati SIAN.

Entrando più nel dettaglio degli accertamenti che hanno pertinenza col presente procedimento, la dr.ssa **Alessia CATTANEO (ud. 07.10.2010)** riferiva in ordine alla organizzazione del sistema di controllo nella Regione Lombardia, essendo dal giugno 2000 incaricata dell'Organizzazione Comune del Mercato del Latte presso la Regione Lombardia stessa. In veste di collaboratrice del dr. Bleynat che era il suo dirigente, si occupava in particolare della applicazione del regime delle quote latte (controlli, attività di gestione ordinaria, coordinamento con le Province, rapporto col Ministero e con l'AGEA).

La teste riferiva che in virtù di quanto previsto dalla L.R. 11/98, poi sostituita dalla L.R. 31/2008, le Province sono incaricate di effettuare i controlli in loco e mantengono i contatti diretti con i produttori di latte. Attività che viene coordinata dalla Regione un modo da garantire uniformità nelle varie province ed omogeneità di intervento nei casi più delicati.

La regione, inoltre, è incaricata di mantenere un rapporto continuo con AGEA.

Il SIAN è il contenitore di tutte le informazioni che servono per la gestione delle quote latte: dalla "titolarità della quota, alle imputazioni di prelievo, cambi di titolarità, affitto, vendita di quote". Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quindi, dal 2003 garantisce un contatto diretto e costante con l'amministrazione.

Il primo acquirente è dotato di firma digitale tramite *smart card* e deve inserire tutte le informazioni sull'acquisto di latte relative a ciascun fornitore. Il SIAN fa comparire "a fianco di ogni produttore la quota, e loro, ogni mese, caricano la quantità di latte che hanno acquistato e fatturato e il tenore di materia grassa e sottoscrivono la comunicazione con la firma digitale. Dopo 20 giorni, l'inserimento dei dati non può più essere modificato e diventa definitivo. Il SIAN automaticamente confronta i dati inseriti con la quota disponibile e fornisce al primo acquirente l'eventuale prelievo che deve essere versato".

L'acquirente ha l'obbligo di versare il prelievo ed inserire nel SIAN le coordinate bancarie del versamento. Ogni mese il SIAN "genera" tutte le situazioni irregolari e le trasmette alla regione perché controlli se effettivamente ci siano irregolarità (a volte, per es. le banche tardano a fornire i dati del versamento).

Una volta verificato che effettivamente non è stato fatto il versamento, la regione procede alla contestazione.

In attuazione del manuale per i controlli elaborato sulla base del regolamento comunitario la Regione controlla almeno il 40% di primi acquirenti ogni anno, ed ognuno almeno ogni 5 anni.

Ove vengano individuate delle violazioni, la Regione si occupa poi del procedimento sanzionatorio che può essere definito con l'irrogazione di una sanzione o con l'archiviazione.

La teste, ancora, precisava che l'obbligo di versamento è mensile ed il conto viene fatto in modo molto semplice calcolando un valore fisso per chilo di latte in esubero. Prezzo che viene fissato annualmente dal regolamento ma che è piuttosto stabile e grosso modo corrispondente al prezzo di mercato di un chilo di latte.

A fine campagna AGEA fa i conteggi su scala nazionale e quantifica il prelievo che deve essere versato alla comunità europea e di conseguenza a scalare quanto deve essere il prelievo di ciascun produttore.

Con i fondi già raccolti grazie al versamento dei primi acquirenti, dunque, AGEA provvede al versamento alla comunità o alle restituzioni se necessario. Significativo quanto precisato dalla teste in ordine alla natura di tale meccanismo: "quello che col regime precedente si chiamava compensazione nazionale ed ora in realtà è al più una restituzione perché con la 119 i soldi vengono chiesti in anticipo e al massimo vengono restituiti".

Quanto più nel dettaglio alla operatività dei controlli, la teste riferiva che nell'espletamento dell'attività di controllo la Regione accede anche ai documenti aziendali ed in particolare ai bilanci del primo acquirente, poiché devono essere indicate le trattenute sulle fatture dei produttori fuoriquota: "il produttore fa la fattura per tutto il quantitativo di latte venduto, ma nella fattura si trova l'indicazione che, anziché pagargli 100, l'acquirente gliene versa solo 20, perché gli 80 vengono trattenuti" (pag. 95). Dunque il medesimo dato deve emergere anche dalle scritture contabili, vale a dire deve essere esplicitato "se questi 80 sono stati effettivamente trattenuti o sono stati liquidati sotto altre forme".

Ricordava, la teste, che a volte, per esempio, le somme venivano in realtà restituite al produttore con indicazioni di voci di bilancio varie, per es. restituzioni, anticipo, acconto, prestito o simili. Precisava che nel caso della Latteria e della Lombarda è emerso che la trattenuta non veniva operata, così come non veniva operato il relativo versamento ad AGEA.

Quanto alla Lombarda, la teste ricordava che si trattava di cooperativa che presentava degli indici di rischio (primo tra tutti l'entità degli importi da versare) ed era stata sottoposta ad una costante attività di controllo, sin dalla campagna 2000/2001 e successivamente per ogni campagna, forse con la sola eccezione del 2004/2005. In ogni occasione veniva rilevata la mancata trattenuta, condotta che veniva poi debitamente sanzionata. Invece di effettuare la trattenuta e poi il versamento, venivano liquidate le somme direttamente ai produttori. Contabilmente venivano utilizzate varie diciture nel corso degli anni.

Riferiva, inoltre, che erano state più volte riscontrate anche varie infrazioni contabili sulla tenuta dei documenti. Ad ogni modo, la Lombarda effettuava regolarmente l'aggiornamento dei dati al SIAN, il problema sorgeva solo successivamente, cioè quando si trattava di effettuare il versamento ad AGEA.

Il procedimento sanzionatorio è operato ai sensi della L. 241/90 quindi viene sempre instaurato il contraddittorio. La teste ricordava di aver più volte incontrato Alessio Crippa quale legale rappresentante della Lombarda e di averlo incontrato anche nel corso di un controllo presso la Latteria.

Stando al ricordo della teste, la Lombarda metteva a disposizione i documenti per i controlli presso la sede dell'Associazione Produttori Latte in Treviglio.

I suddetti ripetuti accertamenti portavano alla revoca della qualifica di primo acquirente nel corso della campagna 2008/2009. Per meglio dire, la Regione revocava la qualifica di primo acquirente alla Lombarda nel giugno 2007. Tale revoca veniva impugnata innanzi al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano D'Adda, che accoglieva il ricorso in via d'urgenza e sospendeva il provvedimento. Sospensione che veniva poi revocata con la pronuncia dell'aprile 2008 con la quale il suddetto Tribunale, a seguito di instaurazione del giudizio di merito, si dichiarava incompetente.

Quanto alla Latteria, dopo una ridotta attività per circa tre anni la società restava dormiente e ricominciava ad operare nella campagna 2008/2009 cioè durante la medesima campagna nella quale veniva revocata la qualifica di primo acquirente alla Lombarda. La teste ricordava che anche nella campagna 2000/2001 era stata contestata una violazione ma non ricordava di cosa si trattasse.

La teste ricordava, inoltre, che la Lombarda era uno dei più importanti primi acquirenti della Lombardia (il quarto o il quinto). Trattava il 4% circa della produzione del latte lombardo. Aveva circa 200 soci – anche non lombardi - e muoveva circa 40 milioni di quintali di latte all'anno. Dopo la revoca della qualifica di primo acquirente, un numero consistente dei soci, con particolare riferimento a quelli di provenienza piemontese, si spostavano alla Latteria (circostanza riscontrata dalla comunicazione di successione acquirente che deve essere depositata in Provincia). Anche la qualifica di primo acquirente conferita alla Latteria veniva poi revocata nel gennaio 2009.

Con la sua operatività, La Lombarda accumulava ogni anno circa il 25-30% dell'intero debito lombardo “quindi meno del 2% dei produttori lombardi, il 4% del latte lombardo e il 30% del prelievo. Ha toccato anche punte del 40 e del 45 e ha provato a essere il 25, però insomma è una fetta molto significativa del prelievo supplementare che era richiesto dalla Regione Lombardia

(...). Poi, quando si sono trasferiti alla Latteria di Milano, è successa esattamente la stessa cosa” (pag. 117/118 trascr. ud. 07.10.2010).

La teste riportava l’operatività della Lombarda e successivamente della Latteria come una linea resa esplicita e palesata dichiaratamente dagli stessi produttori che esprimevano direttamente la volontà di non versare ad AGEA il prelievo supplementare (“sono 10 anni che sento dire queste cose”). Parallelamente, affermava ancora la dr.ssa Cattaneo, c’è una realtà di produttori lombardi che si sono mossi diversamente acquistando quote per restare in regola. “Dal 2003 ad oggi, i produttori lombardi hanno comprato quasi 10 milioni di quintali di quote” ad un prezzo che nel 2004 era molto elevato e che “oggi non vale niente”. Oltre 3.000 produttori, poi, hanno aderito alla rateizzazione del 2003 versando 10 milioni di euro all’anno: “quindi è chiaro che in un sistema così, dove c’è chi ha speso soldi, quindi non ha potuto fare investimenti in azienda e ha mutui, perché, per comprare la quota ... e vede, dall’altro, che chi le quote ... non le ha comprate e ha continuato a mungere... è chiaro che le contrapposizioni sono forti” (pag. 122 trascr.). Precisava che il sistema introdotto nel 2003 offriva il sistema parallelo di rateizzare le multe pregresse e nel frattempo consentiva di mettersi a posto per il futuro acquistando quote. A tal fine era stata aperta la vendita di quote su tutto il territorio invece che solo a livello regionale come avveniva sotto la L.468/84 (situazione che in passato aveva penalizzato la Lombardia dove si produceva tanto e le quote erano scarse).

In sintesi, la Regione ha emesso per le campagne 2004/2005 – 2006/2007 e 2007/2008 circa 50 milioni di euro di cartelle esattoriali a carico dei conferenti della Lombarda. Cartelle che sono state tutte impugnate dando così luogo a giudizi ancora in corso. La riscossione quindi non è ancora avvenuta. Poiché i produttori e il primo acquirente sono responsabili in solido, le cartelle sono state inviate ad entrambi i soggetti.

Infine, la teste riferiva che, per quanto a sua conoscenza, la possibilità di ulteriore rateizzazione dei debiti pregressi introdotta di recente con la L. 33/2009 “stenta a trovare applicazione” atteso che su 600 produttori lombardi ad oggi (07.10.2010) hanno aderito solo in 46. La legge in questione ha previsto un complesso meccanismo di adesione alla proposta, che comporta necessariamente l’impiego di tempi lunghi. In particolare, AGEA scrive a tutti produttori con un debito superiore a 25.000 euro per proporre la rateizzazione. Entro 60 giorni il produttore deve rispondere con comunicazione al SIAN. A tal fine gli viene appositamente attribuito un pin identificativo. Per quanto a conoscenza della teste, questa risposta è stata fornita da tutti. Tuttavia, successivamente AGEA deve provvedere ad inviare a ciascuno il contratto di rateizzazione con l’indicazione degli importi dovuti, nonché degli interessi sul capitale. Il

contratto deve essere sottoscritto con firma autentica e rispedito ad AGEA entro 30 giorni dalla proposta di rateizzazione, che solo a questo punto si perfeziona.

## **2. Le Province di Bergamo e Milano**

Quanto agli aspetti di controllo gestiti dalla Provincia, venivano qui ascoltate due funzionarie provinciali (**ud. 07.10.2010**).

**Annamaria ADOBATI**, funzionario della Provincia di Bergamo competente per la gestione delle quote latte, ricordava di aver svolto varie verifiche (per 4 annate sotto il vigore della l. 468/92) sulla Lombarda quando la cooperativa aveva la propria sede legale in Treviglio, presso la Associazione Produttori Latte Pianura Padana. Riferiva che presente ai controlli c'era sempre Alessio Crippa quale legale rappresentante della Lombarda, oltre all'impiegata Elisa Ruggeri. L'esito degli accertamenti veniva così descritto: "non abbiamo mai avuto modo di riscontrare l'effettiva trattenuta del prelievo supplementare, in caso di eccedenza di latte". Non venivano mai fornite giustificazioni su tale omissione "era la loro linea di condotta". Alla mancata trattenuta seguiva sistematicamente l'omesso versamento. Né la Lombarda aveva prestato fidejussione o idonea garanzia a copertura del versamento.

Dal punto di vista documentale, risultava che le fatture presentate dai produttori per ottenere il pagamento del latte conferito venivano pagate interamente. Tuttavia, per giustificare il pagamento delle somme corrispondenti al superamento della quota venivano utilizzate delle "voci diverse di pagamento... utilizzavano una sorta di partita di giro" circostanza che risultava dall'esame del partitario. (pag. 173). La voce veniva indicata come "anticipo su compensazione". Non vi era alcuna indicazione di un debito verso AGEA. Inoltre, agli atti della cooperativa vi erano delle "dichiarazioni di assunzione di responsabilità del debito, sottoscritta dai singoli produttori" che attestava un accordo tra il produttore e la cooperativa. Ai fini del controllo di competenza della Provincia tale atto non aveva alcun significato perché non costituiva idonea garanzia, non era una fideiussione, non era una effettiva trattenuta e quindi "era assolutamente un pro forma che non aveva nessun rilievo". Ai fini della legge non poteva elidere gli obblighi del primo acquirente.

All'esito dei controlli la Provincia elevava puntualmente un verbale di violazione e trasmetteva gli atti alla Regione per il prosieguo.

La teste ricordava, ancora, che quasi tutti i produttori uscivano dalla quota assegnata quindi le violazioni erano per ingenti quantitativi.

Ricordava, inoltre, che il Tribunale di Bergamo aveva concesso "delle sospensive alle sanzioni".

La sede della Lombarda veniva poi spostata da Treviglio a Melzo cosicchè la competenza dei controlli passava ad altra provincia.

Quanto all'attività di controllo svolta dalla provincia di Milano, riferiva la teste **Elisabetta VIGANO'** (ud. 07.10.2010) responsabile del Servizio Controllo Interventi di Mercato, competente anche per le quote latte. La funzionaria ricordava di aver svolto accertamenti di controllo sulla Lombarda a partire dal 2004, quando la sede legale veniva trasferita in Melzo, vale a dire in territorio della Provincia di Milano. L'attività si era poi protratta sino al 2006/2007. In tale arco di tempo, venivano rilevate irregolarità reiterate e gravi per la mancata trattenuta del superprelievo e per il suo mancato versamento, ed irregolarità per errata contabilità. Tali rilievi sono risultati costanti e sistematici. Precisava, la teste, che aveva accertato che presso la Lombarda erano state effettuate trattenute soltanto in minima parte e per importi irrisori. Inoltre, riferiva che era stata prestata fidejussione solo per la campagna 2004/2005 per un importo di soli 121.000,00 euro.

Anche la teste Viganò ricordava la presenza di Alessio Crippa ad ogni verifica, oltre a due impiegate di nome Cinzia e Sara.

Alle prime richieste di chiarimenti le parti stesse avevano dichiarato di non effettuare la trattenuta. Poi restava un "fatto notorio".

L'accertamento sull'omesso versamento derivava dal fatto che le fatture venivano pagate interamente, ma con due distinte voci: "perché le fatture venivano pagate magari, con delle voci diverse, perché – ma io l'ho anche scritto nel verbale - c'erano due voci, nel partitario, una voce che corrispondeva a addebito, e quello era il pagamento del latte in quota, mentre per il latte fuori quota, la voce era giroconto" ... "e poi c'erano delle altre cose abbreviate, che io avevo interpretato come anticipo salvo compensazione o una cosa del genere, antic.s.comp." (pag. 196 ss.). Si trattava di un pagamento al produttore "con un'altra etichetta". Parallelamente non vi era il corrispondente versamento all'AGEA. La verifica derivava da tale esame incrociato. Infatti, venivano fatti due distinti pagamenti ("venivano contabilizzati due pagamenti"). Uno per la parte di fattura in quota, uno per la parte fuori quota con l'indicazione di "antic.s.comp.". La somma dei due importi corrispondenti dava il totale della fattura.

Solo con tale tipo di operazione era possibile ricondurre le due operazioni alla medesima fattura, perché solo l'operazione di pagamento della parte di fattura relativa alla produzione effettuata entro la quota riportava la diretta indicazione della fattura corrispondente, mentre per l'altra sulla contabilità non c'era nessun riferimento alla fattura (pag. 206). Pertanto, in contabilità risultava una fattura con un totale, ed un pagamento collegato a quella fattura per un ammontare inferiore.

L'operazione non era chiara *de plano*, ma la corrispondenza delle somme così indicate veniva evidenziata dalle impiegate incaricate di tenere la contabilità che riferivano quanto sopra. Un altro elemento di collegamento era il giorno di emissione perché i due pagamenti partivano insieme. Il meccanismo si ripeteva sempre nello stesso modo.

Sul punto va ricordato che anche il teste **Gulinelli** (cfr. sopra) precisava che non è ammessa alcuna forma di pagamento anticipato dal primo acquirente al produttore sotto forma di anticipo su compensazione. Ciò in quanto la compensazione è stabilita da AGEA a fine campagna ed ha come presupposto che il singolo produttore abbia diritto a ricevere, cosa che si stabilisce a livello nazionale, perché il bacino di riferimento è unico.

La teste riferiva, inoltre, di aver effettuato controlli sulla Latteria, con riferimento alla campagna lattiero casearia 2001/2002 e poi ancora nel 2007/2009. Ricordava che nella prima fase la Latteria aveva pochissimi conferenti (“meno di 5”). Mentre dopo che veniva disposta la revoca della qualifica di primo acquirente alla Lombarda, dal 2007 molti produttori sono confluiti nella Latteria.

Riferiva, tuttavia, che quanto alla Latteria veniva verificato soltanto che il latte fosse stato correttamente contabilizzato perché il controllo è avvenuto in corso di campagna quindi non aveva avuto ad oggetto i pagamenti. Ad ogni modo, anche in tale contesto erano state riscontrate violazioni contabili.

*LA COOPERATIVA LA LOMBARDA S.C.A.R.L. – LA LATTERIA DI MILANO S.R.L.  
(poi scarl) – I RAPPORTI TRA LE DUE SOCIETA'*

### **1. La Lombarda scarl**

Il 01.12.1999 veniva costituita la società cooperativa a responsabilità limitata La Lombarda. La carica di Presidente del consiglio di amministrazione veniva rivestita, sin dagli albori, da Alessio Crippa.

Lo stesso Crippa affermava, in sede di esame dibattimentale, di aver fondato la cooperativa insieme a 9 o 10 soci, con la espressa finalità di “combattere il sistema quote latte, ma anche di cercare un gruppo, per andare a vendere sul mercato il nostro prodotto al miglior prezzo” (pag. 16).

La sede legale veniva inizialmente fissata in Treviglio, poi spostata a Melzo. La sede amministrativa veniva fissata in Niviano di Rivergaro, a seguito dell'acquisto del Caseificio San Leopoldo.

La cooperativa si occupava di raccogliere il latte dei propri conferenti e di rivenderlo sul mercato, acquistava farine e mangimi da rivendere ai soci e si occupava anche della produzione in conto lavorazione di grana padano (teste **Pozzali** ud. 24.02.2011).

Con contratto **01.02.2006** (prod. Avv. Guizzardi, ud. 30.09.2010) sempre su iniziativa imprenditoriale di Alessio Crippa, la cooperativa La Lombarda acquistava il Caseificio San Leopoldo al prezzo di circa 4 milioni di euro (teste **Bugo**).

Le quote di proprietà del Caseificio san Leopoldo venivano poste sotto sequestro dalla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, nell'ambito del procedimento ivi istaurato per responsabilità contabile a carico della Lombarda scarl in ordine all'annata lattiero-caseario 2006/2007. In tale occasione il custode giudiziario dr. Nunnari aveva modo di verificare che dai documenti contabili della società emergevano significativi contatti con La Latteria srl (v. *infra*).

Il Collegio Sindacale della cooperativa era composto da Marco Bugo, Paolo Maria Covini e Piergiorgio Gusso (doc. 3 difesa PC).

La presidenza del collegio era stata attribuita dal luglio 2004 a Marco Bugo, sino alle sue dimissioni nel gennaio 2006 (essendo egli passato a svolgere la funzione di consulente per il Crippa nella gestione amministrativa del caseificio San Leopoldo).

A seguito dell'accertamento di reiterate violazioni, con Decreto del Direttore Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. **5940 del 05.06.2007** veniva disposta la revoca della qualifica di primo acquirente in capo alla Lombarda scarl.

Delibera che veniva impugnata innanzi al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Cassano D'Adda, con ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 20, 22, 23 L. 689/81, che si pronunciava dichiarando il difetto di giurisdizione e revocava la sospensione concessa in via cautelare, con sentenza **30.04.2008**, depositata in cancelleria il 16.06.2008 e comunicata ai difensori in pari data. Parallelamente, La Lombarda presentava ricorso al TAR per l'annullamento del decreto di revoca, il TAR Lombardia si pronunciava sulla medesima questione, confermando la revoca a seguito di rigetto del ricorso con sentenza n. **2941 del 21.07.2008** (per tutti doc. difesa Avv. Silvestri prod. ud. 07.10.2010).

Il **25.08.2008** viene modificata la compagine del consiglio di amministrazione, a seguito delle dimissioni presentate da Bonelvio Vitali, Giampaolo Maloberti, Domenico Inzoli, Giovanni Locatelli, Adriano Manenti, con la nomina di Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino, Pierluigi Ranghetti, Pierfrancesco Mellano, Paolo Brigatti. La carica di presidente permane in capo ad Alessio Crippa (cfr. verbale assemblea dei soci, prod. dif. Inzoli).



L'attività amministrativa della cooperativa veniva svolta da alcune impiegate. In questa sede si è appreso, in particolare, di tre impiegate che si sono succedute nel tempo.

Monica Amelli dal marzo 2007 al 31 gennaio 2009; Cinzia Minelle dall'agosto 2007 al gennaio 2009; Elisa Ruggeri da aprile a dicembre 2008, attività poi proseguita per 27 giorni presso la latteria.

Di seguito le dichiarazioni dalle stesse rese in dibattimento dalle quali emerge altresì il profilo operativo della gestione.

**Cinzia MINELLE (ud. 18.11.2010)** riferiva di essere stata dipendente della Lombarda dall'agosto 2007 al gennaio 2009. Aveva poi svolto un ulteriore periodo di collaborazione per circa 15 giorni con la Latteria, senza rapporto di dipendenza (poiché aveva ricevuto una richiesta di collaborazione dal custode dr. Nunnari).

Rivestiva la qualifica di Responsabile Amministrativa, pertanto si occupava di tenere la contabilità, di effettuare la registrazione della prima nota, di effettuare bonifici. Il tutto veniva svolto sotto le istruzioni del Presidente Alessio Crippa il quale la aveva autorizzata all'uso della *password* per accedere ai conti correnti della società ed effettuare operazioni bancarie.

Dai suoi compiti erano esclusi gli adempimenti relativi ai versamenti derivati dal superamento delle quote latte, poiché “su disposizione assembleare non veniva versato il fuori quota e in più anche perché i conferenti facevano ricorso contro la cooperativa per obbligarla a non versare il prelievo”. I ricorsi venivano fatti dal singolo agricoltore contro la cooperativa.

Per quanto a sua conoscenza, l'attività della Lombarda si sviluppava su più fronti: vendeva anche latte “spot” e produceva formaggio grana tramite un caseificio che effettuava la lavorazione. Inoltre si occupava dell'acquisto di farine per uso zootecnico che vendeva ai soci.

Ricordava che dal 01.04.2008 entravano nella cooperativa un centinaio di produttori piemontesi e nell'arco di un paio di mesi cambiava tutta la compagine delle responsabilità sociali “cioè chi aveva i poteri e chi prendeva le decisioni” perché i piemontesi si sono imposti come amministratori assumendo le cariche. Questo nuovo gruppo deteneva la maggioranza, pertanto i suoi componenti hanno preteso di assumere le cariche nel consiglio di amministrazione e hanno preso il sopravvento rispetto al vecchio consiglio. Tuttavia, riferiva ancora la teste, la carica di Presidente della cooperativa veniva deliberatamente lasciata in capo ad Alessio Crippa poiché la sua presenza era necessaria per mantenere la continuità dei rapporti con le banche. Egli era stato privato di rappresentatività, tanto che veniva definito dalla teste stessa come “un fantoccio”.

La carica di vicepresidente, invece, veniva conferita a “uno di loro”. Si era così creata una sorta di contrapposizione tra i soci piemontesi e quelli lombardi.

A sua volta (sempre stando a quanto noto alla teste) Crippa non si è dimesso perché pensava che restando in carica avrebbe potuto cercare di sostenere i soci lombardi che venivano estromessi dai pagamenti dai piemontesi.

Per quanto a sua conoscenza, la teste riferiva che la gestione del caseificio San Leopoldo aveva creato seri problemi economici, perché c'erano stati dei caseifici a loro volta in difficoltà che non avevano effettuato dei pagamenti, quindi era mancata la somma di circa un milione di euro all'operazione economica. I fondi per l'acquisto del caseificio erano stati raccolti accendendo un mutuo, con un finanziamento bancario. Parallelamente i soci versavano 100 euro mensili ciascuno che venivano trattenuti sulle fatture di pagamento del latte.

Il gruppo dei produttori piemontesi, pertanto, voleva disfarsi del caseificio il più velocemente possibile, mentre Crippa voleva pazientare e tentare ancora di salvare l'investimento ed il progetto. Questo era il motivo dei litigi nelle assemblee.

A seguito di tale situazione, anche il suo incarico veniva modificato e veniva incaricata di tenere la contabilità del caseificio San Leopoldo.

Negli ultimi due mesi di attività, inoltre, riferiva di essere stata “messa in mobbing” (“stavo in ufficio a scaldare la sedia”), cosa che si era verificata – a suo parere – perché la consideravano in collegamento con Crippa e non volevano che lei gli riferisse quanto accadeva all'interno della cooperativa.

Pertanto, una parte del suo lavoro veniva attribuito alla sua collega Amelli mentre la competenza relativa ai pagamenti veniva trasferita “al fratello di uno dei consiglieri” Sebastiano Bedino, fratello di Antonino. Parallelamente, la gestione dell'amministrazione veniva attribuita ad Anna Mellano il cui fratello era membro del consiglio di amministrazione.

Dopo la revoca della qualifica di primo acquirente alla Lombarda i soci passavano a conferire alla Latteria.

Ricordava, inoltre, che Gianluca Paganelli si era inizialmente adoperato come mediatore tra le due parti (lombarda e piemontese), poi aveva “preso in mano” la situazione. Voleva creare un ufficio a parte e far confluire nella Latteria solo i vecchi soci ed auspicava che i piemontesi trovassero un altro primo acquirente, ma il suo progetto non si realizzava a causa dell'intervenuto sequestro della Latteria.

Ricordava, ancora, che inizialmente La Latteria aveva la struttura sociale di una srl. In tale prima fase il legale rappresentante della società era Paganelli. Successivamente egli ha mantenuto la procura ma le cariche del consiglio di amministrazione erano andate ad Alessio Piva e “altri due ragazzi” (giovannissimi tra i 18 e i 25 anni): Ivan Barberi e Peter Gimondi.

**Monica AMELLI (ud.11.11.2010)** riferiva di essere stata dipendente della Lombarda dal marzo 2007 al 31 gennaio 2009. Ricordava che quando c'è stato il passaggio alla Latteria non aveva avuto un nuovo contratto ma aveva proseguito in via di fatto restando nella stessa sede e continuando a fare le stesse cose, lei come le sue colleghe Elisa Ruggeri e Cinzia Minelle.

La Lombarda si occupava anche della vendita di "latte spot" (vale a dire della vendita al di fuori dei contratti di somministrazione per partite di latte isolate), aspetto che veniva sostanzialmente gestito da Maloberti. Inoltre, la cooperativa acquistava farine e le rivendeva ai soci. Poi, tramite il Caseificio San Leopoldo faceva fare il grana ad un altro caseificio.

In seguito all'acquisto del Caseificio San Leopoldo, veniva trattenuta mensilmente la somma di 100,00 euro a ciascun conferente.

I prezzi del latte indicati in fattura erano diversi a seconda del caseificio a cui si conferiva. Molte volte i prezzi venivano concordati direttamente tra i conferenti ed i caseifici, altre volte la contrattazione veniva gestita direttamente da Alessio Crippa.

Riferiva che nell'agosto 2008 cambiava il consiglio di amministrazione della Lombarda e veniva emarginato Alessio Crippa e parallelamente la stessa sorte toccava a Cinzia Minelle (con ciò riscontrando le dichiarazioni di quest'ultima sul punto). A seguito di ciò veniva incaricata di assumere le funzioni della Minelle, tanto che veniva messa a conoscenza della *password* per effettuare le operazioni bancarie e le veniva affidata la mansione di comunicare i dati al SIAN. Inoltre, ricordava che nel medesimo periodo Anna Mellano si presentava quotidianamente in ufficio, quale incaricata dal nuovo consiglio di amministrazione di seguire gli avvenimenti in sede, mentre quando era in carica il precedente consiglio di amministrazione, le indicazioni operative le venivano date da Crippa e da Maloberti.

La teste riferiva, ancora, che con l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, la presidenza restava in capo ad Alessio Crippa, ma le decisioni venivano prese dal consiglio stesso, che aveva un orientamento diverso da quello del Presidente. Ricordava, in particolare, Francesco Mellano, Fabrizio Mina, Antonino Bedino e forse Barberis.

Per quanto a sua conoscenza, riteneva che Crippa fosse rimasto in carica perché aveva la conoscenza storica dei clienti e dei caseifici ed aveva preso gli accordi contrattuali per rapporti ancora in corso.

Ad ogni modo, sia col vecchio cda, sia col nuovo (ed ancora con il passaggio alla Latteria) la prassi di gestione era sempre la stessa e "prevedeva che non veniva assolutamente pagato il superprelievo, ma venivano fatti, regolarmente, dei ricorsi, per tamponare questa situazione". I ricorsi venivano promossi dalla cooperativa che organizzava tre luoghi dove raccogliere le firme

dei conferenti (una in Piemonte, una in Lombardia ed una in Emilia) e dava l'incarico agli avvocati.

Precisava che non le era mai stato spiegato come avrebbe dovuto funzionare il sistema secondo la legge e quali adempimenti andavano fatti, quindi aveva ritenuto che fosse normale procedere così. Ad ogni modo in rari casi è capitato che fossero gli stessi conferenti (due o massimo tre), a chiedere il pagamento del superprelievo perchè avevano una cifra irrisoria. In tal caso si era proceduto a dar corso alle richieste.

Il cambiamento del consiglio di amministrazione era dipeso dall'ingresso nella cooperativa La Lombarda di un consistente gruppo di produttori piemontesi (100 o 105), che sono "arrivati in blocco" alla Lombarda perché avevano avuto in Piemonte gli stessi problemi che poi avrebbe dovuto affrontare anche La Lombarda cioè la revoca di primo acquirente. I produttori piemontesi provenivano tutti dalla medesima cooperativa, che era denominata Savoia.

Per far fronte a questa nuova mole di lavoro veniva assunta Elisa Ruggeri.

Ricordava che le fatture del latte venivano pagate interamente. O meglio, si erano verificati dei problemi di liquidità, cosicché non era possibile provvedere al pagamento integrale del dovuto ai produttori, ad ogni modo non si è mai parlato di trattenere dei soldi.

Particolarmente efficace il ricordo della teste in ordine alle vicende legate al passaggio dalla Lombarda alla Latteria: "poi dall'oggi al domani non c'era più Lombarda ma c'era la Latteria, tutti i lavori che prima si facevano per La Lombarda il giorno dopo si facevano per La Latteria. Si sono cambiate tutte le intestazioni delle fatture ma la Lombarda restava come intermediaria".

Ed ancora: Crippa diceva che La Latteria e La Lombarda erano "la stessa identica cosa".

Altrettanto chiara e precisa la descrizione dell'operatività attuata per il passaggio dalla Lombarda alla Latteria: inizialmente c'era "una specie di triangolazione: Latteria figurava come primo acquirente, come intermediario figurava Lombarda, che fatturava direttamente ai caseifici, mentre i produttori fatturavano direttamente a Latteria. Mentre a livello cartaceo, diciamo che il dare avere veniva sistemato, tra Latteria e Lombarda, con una fattura cumulativa, del latte conferito" (pag. 38 trascr.).

A settembre 2008 si passava alla fatturazione diretta alla Latteria. "Si è fatto così perchè per i caseifici la Latteria era sconosciuta". L'unico che aveva rapporti con i clienti era Crippa.

Nel primo periodo i soldi non transitavano neanche nei conti della Latteria quindi non si sarebbe potuto fare la trattenuta del superprelievo neanche volendo. Comunque nessuno si pose il problema perché La Latteria seguiva la stessa filosofia della Lombarda.

Lucidamente, la teste affermava ancora che il passaggio della forma societaria della Latteria, da srl a cooperativa “ posso presumere che fosse proprio una questione legale, di gestione del fuori quota, perché penso che una srl rispetto a una cooperativa, può essere punita in modo differente”. Ricordava, inoltre, che la contabilità veniva poi passata al dr. Bugo di Milano che come commercialista curava la redazione del bilancio, il pagamento delle imposte e simili. Infine, precisava che le indicazioni gestionali per La Latteria sono sempre provenute da Paganelli anche dopo che è diventata cooperativa ed ha avuto il cda con presidente Piva, perché Paganelli aveva mantenuto le deleghe.

**Elisa RUGGERI (ud. 11.11.2010)** riferiva di aver svolto l'attività di impiegata della Lombarda da aprile a dicembre 2008 e di aver poi svolto un ulteriore periodo di lavoro per 27 giorni presso La Latteria.

Quanto all'attività svolta presso La Lombarda, precisava che prendeva disposizioni da Alessio Crippa. Si occupava di fare le fatture per i conferenti della Lombarda e verso i caseifici, ma non faceva le annotazioni in contabilità.

Dal giugno 2008 la Lombarda subiva la revoca della qualifica di primo acquirente ma non ne conosceva il motivo. Riferiva, ancora, di non aver mai avuto disposizioni particolari sulla gestione del fuori quota: “se ne occupava Crippa con gli avvocati”.

Ricordava, inoltre, che nel corso della sua attività lavorativa cambiava la compagine del consiglio di amministrazione della Lombarda. A seguito di tale cambiamento, i poteri decisionali venivano spostati da Crippa al nuovo gruppo, costituito da: Mellano, Mina, Ghislotti e Bedino. Nel medesimo periodo, negli uffici si sono installati Sebastiano Bedino ed Anna Mellano che seguivano le disposizioni del nuovo consiglio di amministrazione.

Dal 31.12.2008 veniva assunta presso La Latteria. Da tale momento riceveva disposizioni da Gianluca Paganelli. Poco dopo si licenziava per questioni personali.

Precisava, ad ogni modo, che tale passaggio non comportava alcun cambiamento nella sua attività quotidiana, tanto che rimaneva fisicamente nel medesimo posto di lavoro in Niviano, presso la sede del Caseificio San Leopoldo dove già operava in precedenza: è “solo cambiato il nome sulla busta paga”.

Pertanto, anche in precedenza, pur essendo dipendente della Lombarda svolgeva attività anche per La Latteria, con le medesime modalità operative.

## 2. La linea del Collegio Sindacale della Lombarda.

Gli accertamenti svolti in sede dibattimentale, consentivano di affermare che il Collegio Sindacale della La Lombarda scarl aveva ripetutamente e, si può dire, sistematicamente, segnalato alla assemblea dei soci ed al consiglio di amministrazione la stringente necessità di provvedere agli adempimenti normativi in tema di quote latte, se non altro al fine di individuare i costi ad essi associati e di renderli manifesti nel bilancio.

Sul punto riferiva nel dettaglio il dr. **Marco BUGO (ud. 04.11.2010)** che conosceva appieno la realtà contabile della Lombarda avendo svolto la funzione di Presidente del Collegio Sindacale dal 1 luglio 2004 fino alle dimissioni nel gennaio 2006, presentate per poter fare il consulente su richiesta di Crippa nella gestione amministrativa dell'acquisto del San Leopoldo.

Quindi dal gennaio 2006 al 2008/2009 svolgeva l'attività di consulente fiscale sia per il Caseificio San Leopoldo sia, poi, per La Lombarda. In tale ultima veste, curava la tenuta della contabilità e predisponendo le bozze dei bilanci, faceva da segretario alle assemblee e stendeva i verbali.

Ebbene, il teste riferiva che il vero problema della cooperativa era il regime delle quote latte.

In contabilità la voce del superprelievo veniva indicato come credito nei confronti dei soci e qualificato come "anticipo su compensazione". A debito veniva indicato "qualcosa tipo debito verso CEE".

Precisava che i Sindaci facevano presente all'assemblea dei soci che a parere del collegio sindacale la normativa non era stata applicata correttamente perché le trattenute andavano fatte mensilmente così come i versamenti. Veniva pertanto segnalato che gli inadempimenti potevano generare sanzioni.

Tuttavia, alla fine dell'anno il consiglio di amministrazione in occasione della redazione del bilancio produceva il provvedimento del giudice di Cassano d'Adda che sospendeva le trattenute e diceva che andavano restituite ai soci, quindi in contabilità le partite venivano azzerate e "nel bilancio non c'erano più".

Il collegio sindacale ha fatto presente la situazione nelle relazioni trimestrali ed in ogni occasione, ma l'assemblea decideva di approvare il bilancio senza tener conto delle segnalazioni. Peraltro, i consiglieri ritenevano che fosse un problema che riguardava il singolo allevatore e non la cooperativa. Al più la cooperativa avrebbe potuto avere responsabilità per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio.

Il teste Bugo ricordava che anche una volta esaminati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Collegio Sindacale riteneva opportuno segnalare la necessità di accantonare le somme corrispondenti alle possibili sanzioni, perché si trattava di provvedimenti provvisori. Dette

somme avrebbero dovuto quantomeno essere quantificate in bilancio con un fondo rischi corrispondente.

Peraltro, il teste ricordava che quanto al bilancio 2005/2006 non vi era alcun provvedimento dell'AG cui far riferimento al fine di giustificare l'omessa trattenuta e l'omesso versamento, tanto che il collegio sindacale aveva segnalato la necessità di iscrivere a bilancio anche il debito verso AGEA per 12 milioni di euro (cfr. doc. PC ud. 30.09.2010).

Ad ogni modo, non ricordava che ci fossero diverse linee o diversi orientamenti circa il fare o non fare le trattenute mensili. Era un *modus operandi* ormai recepito e non servivano i richiami verbali o formali dei sindaci.

Significativa la sua ricostruzione del dato contabile: il socio vendeva il latte alla cooperativa; la cooperativa lo rivendeva al caseificio. Le fatture dei soci conferenti venivano fatte direttamente dalla cooperativa stessa che curava l'amministrazione (prassi diffusa nelle cooperative agricole). Il caseificio pagava la fattura alla cooperativa e, passato qualche giorno perché la somma andasse in valuta, la cooperativa pagava l'intera fattura al produttore. Pertanto, non capitava che ci fossero eccedenze di utili perché appena arrivavano i soldi dai caseifici venivano girati ai soci come "anticipo su compensazione".

Ed ancora: "dal punto di vista dell'importo dei soldi che transitavano tra la cooperativa e il socio, l'importo era sostanzialmente uguale alla fattura e, dal punto di vista, invece, della rilevazione contabile, anziché risultare che era il pagamento della fattura n. 18, veniva scritto che era stato dato un acconto al socio, diciamo, per le forniture, un acconto per la compensazione". Figura che lo stesso Bugo definiva un "artificio contabile" (pag. 44 trascr.).

Il teste riferiva, inoltre, che vista la situazione di incomunicabilità, il collegio sindacale (dopo le sue dimissioni) riteneva opportuno fare una segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico per valutare se ci fossero le condizioni per la liquidazione coatta, ciò a causa del dissesto creatosi dopo l'acquisto del Caseificio San Leopoldo.

Quanto a tale acquisto, il teste ricordava che il Caseificio veniva acquistato nel 2006, al prezzo di 4 milioni di euro, su iniziativa di Crippa che voleva creare una filiera tra produttori e consumatori.

Molti consiglieri non erano d'accordo perché non avevano tempo di occuparsi della gestione del caseificio, essendo tutti soggetti che avevano già un'azienda agricola da gestire. Mentre Crippa si dedicava soprattutto alla cooperativa. Pertanto lo stesso Crippa sollecitava tre successive assemblee dei soci e nell'arco di 6 mesi riusciva ad ottenere il consenso all'operazione.

Tuttavia, la gestione del caseificio comportava un lavoro completamente diverso: trattare con i dipendenti, lavorare il formaggio, collocarlo sul mercato. Cosicché già alla fine del 2007

l'azienda era in *panne* e si erano verificati molti ritardi nel pagamento delle fatture dei soci che non ne volevano più sapere di tale progetto: “quindi per sostenere finanziariamente il caseificio si è andata a indebolire la cooperativa”. “A questo punto la cooperativa era in *panne* e il presidente, non so con che modalità e che rapporti aveva con questo gruppo, diciamo, di piemontesi, ha proposto al consiglio di amministrazione di accogliere la richiesta di un centinaio di allevatori piemontesi, di entrare nella compagine della cooperativa” (pag. 50) cosa che avrebbe incrementato il fatturato e migliorato le condizioni economiche della cooperativa stessa. Quando “i piemontesi” avevano modo di rendersi conto che la gestione del San Leopoldo comportava un ritardo nel pagamento delle fatture reagivano sfiduciando il consiglio di amministrazione, lasciando Crippa quale presidente e cambiando le altre cariche con soggetti di provenienza piemontese (Mellano, Bedino, Mina, Barberis).

Crippa veniva messo in una posizione di netta minoranza e gli venivano tolti tutti i poteri di gestione: “la regia di tutta la gestione finanziaria della cooperativa è passata nelle mani di questo gruppo di piemontesi” anche perché avevano la maggioranza sia nel cda sia in assemblea.

A questo punto il dr. Bugo, che svolgeva la funzione di consulente, riferiva di aver offerto le sue dimissioni poiché era stato nominato dal precedente consiglio, ma l'incarico gli veniva confermato sino al 2009.

L'obiettivo della cooperativa, in questa fase, era di risolvere il “problema San Leopoldo”, obiettivo che veniva perseguito tramite la revoca del consiglio di amministrazione del caseificio e con l'affitto di azienda ad un gruppo di allevatori emiliani.

Precisava, il teste, che anche sotto la gestione del “gruppo dei piemontesi” l'operatività rispetto alle quote latte continuava ad essere la medesima, “ma era l'ultimo dei loro problemi”.

Il teste, inoltre, ricordava che Gianluca Paganelli si era adoperato nella fase dell'acquisto del San Leopoldo (2006) per concordare il prezzo col proprietario per conto del cda della Lombarda. Ne ricordava nuovamente la presenza a seguito della revoca della qualifica alla Lombarda. In particolare, il dr. Bugo ricordava che Paganelli si attivava perché era anche suo interesse riportare la Lombarda *in bonis*, perché vendendo mangimi risentiva anche lui del fatto che gli allevatori non ricevevano il pagamento del latte e così non lo pagavano: “ha dato la disponibilità a subentrare nella qualifica di primo acquirente”. A tal fine ha partecipato ad alcuni cda pur non avendo cariche, su invito dei consiglieri. A fronte di questa disponibilità, Paganelli chiedeva che alcuni produttori lombardi venissero pagati con priorità rispetto ai piemontesi.

Quanto alla operatività dei singoli consiglieri del cda, il teste riferiva che prima dell'arrivo dei piemontesi si occupava di tutto Crippa ed i consiglieri si limitavano ad approvare tutto quello



che faceva. Così Vitali, Locatelli, Maloberti, Inzoli, Manenti, Mondonico, Cossa, Manzoni, Brigatti.

Ricordava che Cossa e Manzoni si erano dimessi, mentre Maloberti invece si era attivato per l'acquisto del San Leopoldo ed era entrato nel cda del caseificio.

Riportava, poi, alcuni ricordi sulle impostazioni soggettive dei consiglieri, nei termini seguenti:

Brigatti era forse l'unico che era rimasto nel cda perché era d'accordo con i piemontesi riguardo al fatto che il San Leopoldo drenava risorse, era critico con Crippa quindi voleva che restasse una rappresentanza dei lombardi su questa linea;

Saluzzo era nel precedente gruppo di Crippa. Vendeva mangimi non era un allevatore. Si dimetteva e non aveva più alcun ruolo attivo;

Mina ha avuto un ruolo particolarmente operativo: assumeva la carica di Vicepresidente della cooperativa e di Amministratore Unico del caseificio, successivamente diveniva liquidatore della Lombarda;

attribuiva a Mondino un ruolo secondario;

quanto a Mondonico, il teste ricordava che egli aveva una posizione molto critica verso Crippa e per questo a un certo punto si dimetteva;

Bedino Antonino, che il teste Bugo ricordava sempre col fratello Sebastiano, veniva descritto come un affermato veterinario ed indicato come il vero coordinatore del gruppo degli allevatori piemontesi. Infatti dava le direttive al cda anche se non aveva deleghe operative (che erano in capo a Mina e Mellano). Aveva carisma e i piemontesi lo seguivano, poi operativamente delegava Mina, Mellano Pierfrancesco, suo fratello Sebastiano ed ancora Anna Mellano che stavano stabilmente a Piacenza a controllare i flussi finanziari. Bugo ricordava che lo stesso Bedino gli aveva raccontato le vicende precedenti all'ingresso alla lombarda ed il particolare il fatto che i piemontesi erano assetati di risorse finanziarie perché avevano avuto i blocchi dai Tribunali per le attività svolte con le cooperative Savoia.

Per quanto noto al dr. Bugo, il gruppo dei piemontesi aveva avuto problemi anche in Friuli.

Ancora, riferiva che il passaggio dalla Lombarda alla Latteria è avvenuto proprio perché la Lombarda aveva avuto la revoca della qualifica di primo acquirente ed era necessario trovare un sistema per continuare ad operare anche perché c'erano molti contratti con i caseifici che andavano onorati. Quindi si era utilizzato "l'appoggio" sulla Latteria che metteva a disposizione il numero di primo acquirente. Tuttavia tale operatività non si avviava come previsto, perché gli accordi richiesti da Paganelli prevedevano che venissero pagati anche i produttori lombardi, mentre i piemontesi erano contrari tanto che, non rispettando gli accordi stessi, prendevano il controllo anche della Latteria.

Ad ogni modo, nel trimestre della prima fase del suddetto passaggio, i soldi non entravano neanche nei conti della Latteria che quindi non avrebbe potuto effettuare le trattenute per il prelievo supplementare neanche volendo.

Riferiva, infine che il Caseificio San Leopoldo ha avuto una fine tragica è stato dato in affitto alla cooperativa Giuseppe Verdi di Piacenza per un canone che non è mai stato incassato.

Analoghi elementi di conoscenza venivano riportati dal teste **Piergiorgio GUSSO (ud. 16.12.2010)**, membro del collegio sindacale della Lombarda, sindaco effettivo sino alla fine del 2005 e successivamente sostituito del dr. Bugo nella funzione di presidente.

Anche il dr. Gusso confermava le ripetute segnalazioni operate dal collegio sindacale per sollecitare il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ad effettuare gli adempimenti richiesti dalla L. 119/2003.

Ricordava il richiamo ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria a giustificazione della linea seguita dal cda, ma ribadiva che tali osservazioni non erano pertinenti ad annate (come il 2005) che non erano state interessate da alcun provvedimento in tal senso.

I rilievi portavano il collegio sindacale a ritenere che il bilancio di esercizio per il 2005 non "rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria" ( relazione del 2006 sull'esercizio chiuso al 31.12.2005).

A questa annotazione Crippa rispondeva: "il presidente Crippa ribadisce che il collegio non ritiene necessario modificare il bilancio, nelle poste discusse dal collegio, né stanziare i fondi rischi richiesti. Provvederà in ogni caso a sottoporre all'attenzione dei soci in occasione della convocata assemblea del 25 aprile le questioni trattate e raccomanda la presenza dei sindaci affinché possano spiegare anche personalmente i loro rilievi."

Anche per gli esercizi successivi, comunque, era evidente che i provvedimenti giudiziari si limitavano a sospendere l'obbligo di trattenuta, sospensione che ben poteva essere revocata. Dunque era necessario operare un accantonamento delle somme, cosa che non venne mai fatta.

Per esempio, il teste ricordava che il 21.12.2007 si apprendeva di un provvedimento giudiziario che revocava la sospensione degli obblighi di trattenuta, ed il collegio segnalava che "l'obbligo di trattenuta del prelievo supplementare di conseguenza è ristabilito dalla data del disposto citato".

Riferiva in ordine ai rapporti tra La Lombarda e La Latteria nei medesimi termini già riportati dal dr. Bugo e precisava che a suo parere La Lombarda sarebbe stata dotata dei fondi necessari per i versamenti ad AGEA, se solo si fossero debitamente operate le trattenute anno per anno. Il mancato versamento ha invece creato una situazione di arretrati preoccupante, che stimava, per il solo primi 5 mesi del 2008 in €10.570.000, 00.

Quanto agli adempimenti richiesti dalla L.231/2001, il teste precisava che non gli risultava fossero mai stati adottati modelli organizzativi di sorta né gli risultava che l'argomento fosse mai stato trattato.

L'operatività della Lombarda veniva ricostruita nei termini che si sono sostanzialmente già esposti anche con le dichiarazioni degli ulteriori seguenti testi.

**Antonio BARBIERI (ud. 18.11.2010)**, allevatore e produttore di latte, riferiva di aver conferito alla Lombarda dal 2003 al 2009 e per un breve periodo alla Latteria. Ricordava che i rapporti per la Lombarda venivano tenuti da Alessio Crippa. Se “splafonava” non subiva alcuna trattenuta: gli veniva pagata l'intera fattura meno lo 0.02% per le spese di cooperativa. Nell'ultimo anno di vita della cooperativa i pagamenti non arrivano più perché c'erano problemi economici. Crippa sosteneva che la questione del superamento della quota poteva essere affrontata per vie legali, infatti provvedeva a metterlo in contatto con gli avvocati che si occupavano di redigere i ricorsi. L'assemblea dei soci della Lombarda era abbastanza unanimamente contraria al pagamento dei fuori quota. Il passaggio alla Latteria è stato una scelta obbligata per cercare di recuperare il debito verso La Lombarda.

**Mario MAZZOCCHI (ud 18.11.2010)** agricoltore e produttore di latte, riferiva di aver conferito dal 2000 alla Galbani che era primo acquirente. Dal gennaio 2006 passava a conferire alla Lombarda perché nel 2005 era arrivato ad un punto di capacità produttiva per il quale la sua quota (QRI) non gli bastava più. Quindi si era affacciato sul mercato in cerca di quote da affittare. Gianluca Paganelli, che conosceva come venditore di mangimi, un giorno si presentava a casa sua e gli prospettava la possibilità di aderire alla Lombarda che aveva la soluzione al suo problema. In particolare: “mi ha spiegato che avrebbe ritirato il latte, sempre la Galbani, però passava tramite loro: praticamente la Galbani fatturava alla Lombarda e dopo la Lombarda fatturava a me”. Paganelli lo aveva quindi accompagnato a Treviglio a firmare per la sottoscrizione alla cooperativa La Lombarda.

Quanto al problema del superamento delle quote “mi han sempre detto di non preoccuparmi, cioè di fare il latte e che ci avrebbero pensato loro; anche quando dicevo e poi se devo pagare le multe? mi han sempre detto di non preoccuparmi, che non le avrei pagate e ci avrebbe pensato la cooperativa”. Nessuno gli ha mai detto di cercare di contenere la produzione. Anzi: “mi dicevano di mettere su più vacche e di aumentare”.

Ricordava che nel maggio o giugno del 2008 aveva ricevuto a casa una comunicazione della Lombarda con la quale veniva invitato ad “andare a firmare” per passare alla Latteria. Successivamente aveva ricevuto dalla Regione Lombardia la comunicazione della revoca della

qualifica di primo acquirente alla Lombarda. Chiedeva spiegazioni e gli veniva detto che “ La Lombarda è passata alla Latteria e che non sarebbe cambiato niente”, “sarebbe cambiato solo il nome sulla fattura”.

**Diego VALANDRO (ud. 28.10.2010)** lavorava nella azienda agricola Valandro Antonio e Silvano gestita dal padre, produttore di latte a Tregasio. L’azienda conferiva il latte alla Lombarda fino al 2003.

Riferiva di aver più volte superato il limite della sua quota e di non aver mai subito alcuna trattenuta. Gli veniva pagata l’intera fattura e il problema si risolveva “facendo ricorso”. Al terzo anno di splafonamento decideva autonomamente di smettere anche perché il prezzo del latte era sceso. I ricorsi venivano preparati presso la sede della cooperativa e quando andavano a firmare i modelli L1 firmavamo anche i ricorsi.

**Massimo CAMBIANO (ud. 03.02.2011)** agricoltore e produttore di latte e carne in un’azienda agricola a gestione familiare, riferiva di aver conosciuto Paganelli ad una fiera di mangimi a Cremona.

Era entrato nella cooperativa La Lombarda nel 2004, mentre in precedenza conferiva alla centrale del latte di Torino. Poiché negli ultimi mesi di campagna gli era capitato di superare la quota e non aveva ricevuto il pagamento del latte per la somma corrispondente si era trovato in difficoltà economiche anche perché era esposto in banca per una fidejussione così decideva di entrare alla Lombarda che era una cooperativa nota per pagare meglio il latte. Esprimeva tutta la sua contrarietà al sistema delle quote latte perché trovava ingiusto che i caseifici potessero comunque ritirare il latte e non pagarlo. Sarebbe stato più giusto che fosse vietato il ritiro stesso del latte, così non si sarebbe alimentato il sistema del fuori quota. La Lombarda “a un certo punto ha perso il numero di primo acquirente e allora so che è nata la Latteria”, alla quale aderiva per poter andare avanti con la cascina.

Quanto al sistema operativo della Lombarda, affermava: “con i ricorsi siamo riusciti ad andare avanti fino ad adesso”.

**Edoardo FELINI (ud. 10.02.2011)** riferiva che dall’82 era titolare, insieme al padre, di un’azienda agricola in Zelo Buon Persico, attività ceduta l’anno scorso al figlio.

conosceva Paganelli quale dirigente di una azienda di mangimi che si presentava in azienda per tale motivo ed incontrava alle fiere ed ai mercati di settore.

nell’82 era partito con 15 vacche ed aveva 5.000 quintali di quota assegnati. A seguito dell’ingresso in azienda anche del proprio figlio, l’attività si era ampliata ma aveva preferito attendere ad aumentare le quote, pertanto, per le prime tre annate si era trovato a superare le quote assegnate, tanto che ha ancora un debito rateizzato di 500.000 euro. Successivamente,

decideva di acquistare quote per un totale di 5.000 quintali pagati 1.380 vecchie lire al litro. Attualmente l'azienda ha 170/180 capi ed ha provveduto ad integrare la propria quota con contratti di affitto.

Ciò posto, riferiva che quando ha dato una parte della azienda al figlio, questi ha voluto iscriversi alla Lombarda perché era una cooperativa che non richiedeva alcun pagamento per l'adesione ed offriva un prezzo del latte leggermente più alto. Il consorzio di Peschiera Borromeo del quale aveva sempre fatto parte, invece, chiedeva allora circa 300 euro a vacca per entrare, attualmente circa 400/450.

la situazione di suo figlio all'inizio era buona perché La Lombarda era forte sul mercato e faceva un buon prezzo. Poi i pagamenti hanno cominciato a diradarsi e la situazione cominciava a diventare complicata perché mancavano i fondi per gli acquisti dei mangimi. Sollecitato dal figlio ad interessarsi ai problemi della Lombarda, decideva di partecipare ad una riunione che si era tenuta a Settala in autunno ed aveva preso atto che lo stesso problema era comune a molti, probabilmente a seguito dell'acquisto del caseificio. I problemi venivano esposti da Bonelvio Vitali in qualità di vicepresidente. C'era anche Paganelli che probabilmente era interessato ai pagamenti dei suoi clienti per essere pagato a sua volta. Inoltre, offriva la propria collaborazione per i "passaggi tecnici" dalla Lombarda alla Latteria.

**Oscar SALUZZO (ud. 03.02.2011)** - fratello dell'imputato Cristiano Saluzzo - riferiva di svolgere l'attività di allevatore di vacche da latte e agricoltore, quale titolare di un'azienda con sede a Scalenghe (mentre il fratello si occupa della vendita di mangimi).

Riferiva di aver conosciuto Gianluca Paganelli come noto rappresentante di una ditta di mangimi che serve molti operatori del settore.

Quanto ai suoi rapporti con la Lombarda, riferiva di essere entrato nella cooperativa nel 2005 o 2004, lasciando il precedente primo acquirente Centrale del Latte di Torino, perché aveva "dei problemi": "nel senso che se io andavo fuori quota, non mi veniva pagato il latte da un caseificio, per questo motivo sono entrato nella Cooperativa la Lombarda". Invitato a esplicitare meglio il suo pensiero, riferiva: "perché, diciamo, queste cooperative si sostituivano al primo acquirente dei caseifici normali e, praticamente, tramite dei ricorsi che avevano ottenuto dai Tribunali e sospensive non versavano la multa ad AGEA, che invece veniva data all'allevatore, per pagare il latte, praticamente" (pag. 35).

Spiegava, ancora, di aver cominciato ad andare fuori quota proprio a seguito dell'ingresso nella Lombarda.

Infatti aveva a sua volta firmato dei ricorsi nel medesimo periodo, che venivano predisposti dal'avvocato Miserotti o dagli avvocati Mapelli e Botasso.

Aveva avuto conoscenza di tale opportunità tramite il passaparola tra allevatori, in particolare provenienti dalle province di Cuneo e Torino.

Segnalava di aver ereditato la propria quota dai propri genitori ai quali era stata attribuita negli anni '80. Da quell'epoca la capacità produttiva per animale era fisiologicamente aumentata (se non altro per il miglior grado di benessere dell'animale stesso) cosicché la quota assegnata era diventata insufficiente. Nell'alternativa tra ridurre i capi di bestiame o dare il latte alla cooperativa aveva scelto questa seconda strada. Avrebbe anche potuto acquistare quote sul mercato, ma in quel periodo il valore era circa il doppio del valore del latte, mentre l'affitto era ancora più alto.

Per quanto a sua conoscenza la medesima scelta era stata operata da un gruppo di almeno venti allevatori nel medesimo periodo.

Come sperato, nel primo periodo riceveva effettivamente il pagamento dell'intero quantitativo di latte fatturato con tempestività e regolarità (a 60 giorni). Più avanti, verso il 2007, veniva acquistato il caseificio San Leopoldo e da quel momento i pagamenti cominciavano a diventare irregolari e dilazionati fino a 120 giorni. Cominciava quindi una lamentela continua che veniva rivolta all'impiegata della Lombarda che si occupava dei bonifici (Cinzia) ed ad alcuni consiglieri della cooperativa, quali per esempio lo stesso Presidente Alessio Crippa e Paolo Maloberti. Le risposte erano sempre del medesimo tenore. Occorreva pazientare sino a che la situazione non fosse migliorata. Cosa che sarebbe dipesa dall'avvio di un mutuo richiesto per finanziare l'acquisto del caseificio. Nel frattempo venivano effettuati pagamenti parziali. Aveva cercato di uscire dalla cooperativa ma si era sentito rispondere che era cambiato lo statuto sul punto del recesso, ed era divenuto necessario un preavviso di un anno. La cosa si protraeva finché alla Lombarda non veniva "tolto il numero di primo acquirente" nell'aprile o maggio 2008. "per le solite motivazioni dei COBAS", "probabilmente perché pagava il fuori quota". Situazione che costituiva un vero e proprio dramma perché a questo punto non veniva pagato più nessuno: "poi lì è subentrata, diciamo, La Latteria, perché lì essendo senza numero di primo acquirente, praticamente, La Lombarda non poteva più commercializzare; allora io non lo so come si siano rivolti a Paganelli". Precisava, dunque, di essere stato letteralmente "trasportato" in Latteria, insieme agli altri soci "il fatto è che noi passiamo da cooperativa La Lombarda a cooperativa la Latteria, o società la Latteria, non lo so nemmeno, perché poi c'è stata un'assemblea".

Dunque nell'agosto/settembre 2008, con l'ingresso di Paganelli si era cercato di prevedere dei piani di rientro.

Ricordava una riunione svoltasi presso un agriturismo di Buriasco (La Fodrera) alla quale avevano partecipato Paganelli, Ranghetti, i Mellano e Bedino ed il tema aveva ad oggetto i conti della Lombarda ed il tentativo di ripianare le perdite. Inoltre, discutevano anche “sul numero di primo acquirente, perché una parte di consiglieri volevano che il primo acquirente fosse ceduto da Paganelli alla Lombarda per far proseguire la Lombarda, invece Paganelli diceva di tenerlo lui, come cooperativa la Latteria, e poi di fare una cosa più equa per tutti”.

**Paolo Maria COVINI (ud. 13.01.2011)** riferiva di essersi occupato professionalmente della La Lombarda scarl, quale dottore commercialista dal Luglio 2004 al gennaio 2006 provvedendo alla relazione di bilancio del 2004. Ricordava che non sono state fatte appostazioni relative alle quote latte, né in attivo né in passivo. Non provvedeva alla redazione del bilancio 2005 perché dava le dimissioni agli inizi del 2006. La mancata appostazione era dovuta al fatto che vi erano pronunce dell'autorità giudiziaria che imponevano di rimborsare le trattenute. Era stata segnalata ai soci l'opportunità di indicare comunque in bilancio gli importi relativi al superprelievo (almeno nel fondo rischi) ma l'assemblea era contraria. È stato accantonato soltanto a fondo rischi la somma corrispondente ad una cartella esattoriale di importo minimo “che non corrispondeva all'effettivo rischio potenziale”.

### **3. La Latteria di Milano srl/sarl**

Come si è sopra accennato, La Latteria di Milano srl emergeva alla conoscenza degli accertamenti investigativi nell'ambito del presente procedimento a seguito delle verifiche contabili effettuate a carico della Lombarda nel corso degli adempimenti svolti in conseguenza del sequestro operato sulle quote di proprietà del Caseificio san Leopoldo, su ordine della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, nell'ambito del procedimento per responsabilità contabile a carico della Lombarda. Parallelamente, analoga segnalazione proveniva dai controlli della Regione Lombardia (teste Cattaneo).

La Latteria di Milano srl veniva costituita il 18.03.1999 a cura del commercialista dr. Baudo. Il capitale sociale veniva sottoscritto dalla fiduciaria FIDIMO Fiduciaria spa (con i fiducianti Dino Fabbrica e Pierluigi Ranghetti). Inizialmente la qualifica di legale rappresentante veniva attribuita a Mariateresa Rimoldi, poi revocata il 31.10.2000 con contestuale nomina di Gianluca Paganelli.

**Il 04.07.2001** la Fidimo Fiduciaria spa cedeva una quota nominale alla EURCO Fiduciaria srl, il cui fiduciante era Gianluca Paganelli.

#### **4. I rapporti tra La Latteria di Milano srl (poi scarl) e La Lombarda scarl**

I rapporti tra le due società sono già stati in parte descritti, nel riportare quanto oralmente riferito dai testi. Sotto il profilo documentale, si può ricostruire quanto segue.

**Il 28.05.2008** veniva convocata l'assemblea dei soci della Latteria per deliberare le dimissioni da amministratore unico di Gianluca Paganelli e la contestuale nomina di Alessio Crippa quale nuovo amministratore. Parallelamente, la società apriva un ufficio amministrativo in Niviago di Rivergaro, presso la sede del caseificio San Leopoldo.

Come si è detto sopra, la revoca della qualifica di primo acquirente in capo alla Lombarda era divenuta definitiva nell'aprile 2008.

**Il 29.05.2008** tale nuova nomina veniva comunicata dalla Lombarda ai propri clienti, tramite lettere appositamente inviate, con le quali si segnalava la sostanziale prosecuzione dell'attività (con il mantenimento dei rapporti contrattuali in corso).

**Il 03.06.2008** La Latteria di Milano srl e La Lombarda scarl stipulavano un contratto di impegno irrevocabile alla cessione di quote (diritto di opzione per l'acquisto), con il quale La Latteria si impegnava alla cessione del 100% delle quote societarie; dell'azienda comprensiva di beni materiali e immateriali; del numero di primo acquirente riconosciuto dalla Regione alla Latteria stessa con decreto 370 del 3 giugno 1999, a favore della Lombarda.

Gianluca Paganelli autorizzava espressamente La Lombarda Scarl ad utilizzare il numero di primo acquirente per tutti gli incumbenti di legge nell'immediatezza e fino alla formalizzazione del contratto di cessione. A tal fine consegnava la *password* di accesso al SIAN per consentire immediatamente l'operatività.

Il prezzo della cessione veniva fissato in €30.000,00.

Detto contratto veniva sottoscritto da Crippa per La Lombarda e da Paganelli per La Latteria. La validità dell'opzione veniva prevista sino al 30 settembre 2008 (cfr. doc. in atti).

**Il 07.06.2008** (richiamato il contratto suddetto) le due società stipulavano un contratto di compravendita di latte crudo con il quale La Lombarda si impegnava a conferire alla La Latteria il latte conferitole dalle aziende agricole associate. Le modalità esecutive del contratto prevedevano espressamente che "La Latteria di Milano srl dotata di qualifica di primo acquirente in base al decreto regionale n. 370 del 03.06.1999 si assumerà tutti gli obblighi di legge previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di quote latte, autorizzando La Lombarda s.c.a.r.l. a provvedervi per suo nome per suo conto con i propri uffici amministrativi e /o contabili". Il contratto veniva sottoscritto da Bonelvio Vitali per La Lombarda e da Alessio Crippa per La Latteria. (cfr. doc. in atti).



**Il 18.06.2008** veniva stipulato un ulteriore contratto di gestione amministrativa tra la Latteria (in nome della quale sottoscriveva Crippa) e La Lombarda (in nome della quale sottoscriveva Giampaolo Maloberti come “un consigliere”). Vi si legge: “come d'intese con la presente incarichiamo e autorizziamo la La Lombarda soc. coop. a nostro nome e per nostro conto alla gestione amministrativa della fatturazione, degli incassi e dei pagamenti delle forniture di latte, sulla base dei dati in nostro possesso e/o che sarà nostra cura farvi avere, dandovi a riguardo sin d'ora scarico di responsabilità per eventuali manchevolezze a voi non imputabili. Di tali fatturazioni incassi e pagamenti cederete rendiconto mensile (...).

Per tale attività veniva previsto un compenso pari all'1% degli incassi e dei pagamenti effettuati oltre le spese vive (cfr. doc. in atti).

**Il 30.06.2008** i fiducianti della Latteria Paganelli, Fabbrica e Ranghetti, chiedevano alle società fiduciarie di inviare una convocazione di assemblea straordinaria per il 10.07.2008 (v. missiva in pari data da Paganelli alla Eurco e da Fabbrica e Ranghetti alla Fidimo).

**Il 10.07.2008** – a seguito di assemblea straordinaria convocata dalla Latteria di Milano srl, con le modalità sopra indicate – veniva deliberata la revoca di Alessio Crippa dalla carica di Amministratore Unico e la contestuale nomina di Gianluca Paganelli – in tale occasione la sede amministrativa della società veniva spostata a Rivergaro.

**Il 25.08.2008** si svolgeva la assemblea ordinaria dei soci della La Lombarda scarl. Dal verbale della seduta risultavano presenti oltre ad Alessio Crippa: Gianpaolo Maloberti, Bonelvio Vitali, Domenico Inzoli e Andrea Barberis. L'assemblea prendeva atto delle dimissioni dal consiglio di amministrazione di Bonelvio Vitali, Domenico Inzoli, Giampaolo Maloberti, Giovanni Locatelli, Adriano Manenti e Andrea Barberis. Venivano nominati in loro vece: Pierluigi Ranghetti, Antonino Bedino, Paolo Brigatti, Pierfrancesco Mellano, Fabrizio Mina e Guido Mondino.

**Il 27.08.2008** il consiglio di amministrazione della Lombarda si riuniva presso la sede amministrativa in Niviano di Rivergaro (presso il Caseificio San Leopoldo). Dal verbale della seduta risultavano presenti: Pierluigi Ranghetti, Antonino Bedino, Fabrizio Mina, Paolo Brigatti, Pierfrancesco Mellano, Guido Mondino. Oltre al Presidente del CdA Alessio Crippa. Cristiano Saluzzo assisteva al consiglio senza carica. In tale sede veniva deliberata la revoca dei poteri precedentemente conferiti ad Alessio Crippa, con sostituzione degli stessi con quelli meglio elencati nel verbale della riunione (si tratta, sostanzialmente di poteri di rappresentanza esterna della cooperativa con facoltà di firma). Fabrizio Mina veniva nominato vice presidente e gli venivano conferiti poteri più ampi di quelli del presidente (ivi compresa la facoltà di effettuare pagamenti).

Paolo Brigatti veniva nominato Consigliere Delegato.

**Il 26.09.2008** le quote della Eurco Finanziaria venivano intestate nuovamente a Gianluca Paganelli.

**Il 09.10.2008** le quote dell'intero capitale sociale della Latteria venivano cedute da Paganelli tramite la Fidimo ai signori Piva, Barberis e Gimondi. Tali passaggi di proprietà di quota tuttavia non venivano riportati sul libro soci ( come evidenziato dal custode giudiziario dr. Nunnari nella relazione 24 aprile 2009 in atti). Nello stesso giorno la forma sociale della La Latteria di Milano veniva trasformata in società cooperativa a responsabilità limitata. Gianluca Paganelli si dimetteva dalla carica, veniva nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto dai tre nuovi soci Piva, Barberis e Gimondi.

**Il 18.12.2008** La Latteria di Milano scarl conferiva poteri disgiunti ai membri del Consiglio di Amministrazione composto da Piva, Barberis e Gimondi, nonché nominava Gianluca Paganelli quale procuratore per l'ordinaria amministrazione (cfr. verbale del consiglio di amministrazione in pari data).

Con decreto n. 760 **del 30.01.2009** la Regione Lombardia revocava la qualifica di primo acquirente alla La Latteria di Milano scarl, revoca che veniva notificata nel febbraio 2009.

**Il 09.02.2009**, in esecuzione di ordinanza di sequestro preventivo pronunciata dal GIP di Milano dr. Manzi in data 04.02.2009, la società veniva sottoposta a sequestro.

La linea di demarcazione dei rapporti tra le due società ricostruita documentalmente, già sufficientemente esplicita, ha trovato una letterale chiave di lettura nell'esame del **teste Fabrizio BAUDO (ud. 17.02.2011)** commercialista della Latteria sin dalla sua nascita, su incarico di Paganelli. Aveva fatto la sua conoscenza nel '97 tramite il suo socio Dino Fabbrica e nel '99 veniva incaricato di costituire la srl.

La società era intestata ad una fiduciaria, di proprietà in pari quote dello stesso Paganelli, oltre che di Dino Fabbrica e di Pierluigi Ranghetti.

Il progetto commerciale della società mirava ad introdurre in Italia la vendita di latte *door to door* sulla falsariga del sistema anglosassone. Era stata adottata una fiduciaria per questioni di marketing perché i soci – ed in particolare Ranghetti – erano già nel ramo del latte e volevano evitare sovrapposizioni di immagine.

Con la costituzione della Latteria veniva avviata la procedura per il riconoscimento della qualifica di primo acquirente, che veniva seguita dalla sua collaboratrice sig.ra Rimoldi assistita dal sig. Ranghetti “che la accompagnava sempre, perché noi non eravamo esperti, e non lo siamo tuttora, di questo argomento”.

Il progetto però non decollava perché i soci non trovano i finanziamenti sufficienti, cosicché già nel 2000 La Latteria sospendeva la sua operatività.

Nel maggio del 2008, Paganelli gli comunicava che a seguito di “intercorsi accordi” (in forza dei quali aveva in programma di cedere le quote) egli “non doveva” più essere amministratore della Latteria e lo sollecitava a convocare un’assemblea per nominare in sua vece Alessio Crippa. Si teneva pertanto l’assemblea del 28.05.2008 con la quale, appunto, Crippa veniva nominato amministratore.

Nel luglio 2008 Paganelli gli esponeva nuovamente che la latteria aveva problemi di gestione, indicandoli, seppure vagamente, nel fatto che il latte non veniva pagato in maniera uniforme così che si erano creati malumori tra i produttori piemontesi e lombardi che ricevevano trattamenti differenziati.

Quindi egli veniva nuovamente incaricato di convocare una assemblea ai fini di revocare la nomina di Crippa. Cosa che si verificava il 10.07.2008, con una assemblea svoltasi nel suo studio, nel corso della quale, appunto, veniva richiesto a Crippa (che si era presentato con l’avv. Miserotti che cercava di parlare al posto suo e veniva messa alla porta) di rassegnare le dimissioni. In quel momento, in assenza di altre persone, l’assemblea nominava quale amministratore Gianluca Paganelli. In tale occasione la sede della società veniva spostata in Rivergaro e l’amministrazione della società veniva seguita dall’impiegata della Lombarda.

Il teste ricordava di aver segnalato a Paganelli l’opportunità di comunicare agli enti il cambio di amministratore e di richiedere la consegna dei documenti, ma non riusciva ad averli da Crippa, tanto che si rendeva necessario fare una denuncia (agosto 2008).

Ne seguiva un periodo molto movimentato perché i produttori di latte erano molto agitati a causa delle tensioni tra piemontesi e lombardi, tanto che spesso si presentavano in delegazione sotto il suo ufficio. Paganelli cercava di gestire la situazione sperando di far ripartire la latteria.

In tale contesto, Paganelli gli chiedeva di procedere alla trasformazione della srl in scarl, perché l’idea era quella di trasferire a tutti i produttori le quote” (pag. 20 trascr.). Per semplicità, dunque, pensò di far trasferire le quote dalle tre fiduciarie a tre rappresentanti nominati dai produttori (soci conferenti della cooperativa) che venivano individuati in Barberis, Piva, e Gimondi (quest’ultimo però diede le dimissioni poco dopo).

L’operazione veniva perfezionata il 09.10.2008 davanti al notaio Lainati e subito dopo veniva svolta l’assemblea per la trasformazione da srl a scarl. Il passaggio successivo doveva vedere il trasferimento delle quote dai tre rappresentanti a tutti i soci, ma non venne effettuato per l’intervento del sequestro con la nomina del dr. Nunnari quale custode ed amministratore giudiziario.

Sul tema dei rapporti tra La Lombarda e La Latteria, vanno anche ricordate le seguenti testimonianze.

**Chiara MACCABELLI (ud. 13.01.2011)**, libera professionista nella zona di Crema sul mercato agroalimentare, riferiva di aver collaborato con la Dairy Line (società tramite la quale Paganelli vendeva mangimi animali) dalla fine del 2006 ad oggi riferendosi a Paganelli ed a Dino Fabbrica. Era a conoscenza del fatto che Paganelli aveva partecipato a dei consigli di amministrazione della Lombarda pur non ricordando come l'avesse saputo. Riteneva che Paganelli si fosse interessato per far sì che alcuni produttori di latte ottenessero il pagamento di quanto dovuto loro con maggior regolarità. Il suo interesse era collegato al pagamento del mangime che forniva agli allevatori.

**Maurizio GALLI (ud. 10.02.2011)**, consulente aziendale, ricordava di aver conosciuto Gianluca Paganelli nel 2008 e di essere stato incaricato da alcuni soci della Lombarda di svolgere una consulenza sulle questioni economiche e amministrative della cooperativa perché c'erano problemi economici con particolare riferimento ai pagamenti dei conferenti che venivano effettuati in modo disomogeneo, sia quanto a termini di pagamenti sia quanto a prezzo del latte al litro. Situazione che ha effettivamente riscontrato in concreto a seguito di due sopralluoghi nella sede della cooperativa dove esaminava i documenti contabili (contabilità che peraltro non era "pienamente conforme" all'attività effettiva). Ricordava di aver verificato che erano avvantaggiati i soci provenienti dal Piemonte rispetto ai lombardi. I problemi erano legati anche all'acquisto di un caseificio che i soci avevano sottoscritto senza conoscere le condizioni.

Nell'occasione, Paganelli gli aveva riferito che aveva intenzione di segnalare la cosa alla Guardia di Finanza e che aveva avuto problemi a ricevere i libri contabili, motivo per il quale aveva presentato una denuncia.

**Fabio LEONARDI (ud. 10.02.2011)** riferiva di essere amministratore delegato della Igor, azienda che produce gorgonzola a Cameri, (Novara) e di essersi per lungo tempo rifornito di latte dalla cooperativa La Lombarda. Si occupava personalmente della stipulazione dei contratti di acquisto del latte: "uso una metodica univoca, per singoli conferenti e gruppi di cooperative: pretendo sempre la presenza di un presidente della cooperativa, accompagnato da un membro qualificato, quindi membro del c.d.a. o membro che ha una delega a trattare il latte; quindi ho sempre trattato con Crippa, accompagnato da una o due persone, ma Crippa come presidente era sempre presente". Ricordava che in qualche occasione alla suddetta trattativa per il prezzo del latte aveva partecipato anche Gianluca Paganelli.

Il latte veniva ritirato per conto della Igor da un trasportatore specializzato. Poiché la sua azienda produce un prodotto DOP, si serve di fornitori qualificati ed il latte è controllato ripetutamente. “Il parametro primario di validazione della cooperativa è la verifica dell’autorizzazione di primo acquirente”. Inoltre, essendo a sua volta primo acquirente, nelle aziende che si pongono come sue dirette conferenti controlla la quota di assegnazione, l’autorizzazione sanitaria e quant’altro. Mentre per gli acquisti da soggetti a loro volta primi acquirenti non si interessava del fatto che il latte fosse o meno fuori quota, perché la cosa andava gestita direttamente dal primo acquirente. Riferiva, ancora, che più di recente aveva ricevuto latte anche dalla cooperativa La Latteria di Milano.

Ricordava di aver ricevuto notizia della revoca della qualifica di primo acquirente alla Lombarda e di aver quindi scritto alla cooperativa per avere chiarimenti. Gli veniva risposto che la revoca era intervenuta per “problemi di relazione con la provincia piuttosto che con la regione” e gli è stato riferito che la latteria, che era munita della qualifica di primo acquirente avrebbe proseguito l’attività “i rapporti sarebbero passati tramite La Latteria”. Dopo aver verificato che La Latteria fosse munita della qualifica di primo acquirente, quindi, aveva proseguito acquistando da tale società, finché non interveniva la revoca anche nei suoi confronti.

Riferiva, ancora, che era prassi comune che il primo acquirente potesse anche non essere un trasformatore “ci stava che una cooperativa di produttori, per scelta loro, non si era attrezzata di strutture di trasformazione e preferiva collocare il latte direttamente alle aziende; cioè era nella prassi comune”.

Ancora, ricordava tra i suoi clienti storici anche la cooperativa Santangiolina e la Cooperativa Melzese e precisava che dopo la revoca della Lombarda e della Latteria aveva necessariamente aumentato gli ordini anche a queste due cooperative.

**Angelo Pietro LOMBARDINI (ud. 13.01.2011)** riferiva che nel 2006 aveva un incontro con Crippa (insieme a Maloberti), il quale gli si presenta come presidente di una grossa cooperativa che operava nel settore lattiero caseario e stava valutando la possibilità di acquistare un caseificio perché voleva diversificare l’attività. Gli veniva quindi richiesto un progetto industriale di fattibilità, successivamente all’acquisto del caseificio, prestava la propria attività professionale come consulente. Ricordava che Crippa era responsabile della gestione finanziaria del caseificio san Leopoldo. Conosceva Paganelli da 20 anni perché aveva lavorato nel settore dei mangimi.

Nell’agosto 2008 aveva avuto occasione di leggere un fax con il quale La Latteria di Milano chiedeva che i pagamenti del latte venissero fatti direttamente alla stessa invece che alla Lombarda.

**Alberto DALLASTA (ud. 17.02.2011)** riferiva di occuparsi dell'acquisto di latte per la società Italatte (società del gruppo Lactalis Italia, proprietaria dei marchi Galbani, Invernizzi, Locatelli e Cademartori). In tale mansione aveva avuto modo in più occasioni di acquistare latte dalla lombarda e ricordava che normalmente stipulava i contratti col sig.Crippa, mentre non aveva mai contrattato con Barberis e Saluzzo, che non conosceva.

Con particolare riferimento alla posizione di Domenico Inzoli, infine, vanno ancora ricordate le testimonianze di Morena Saltini ed Eleonora Lucardi.

**Morena SALTINI (ud. 03.02.2011)** era la commercialista di Inzoli e della sua azienda agricola. Era stata contattata per un parere sulla opportunità o meno di aderire al regime IVA agevolato. Inzoli aveva fatto ingenti investimenti nel quinquennio precedente e voleva accertare se poteva recuperare l'IVA successivamente. Aveva anche acquistato quote latte per circa 1.200.000.000 di vecchie lire. Inizialmente Inzoli conferiva alla Galbani, poi alla Brescialat, poi, ancora, alla Cademartori. A causa del mancato rispetto di un accordo in tempi vicini al conferimento da parte della Cademartori, Inzoli si era trovato costretto a cercare un nuovo primo acquirente con una certa urgenza. Così aveva cominciato a conferire alla Lombarda.

La teste riferiva che attualmente Inzoli vanta un credito di circa €700.000,00 dalla Lombarda. Le risultava, inoltre, che Inzoli avesse fatto ingresso nel consiglio di amministrazione della cooperativa e ricordava che non le sembrava che avesse cognizione di cosa significasse assumere una carica, tanto più che le era già nota la situazione debitoria dell'Inzoli nei confronti della cooperativa, cosicché si era già prospettata la possibilità che la società andasse male. Aveva quindi chiesto al suo collega Bugo, commercialista della Lombarda, di poter vedere copia dei verbali che Inzoli aveva sottoscritto.

Riferiva, inoltre, che Inzoli vanta un credito di circa 250.000,00 euro anche nei confronti della La Latteria.

Non era a conoscenza del fatto che Inzoli fosse anche consigliere del caseificio San Leopoldo.

Una volta visti i verbale aveva parlato con Inzoli e gli aveva fatto presente quali fossero gli oneri derivanti dalla carica.

**Elenora LUCARDI (ud. 03.02.2011)** riferiva di essere la ex moglie di Domenico Inzoli. Prima della separazione lavoravano insieme, pertanto confermava l'acquisto delle quote per 12.000 quintali perché avevano voluto incrementare l'attività ed ampliare l'azienda. Fino al 2002 conferivano il latte prodotto dalla propria azienda alla Brescialat. Per quanto a sua conoscenza, la loro produzione non aveva mai superato la quota assegnata. Avevano poi convenuto di passare a conferire alla Cademartori ma si erano verificati alcuni problemi nella attuazione degli

accordi stabiliti con tale caseificio, cosicchè il marito decideva di passare alla Lombarda ma questo non comportava un aumento di produzione o il superamento della quota. Riteneva che Inzoli avesse avuto problemi di superamento della quota solo dopo che gli era stata tagliata del 75% la quota B. Ad ogni modo, affermava di essere a conoscenza di una cartella esattoriale per 320.000 euro per la quale Inzoli ha aderito alla rateizzazione.

Ricordava che Inzoli aveva assunto la carica di consigliere del consiglio di amministrazione presso la Lombarda a seguito delle dimissioni di altro consigliere, cosicchè Inzoli era stato individuato come il primo dei non eletti. Riteneva che si fosse fatto convincere da Crippa del quale era amico.

Riferiva che due o tre incontri del cda si erano svolti a casa loro. I consiglieri chiedevano spiegazioni sullo stato di sofferenza del caseificio.

Dopo l'acquisto del caseificio La Lombarda cominciava a non pagare più, tanto che Inzoli aveva un credito di €700.000. Anche lei stessa aveva telefonato a Crippa per sostenere il marito e pretendere ei pagamenti (tel. 3582 dell'11.11.2008 v. infra).

Riferiva, infine, che Inzoli non era d'accordo con il passaggio alla Latteria, dopo la revoca della Lombarda. Quando la cosa si è prospettata concretamente dava le dimissioni.

#### *L'ATTIVITA' INVESTIGATIVA: LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E I SEQUESTRI*

Si è già richiamato in apertura il quadro iniziale dell'attività investigativa e lo schema operativo degli accertamenti svolti dal Comando della Guardia di Finanza. Il Capitano **Chietera** ne ha delineato gli aspetti organizzativi e gli esiti raccolti.

Richiamando ancora il suo esame testimoniale (**ud. 04.11.2010**) egli riferiva di avere sostanzialmente riscontrato la carenza del requisito della commercialità in capo alla La Lombarda scarl (requisito, come si è visto, richiesto dalla legge per la assunzione della qualifica di primo acquirente), atteso che la cooperativa si limitava a una mera tenuta della contabilità ed i rapporti commerciali venivano intrattenuti direttamente tra il produttore ed il caseificio destinatario del latte.

Inoltre, segnalava ancora il Cap. Chietera, la cooperativa era priva di effettiva finalità mutualistica perché non distribuiva i propri proventi in modo uguale tra tutti i soci ma praticava prezzi diversi secondo i contratti fissati con i caseifici.

Riferiva, poi, che l'esame della documentazione sequestrata consentiva di affermare che le fatture del latte venivano pagate integralmente e l'assemblea dei soci, malgrado le segnalazioni del collegio sindacale, approvava i bilanci all'unanimità.

Il M.llo della GdF **Flavio Nardini (ud. 11.11.2010)**, riferiva in ordine all'attività di intercettazione telefonica.

In particolare, ricordava che inizialmente le operazioni avevano avuto ad oggetto l'utenza cellulare intestata ad Alessio Crippa e l'utenza cellulare intestata a Gianluca Paganelli, cui si era poi aggiunta l'utenza fissa del Caseificio San Leopoldo. Per un breve periodo a tali utenze si era ancora aggiunta quella intestata a Cinzia Minelle, poiché era emerso che essa fosse in uso ad Alessio Crippa.

Precisava che non vi era alcun dubbio circa l'effettiva titolarità delle suddette utenze, poiché erano direttamente intestate ai soggetti sottoposti ad accertamento. Inoltre, nel corso delle conversazioni, i soggetti si presentavano in più occasioni con nome e cognome. L'intensa attività di ascolto, infine, consentiva agli operanti di dare ulteriore riscontro ai dati suddetti, tramite il riconoscimento diretto delle voci degli interlocutori.

Più precisamente, il teste teneva a riferire che non ricordava con precisione se l'utenza in uso al Paganelli fosse intestata a lui stesso o alla sua società di distribuzione di mangimi Dairy Line, ma ricordava con precisione che l'utilizzatore di tale utenza si presentava in più occasione come Gianluca Paganelli.

Ad ogni modo, giova segnalare sin d'ora, ciascuno degli interlocutori direttamente sentiti in sede dibattimentale confermava l'utilizzo dell'utenza e ricordava direttamente le conversazioni sottopostegli. Tramite la lettura delle trascrizioni perizialmente acquisite, inoltre, si poteva riscontrare direttamente che effettivamente spesso gli interlocutori si presentavano con nome e cognome. Inoltre, va rilevato che sono qui stati acquisiti tutti i decreti di autorizzazione delle operazioni di intercettazione e di proroga delle stesse, a verifica della ritualità delle operazioni.

Si ritiene utile, seguendo la falsariga dell'attività di ricostruzione dibattimentale dei fatti, esporre sin d'ora il contenuto delle conversazioni ascoltate nel corso dell'esame del teste Nardini, al fine di consentirne una valutazione complessiva.

Ad ogni modo esse verranno richiamate ogni qualvolta sono state riportate le dichiarazioni dei diretti interessati.

Dunque in sede dibattimentale, nel corso dell'esame del M.llo Nardini, venivano ascoltate le seguenti conversazioni.

**Prog. 1015 del 22.10.2008 ore 13.12** tra Gianluca Paganelli ed il funzionario del Ministero delle Politiche Agricole Antonio Vizzaccaro – nel corso della quale Paganelli racconta a



Vizzaccaro che La Lombarda ha subito la revoca della qualifica di primo acquirente e lui gli “ha prestato il numero di primo acquirente”;

**Prog. 2622 del 5.11.2008 h. 19.17** tra i medesimi soggetti: Paganelli chiede a Vizzaccaro di esprimere le sue valutazioni sul ricorso presentato dalla Coldiretti, che gli aveva in precedenza mandato via mail, Vizzaccaro, nell’espone la propria opinione, ritiene che il sistema è stato inventato per non pagare le quote latte. Paganelli conferma; i due, inoltre, fanno riferimento all’opportunità di far leggere il ricorso a Fabio Raineri ed a Roberto Cavaliere;

**Prog. 442 del 21.10.2008 h. 12.46** tra Alessio Crippa e Cristiano Saluzzo. Crippa, nel commentare con Saluzzo una riunione da poco tenutasi, afferma: “io ho difeso i consiglieri e il Presidente. Il Presidente ha pagato 150 milioni di euro di... è andato fuori quota, punto!”. Ed ancora: “allora noi abbiamo pagato del latte che non potevamo pagare e per pagarlo abbiamo fatto certe operazioni, punto! (...)”;

**prog. 1323 del 27.10.2008** tra Alessio Crippa e tale Marco Grassi, il quale racconta a Crippa di aver ricevuto un pagamento dalla Mellano, che non teneva conto “del San Leopoldo”. Nel corso della conversazione dice: “insomma, ho parlato della cooperativa, ho detto no? Perché non ha senso che... che senso ha che tutti i soci vanno dai singoli, diciamo acquirenti e trattare il prezzo? Cioè non ha ... eh ma questa – ha detto la Mellano – è una cooperativa, è nata per aggirare le quote, il sistema quote. Cioè ma che risposte del cazzo sono? Cioè gli ho detto: perché non è mica giusto che io prenda il 34, un altro prende il 42, l’altro ... cioè si va a trattare il prezzo con tutti, ci va una persona, un responsabile e poi si fa la media di tutti – gli ho detto – questo qua è lo spirito della cooperativa gli ho detto così. Eh ma no, ma la cooperativa, La Lombarda è nata per aggirare le quote, punto e basta”;

**Prog. 1934 del 31 .10.2008 h. 09.18** tra Alessio Crippa e Cinzia Minelle, con la quale la Minelle avvisa Crippa del fatto che sono arrivate 34 cartelle esattoriali tutte dei piemontesi, che riguardano tempi precedenti alla fatturazione da parte della Latteria. Cinzia Minelle dice: “questo è il famoso discorso perché non è mai stato trattenuto il fuori quota e quella lì è una bella cazzata che avete sempre fatto” e Crippa: “eh, ho capito le cooperative le abbiamo fatte apposta eh per pagare il latte fuori quota eh?”;

**Prog. 3588 del 13.11.2008 h. 09.44** Paganelli, parlando con tale Fabrizia, racconta che Locatelli vorrebbe ricevere i pagamenti arretrati. In tale contesto Paganelli spiega che la Lombarda e La Latteria sono la stessa cosa e che non si è pagato il fuori quota;

**Prog. 1611 del 29.10.2008** tra Alessio Crippa e Giampaolo Maloberti: parlando della situazione dei pagamenti e di Paganelli, Crippa ricorda a Maloberti che i bonifici li faceva La Lombarda

per La Latteria di Milano “le password non ce le hanno eh? Non gliele han mica date”. E Maloberti precisa che “il mese di giugno era ancora Lombarda”;

**Prog. 3582 dell’11.11.2008 h. 10.08** tra Alessio Crippa ed Eleonora (identificata per la moglie di Domenico Inzoli), la quale si lamenta del fatto di non riuscire a sapere a chi è stato venduto il suo latte, di avere il sospetto che non fosse stato destinato al Caseificio San Leopoldo come concordato e chiede un incontro chiarificatore con Crippa, Anna Mellano e Paganelli, anche per capire per che motivo alcuni conferenti vengono pagati e lei no.

**Prog. 4862 del 25.11.2008 h. 22.52** tra Chiara Maccabelli e Gianluca Paganelli, il quale dice: “in realtà ha sul groppo 150 milioni di superprelievo eh! Vuol dire che gli ha dato agli allevatori un po’ di soldi eh, in questi anni, capito?”; la Maccabelli risponde: “scusa, cioè, deve rispondere in prima persona quel personaggio”; e Paganelli: “certo, ma lui infatti, come presidente della cooperativa, è chiaro che è... coobbligato con ... anche lui, capito? Verso l’AGEA, (...)”;

Infine, il M.llo **Walter Calasso (ud. 11.11.2010)** riferiva in ordine all’attività relativa ai sequestri.

In particolare, il 09.02.2009 dava esecuzione al sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Milano dr. Manzi, con ordinanza del 04.02.2009.

In tale contesto, riferiva il teste, veniva sottoposta a sequestro documentazione fiscale, non fiscale e bancaria, che veniva esaminata dagli operanti della GdF per circa 10 giorni per poi essere consegnata al custode giudiziario dr. Nunnari.

Dall’esame dei documenti emergeva che La Lombarda aveva un volume di affari di 40/46 milioni di euro. I bilanci erano redatti conformemente alle forme legislative e le fatture venivano curate dal personale della Lombarda per i soci conferenti. Tuttavia, nella contabilità non c’era la “prima nota”, mentre erano presenti il libro giornale, i registri IVA e le fatture.

L’operatività riscontrata veniva così descritta: il produttore fatturava il latte conferito alla Lombarda, con una fattura che materialmente veniva confezionata dal personale della Lombarda stessa sulla base delle distinte di conferimento latte o di lettere del vettore. Poi la Lombarda fatturava al caseificio al quale il latte veniva materialmente conferito (in tale fattura veniva indicato il nome del socio conferente che aveva fornito il latte). Il caseificio, quindi, pagava la fattura alla Lombarda, cosicchè le somme corrispondenti entravano sui suoi conti. Successivamente (con una decurtazione di 100 euro, a partire dal 2004), nel giro di pochi giorni, La Lombarda “girava” i soldi ai conferenti nell’intero importo.

Il teste **Nardini** aggiungeva che dall'esame della documentazione bancaria si aveva poi conferma che i bonifici provenienti dalla La Lombarda da un certo punto in poi venivano sottoscritti da Sebastiano Bedino.

Quanto alla La Latteria di Milano, il teste **Calasso** ricordava che la società era comparsa sulla scena dopo la revoca della qualifica di primo acquirente a carico della Lombarda ed era intestata a due soci che erano rappresentati da società fiduciarie.

Infine, il M.llo Calasso aveva verificato la sussistenza di uno scambio di mail tra Gianluca Paganelli e Antonio Vizzaccaro, che il quale il primo inviava al secondo copia dell'atto di citazione della Coldiretti (oggetto di conversazione telefonica prog. 2622 del 05.11.2008 più sopra riportata).

A fini di completezza, si ricorda che a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, con ordinanza in data 04.02.2009 il GIP presso il Tribunale di Milano dr. Manzi - considerato che per ciascuna delle ipotesi in contestazione è prevista normativamente la confisca del prezzo o del profitto del reato o comunque la confisca per equivalente di beni e valori appartenenti ai responsabili degli enti (artt. 640 quater in rel. all'art. 322 *ter* cp e 19 D.L.vo 231/2001) -

disponeva il sequestro preventivo di:

- a) Somme di denaro, rapporti bancari, crediti commerciali vantati nei confronti di clienti, beni mobili e immobili, intestati a
  - LA LOMBARDA s.c.a.r.l. sino a concorrenza di €2.220.630,58
  - LA LATTERIA DI MILANO srl fino a concorrenza di €8.519.742,36
- b) Per l'equivalente del profitto del reato, somme di denaro, rapporti bancari, beni mobili ed immobili intestati a:
  - CRIPPA Alessio, fino a concorrenza di €90.740.372,94
  - PAGANELLI Gianluca, fino a concorrenza di €8.519.742,36

Nonché il sequestro preventivo delle predette aziende.

Il sequestro, come si è detto, veniva eseguito il 09.02.2009 a carico delle suddette società e personalmente degli imputati Alessio Crippa e Gianluca Paganelli ed aveva ad oggetto i beni meglio descritti nei relativi verbali (in F2. Beni immobili e mobili, nonché la somma iscritta a libretto n. 438295, in atti).

I beni così sottoposti in sequestro venivano custoditi ed amministrati in gestione dal custode giudiziario dr. Nunnari, nominato dal GIP dr. Manzi il 04.02.2009 contestualmente al sequestro preventivo. Il dr Nunnari veniva poi sostituito dalla dr.ssa Barbara Cardia in data 21.05.2010 a seguito delle sue dimissioni, rassegnate il 30.03.2010 per motivi di salute (GIP dr.ssa di Censo).

La nomina veniva conferita anche ai sensi dell'art. 104 bis disp. Att. nel frattempo entrato in vigore .

I suddetti amministratori giudiziari, ai sensi dell'art. 104 bis disp. Att. provvedevano dunque a redigere le relazioni sullo stato del patrimonio in sequestro e sull'attività di gestione, rispettivamente l'11.06.2010 (dr. Nunnari) ed il 19.11.2010 (dr.ssa Cardia).

Già con ordinanza 18.09.2009 il GIP disponeva il dissequestro e la restituzione di somme vincolate a carico della Latteria di Milano corrispondenti al 40% dei crediti a favore delle aziende produttrici di latte che fossero risultate in regola con il versamento dei prelievi ad AGEA nonché in egual misura di quelli dei fornitori di beni e servizi. In tale occasione il dr. Manzi rideterminava la somma dovuta dalla La Latteria di Milano ad AGEA in €5.032.329,69 (in forza di quanto indicato dalla stessa AGEA con nota n. 2009.44971 del 27.07.2009).

Con ordinanza in data 19.04.2010 il GIP presso il Tribunale di Milano dr.ssa Cristina Di Censo, preso atto dello stato di decozione patrimoniale della LA LOMBARDA scarl come evidenziata dal custode poi amministratore giudiziario dr. Nunnari, nonché l'intervenuta revoca della qualifica di primo acquirente, disponeva la revoca del sequestro preventivo delle somme di denaro, dei rapporti bancari, dei crediti commerciali vantati nei confronti di clienti, dei beni immobili e mobili intestati a LA LOMBARDA s.c.a.r.l. sino a concorrenza di €82.220.630,58; nonché la revoca del sequestro preventivo dell'azienda LA LOMBARDA s.c.a.r.l., nel frattempo posta in liquidazione.

Con ordinanza in data 13.12.2010 questo Tribunale disponeva il dissequestro e la restituzione della "La Latteria di Milano" s.c.a.r.l., mantenendo tuttavia il vincolo sulle somme raccolte sui conti correnti in uso alla società pari ad €8.137,37 giacenti sul c/c n. 10677 acceso sul Credito Cooperativo di Creta, agenzia di Castelsangiovanni (PC); e ad €9.146.085,65 giacenti sul c/c n. 5982 della Banca Intesa San Paolo agenzia 41 di Milano. Somme che venivano poi concentrate sull'unico conto mantenuto attivo, vale a dire il 5982 della Banca Intesa San Paolo, ed ancora da qui spostate sul nuovo c/c n. 552679935150 acceso presso la Banca Sella succursale di Orbassano (TO) previa chiusura del rapporto con Banca Intesa San Paolo (cfr. relazione custode dr.ssa Cardia).

### *I CUSTODI ED AMMINISTRATORI GIUDIZIARI*

**Il dr. Antonino NUNNARI (ascoltato all'udienza del 28.10.2010)** riferiva quanto accertato a seguito dell'incarico assunto. In particolare, richiamandosi alle relazioni via via depositate (e qui acquisite) egli confermava di aver accertato documentalmente che né presso La Lombarda né

presso La Latteria di Milano si fosse mai provveduto in alcun modo al versamento del dovuto a titolo di superprelievo. Senza tornare sugli aspetti documentali che si sono già riportati, basti riferire che il teste evidenziava come a giustificazione dell'inadempimento entrambe le cooperative avessero posto provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Cassano, Piacenza, Novara), provvedimenti che, tuttavia, erano provvisori e sono stati tutti sistematicamente rivisti o per difetto di giurisdizione o nel merito.

Riferiva, inoltre, che al momento del sequestro La Lombarda era senza liquidità ed era stata colpita da pignoramenti di terzi.

La latteria aveva invece sui conti circa 4 milioni di euro, ma a sua volta aveva incamerato un forte debito verso AGEA per le omesse trattenute.

Nel ricostruire i rapporti tra le due società, significativamente affermava: dal giugno 2008 i produttori conferivano il latte alla Latteria "che in quel momento era una cooperativa con solo tre soci ... e fatturavano il latte alla Latteria di Milano; la Latteria di Milano vendeva il latte alla Lombarda e quindi fatturava una fornitura di latte alla Lombarda. Diciamo che il passaggio contabile era questo: la Lombarda rifatturava il latte ai caseifici, la Lombarda incassava dai caseifici e con l'incasso dei caseifici pagava i fornitori della Latteria, trattenendo da questi eventuali impegni che i soci avevano assunto verso la stessa Lombarda". Il tutto era accompagnato da una lettera di malleva fatta dalla Latteria alla Lombarda. La Lombarda avrebbe beneficiato del numero di primo acquirente della Latteria.

Ed ancora: La Latteria diventò "una copia conforme della Lombarda, i fornitori erano gli stessi, i clienti erano gli stessi, i trasportatori erano gli stessi, il servizio contabile, il *software* era lo stesso, la metodologia operativa era la stessa". Anche la sede della Lombarda, della Latteria e del Caseificio San Leopoldo erano tutte a Niviano di Rivergaro.

Tale tipo di operatività è stata interrotta dal sequestro.

Il dr. Nunnari riferiva, ancora, che sui conti correnti della Lombarda era abilitato ad operare Alessio Crippa ma, trattandosi di conti telematici, essi potevano essere accessibili a chi venisse munito dei relativi codici di accesso.

Sui conti correnti della Latteria operava Gianluca Paganelli.

Riferiva, inoltre, che nel corso del suo incarico Il PM aveva chiesto il fallimento della Lombarda, profilo sul quale egli aveva redatto una apposita relazione in data 29.01.2009 ed una memoria in data 08.03.2010. Il giudice fallimentare chiedeva ulteriori chiarimenti perché La Lombarda aveva presentato un bilancio con un apparente ripianamento contabile dei 9 milioni di euro di perdita. Erano state indicati in attivo crediti in realtà non esigibili e soprattutto 8,3 milioni di euro erano stati apparentemente ripianati con conferimenti dei soci da eseguirsi nei tre anni

successivi tramite trattenute sulle fatture del latte, come quote parti. Tuttavia questo ripianamento trascurava completamente il fatto che era stato operato sulla base del Caseificio San Leopoldo, che invece continuava a procurare perdite. A fronte di ciò non erano stati considerati i notevoli impegni derivati dai procedimenti mossi dalla Corte dei Conti per 23 milioni, dalla Coldiretti per 32 milioni, nonché la pendenza di cartelle esattoriale della regione per 7 milioni, una fidejussione su un contratto di mutuo, per non parlare del debito verso AGEA. Ad ogni modo, il giudice fallimentare dichiarava la non fallibilità della Lombarda in quanto cooperativa agricola.

**La dr.ssa Barbara CARDIA** (sentita nel corso della medesima udienza del **28.10.2010**) assumeva l'incarico a seguito delle dimissioni del dr. Nunnari, riferiva di essersi occupata della redazione del bilancio della La Lombarda al 31.12.2010 avendo ottenuto una proroga dal GIP dr.ssa Di Censo.

Provvedeva pertanto a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio il 05.11.2010, data in cui sarebbe stato sottoposto ai soci il quadro cristallizzato al 31.12.2009 quando il bilancio veniva chiuso provvisoriamente.

Riferiva di aver riscontrato che La Latteria vantava un credito di 2.200.000,00 euro nei confronti della Lombarda. Le richieste di riscossione che erano già state sollecitate dal dr. Nunnari non hanno avuto esito, pertanto è stato fatto un ricorso per decreto ingiuntivo. Una ulteriore esposizione deriva da un credito vantato nei confronti del Caseificio San Leopoldo.

Il rapporto di credito con La Lombarda derivava, a parere della dr.ssa Cardia, dal sistema attuato nei mesi di giugno, luglio e agosto 2008: "gran parte delle vendite ai caseifici non venivano fatte direttamente dalla Latteria di Milano, ma venivano fatte dalla Latteria alla Lombarda e poi era la Lombarda a rivendere il latte ai caseifici. La Lombarda non pagava le fatture: La Lombarda incassava dai caseifici il corrispettivo della cessione del latte e pagava direttamente, per conto della Latteria, i fornitori della Latteria di Milano; il totale è di circa 17 milioni di euro a fronte di un fatturato di 35 milioni".

Precisava, ancora, che La Latteria aveva ricevuto comunicazione del superamento delle quote latte assegnate ai conferenti, già dal giugno 2008 e non ha mai provveduto ad accantonare o a pagare il fuori quota.

Nella contabilità della Latteria non veniva mai indicato il prelievo supplementare.

L'unico documento rinvenuto dalla dr.ssa Cardia in cui si fa riferimento ad un debito di AGEA è il conto d'ordine del bilancio 31.12.2008. Ma, precisava la custode, non nella situazione patrimoniale e finanziaria bensì con nota a fondo, con la quale viene indicata la cifra di

5.032.000 euro come “superprelievo AGEA”. Tuttavia, non vi era alcuna indicazione del motivo di tale apposizione, né del significato della voce.

Per i primi tre mesi di operatività, fino ad ottobre 2008, “la massa più grande delle operazioni, finanziariamente, non transitavano dai conti della Latteria”, perché transitavano da Lombarda ai produttori, direttamente. Successivamente, il denaro arrivava dai caseifici alla Latteria che a sua volta disponeva i bonifici per pagare direttamente i produttori.

C’era corrispondenza “tra quello che c’era in contabilità e quello che succedeva, quindi il prelievo supplementare non veniva effettuato, né materialmente, né contabilmente” . Nella contabilità della Latteria non c’erano voci tipo “anticipo su compensazione”.

Ad ogni modo, la teste precisava che, al momento del suo esame, senza contare il debito AGEA La Latteria aveva uno scoperto di 3.400.000,00 euro.

La Latteria non aveva collegio sindacale perché aveva capitale sociale di circa 10.000 euro, inferiore al limite di legge.

Per quanto a sua conoscenza, inoltre, riferiva che al momento del suo esame avevano aderito alla rateizzazione solo 3 aziende per un totale di 121.000 euro a fronte di un debito nei confronti di AGEA di 5 milioni. Segnalava, inoltre, la posizione di 7 soggetti in ordine ai quali era finita la procedura con accoglimento dell’istanza di rateizzazione, ma mancava ancora l’ultima fase. Tali posizioni assommavano un valore di 403.000,00 euro circa.

Da ricordare, ancora, quanto riferito dal dr. **Piorgio GATTINONI (ud. 03.03.2011)**, docente di Economia Aziendale presso l’Università Bocconi e l’Università Cattolica, nonché consulente del Tribunale di Milano per procedure fallimentari e concordati preventivi.

Riferiva di aver redatto un parere su incarico del dr. Baudo (allegato 16 prod.) relativo alla La Latteria. In particolare, gli era stato chiesto se fosse necessario procedere al fallimento o se fossero prospettabili altre soluzioni. Esaminati i documenti della società aveva visto subito l’opportunità di evitare il fallimento perché c’era la disponibilità di circa 6 milioni di euro che avrebbero consentito il pagamento di circa il 40% dei debiti ai creditori.

C’era poi la prospettiva di riscuotere ulteriori crediti per circa 9 milioni, cosa che avrebbe consentito di pagare l’80% dei debiti. Tuttavia, affermava di non aver fatto studi sulla esigibilità dei crediti, che riguardavano tutti posizione di conferenti.

Nella sua disamina ha considerato anche i debiti verso l’erario e li ha raddoppiati. Precisava che si trattava di debiti fiscali, non i debiti verso AGEA perché ha considerato solo quanto scritto in contabilità.

## *I PROSPETTATI RAPPORTI CON AMBIENTI MINISTERIALI*

Si è più sopra già fatto cenno al contenuto delle conversazioni telefoniche svoltesi tra Antonio Vizzaccaro e Gianluca Paganelli il 22.10.2008 ed il 05.11.2008 (prog. 1015 e 2622).

Dette conversazioni hanno dato modo di ipotizzare un diretto contatto tra lo stesso Paganelli ed ambienti istituzionali, finalizzati ad ottenere informazioni e valutazioni circa le prospettive della gestione politica del problema quote latte.

Una lettura se si può dire autentica dei suddetti contenuti è stata qui fornita da uno dei diretti interessati **Antonio VIZZACCARO (ud. 16.12.2010)**, che esponeva altresì il proprio contenuto di conoscenza sul fenomeno delle quote latte in Italia.

Egli riferiva che già nel '96, quando cominciavano i primi moti di protesta contro il prelievo supplementare, era collaboratore dell'On. Pecoraro Scanio – allora Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera. Nel 2002 passava alla commissione bicamerale per l'infanzia sotto la XV legislatura, con l'onorevole Maria Burani Procaccini, ma continuava ad interessarsi ai problemi del latte. Successivamente venivano istituite una serie di commissioni per comprendere i motivi tecnici dello scontento: una commissione d'inchiesta parlamentare, una ministeriale, altre due commissioni gestite dal Generale Letta della GdF. Le commissioni hanno accertato “una serie di irregolarità diffuse”. Erano anni di confusione perché la politica prometteva che le quote latte in Italia non si sarebbero mai applicate ed avevano inventato il sistema del regime di corresponsabilità. Superato il periodo di confusione, però, si accertarono comunque delle discrasie “tra quella che doveva essere l'applicazione del regime e quello che avveniva in realtà”. In questa fase cominciarono a nascere i comitati COBAS “che presero proprio la linea del: “noi ci mettiamo al di là della regola perché riteniamo che non sia corretta”. Con la legge 119 (del 2003 n.d.r.) si dava l'occasione di ripartire, tramite la rateizzazione del debito precedente e l'introduzione di un sistema che evitasse l'accumulo di nuovi debiti appunto obbligando al versamento mensile. Restava la recriminazione di chi lamentava di aver avuto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento non corretto.

Già nel 2000, egli diventava commissario sperimentale per le politiche foraggiere ed aveva quindi l'occasione di conoscere Gianluca Paganelli a Lodi.

Tempo dopo riceveva da Paganelli una telefonata che gli chiedeva il suo parere su una citazione a giudizio promossa dalla Coldiretti. In quel momento si diceva che il ministro Zaia avesse intenzione di occuparsi della questione quote latte ed era anche circolato il suo nome come futuro consulente del Ministro. Pur essendo stato contattato a tal fine da alcuni parlamentari della Lega, si era limitato a fare qualche consultazione e poi aveva preferito “allontanarsi dalla



vicenda”. In quel periodo e contesto riceveva la suddetta telefonata di Paganelli, il quale aveva anche provveduto a trasmettergli via mail copia del ricorso della Coldiretti.

L'impressione che aveva avuto dalla lettura degli atti trasmessigli da Paganelli è che ci fosse una volontà di “eludere il sistema”. Man mano che leggeva le carte veniva “a conoscenza di una gestione interna alla cooperativa che insomma (gli) dava qualche sospetto” e riteneva che il quadro descritto nella denuncia della coldiretti “portasse al penale”. Precisava che la sua maggior preoccupazione era emersa quando aveva letto che una cooperativa non aveva più il requisito per operare quale primo acquirente e si era avvalsa di un'altra cooperativa.

Nel commentare il documento aveva parlato con Paganelli di Raineri perché era un allevatore a sua volta, ed era rappresentante di una cooperativa di raccolta del latte. Inoltre, era parlamentare della Lega Nord che in quel periodo contestava il sistema quote.

Ricordava di aver conosciuto Corradi tra il '94 ed il '96 quando faceva parte della “commissione Lecca” ed aveva gestito vari ricorsi amministrativi per i produttori.

Per quanto a sua conoscenza, Cavaliere collaborava col senatore Robusti ed era a sua volta esponente di alcune cooperative.

Aveva avuto modo anche di conoscere Crippa quando era stato a Milano per partecipare ad alcune riunioni nelle prime fase prima dell'introduzione della 119. A quell'epoca Crippa era ancora un ragazzo.

Quanto più nello specifico, al contenuto della conversazione n. 2622 del 05.11.2008 ricordava di essere stato evasivo perché non aveva piacere di esporsi e di parlare dell'argomento, anche perché aveva saputo che c'erano stati dei contatti diretti tra esponenti della Lombarda e Ranieri o Cavaliere, ad un convegno a Parma nei giorni precedenti.

Nello stesso periodo era stato contattato da altri vecchi esponenti del COBAS (Giacomazzi, Bedino). Ricordava di aver esposto a Paganelli il problema dei ricorsi che venivano respinti.

Gli aveva poi effettivamente esposto la possibilità che se tutto fosse andato come auspicava il Ministro, la Coldiretti avrebbe “ritirato le azioni” che stava proponendo: precisava, ad ogni modo, che si era così espresso per uscire dal discorso perché non aveva piacere di esporsi.

Comunque aveva chiarissimo che un conto è richiedere una correzione dell'attribuzione della propria quota, segnalando errori o incongruenze, un conto è aver venduto la propria quota o simili e poi mettersi a produrre. Dopo il 2003 non c'è più spazio per non versare giustificatamente: “se uno non vuol versare è perché molto probabilmente non ha volontà di versare”, anche perché ora il QRI è assegnato per legge quindi l'unico modo di cambiarlo è cambiare la legge (mentre prima erano assegnati con bollettini che potevano essere posti in discussione in via amministrativa).

Aggiungeva, ancora, che gli era venuto da tempo il sospetto che qualcuno avesse cercato una via alternativa “cioè fa sempre i ricorsi e non pagherà mai”. Così quando leggeva il ricorso della Coldiretti, la cosa diventava evidente: “cioè chiudiamo una cooperativa e ne apriamo un'altra; l'importante è non pagare” “il fatto è che mi viene revocato il titolo di acquirente e ne apro un altro. Beh, allora stiamo creando delle cooperative che servono, effettivamente, a non versare il prelievo supplementare”. (pag. 118 trascr.).

#### *LE DIVERSE REALTA' SUL MEDESIMO MERCATO*

**Umberto BERTOLASI (ud. 13.01.2011)** riferiva di lavorare presso Confagricoltura dal 1998, e di aver assunto la carica di direttore di Confagricoltura Lombardia dal 01.01.2010.

Riferiva che Confagricoltura è una associazione di secondo livello essendo l'articolazione territoriale di Confagricoltura per la Regione Lombardia. Essa associa circa 16.000 aziende che rappresentano il 25% delle aziende lombarde ed il 35% della superficie agricola della regione. Il 25% circa del comparto lattiero.

Le aziende lombarde sono il 15% di quelle nazionali e producono il 40% del latte italiano.

Precisava che nello statuto delle diramazioni territoriali è sempre indicato tra gli scopi quello di intraprendere ogni tipo di azione funzionale alla tutela del settore agricolo in genere ed in particolare del comparto lattiero caseario, intendendosi per profili di tutela anche il rispetto delle norme vigenti. Riteneva che con la 119/2003 si è finalmente fatta chiarezza ed il comparto è stato regolamentato senza più possibilità di fraintendimenti. Ricordava che nel 2009 avevano organizzato una manifestazione ad Arcore ed a Gemonio per chiedere al governo il rispetto delle norme vigenti.

Per le aziende che hanno rispettato le leggi dopo il 2003 non è stata una cosa indolore perché hanno concordato una pesantissima rateizzazione per sistemare il passato. Inoltre, per continuare a rispettarle, è stato necessario acquistare o affittare quote, impegnandosi ancora una volta economicamente, costi che evidentemente non sono stati assunti da chi “splafona senza preoccuparsi”.

**Ferdinando MAPELLI (ud. 28.1.2010)**, Presidente della Cooperativa latte Melzese, riferiva che la cooperativa è primo acquirente e trattiene regolarmente il prelievo supplementare ai produttori che superano la quota.

Presentava denuncia –insieme alla Coldiretti ed alle cooperative Santangiolina e San Rocco - contro La Lombarda e La Latteria perché non versando la trattenuta ad AGEA ma restituendola ai produttori questi avevano condizioni di mercato più favorevoli rispetto ai soci della melzese:

“siccome loro non avendo il costo dell’affitto o dell’investimento per acquistare le quote, potevano andare sul mercato a vendere il latte anche a un prezzo inferiore, i nostri soci si lamentavano sempre perché con il prezzo attuale, di quegli anni lì, del latte e avendo anche la spesa, lì, tantissimi hanno la rateizzazione da versare e anche aziende piccole, che hanno delle cifre che si sono impegnati per quattordici anni, a versare ed era una continua lamentela”. Riteneva che tale condotta costituisse concorrenza sleale perché quel sistema comportava la presenza di più latte sul mercato e un conseguente abbassamento del prezzo. Profilo che aveva avuto modo di verificare direttamente effettuando le trattative per la vendita del latte con i caseifici “Dicevano guarda che ci sono altre cooperative che stanno offrendo latte a molto meno”.

Ricordava, inoltre, che un buon numero di soci della cooperativa melzese (circa 30 o 40) erano usciti dalla cooperativa per spostarsi alla Lombarda dove non si effettuava la trattenuta. Lo stesso Crippa era stato socio della melzese.

Precisava che nella sua funzione all’interno della cooperativa era solito avvisare i produttori che stavano splafonando, sollecitandoli ad acquistare o affittare quote. Parallelamente se individuava qualche socio che non copriva la quota lo metteva in contatto con chi aveva bisogno di quote (produceva a tal fine l’elenco degli acquisti e affitti trattati dalla sua cooperativa dal ’96).

**Angelo DEMARTINI (ud. 14.10.2010)** veniva ascoltato quale funzionario della Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde, che raggruppa 35 produttori. All’interno della cooperativa era addetto alle mansioni del primo acquirente per le quote latte. Riferiva che nell’ambiente era risaputo che alla Lombarda e alla Latteria non si tratteneva il superprelievo e i soci della Santangiolina si sentivano “derisi” dal fatto di rispettare le leggi. Per far fronte alle esigenze produttive si potevano acquistare quote. Infatti nella sua funzione presso la cooperativa c’è anche quella di aiutare i produttori a trovare le quote sul mercato, cosa che era sempre riuscito a fare, seppure a volte con qualche difficoltà, magari a caro prezzo.

Nel periodo 2003/2004 alcuni produttori della Santangiolina, arrivati alla soglia della quota, si sono trasferiti alla Lombarda per evitare il superprelievo, senza rispettare il preavviso di sei mesi e mettendo in difficoltà la cooperativa che aveva a sua volta contratti di somministrazione con i caseifici: “c’era un continuo confronto e discussione con i produttori, perché vedevano che altri non operavano la trattenuta, mentre noi applicavamo le norme previste; quindi era veramente uno stillicidio e una discussione quotidiana”. Quell’anno ci furono consistenti perdite sia di rappresentanza, sia di capitale sociale, sia di latte disponibile.

Ricordava che già dopo il '96/'97 si era verificata una spaccatura nel mondo agricolo con la fuoriuscita da CONFAGRICOLTURA dei produttori che non volevano pagare il superprelievo. La linea era sostenuta soprattutto dal senatore Robusti.

**Antonio Giuseppe ANGELINI (ud. 14.10.2010)**, riferiva che la Cooperativa agricola San Rocco si associava alla denuncia di Coldiretti perché i propri soci soffrivano della situazione svantaggiata derivata dal rispettare la legge. Inoltre c'era una alterazione del mercato perché a fronte dell'interesse a migliorare la qualità del latte per ottenere condizioni di mercato più favorevoli vi erano le cooperative che si arricchivano per il mancato versamento del superprelievo e così facevano concorrenza sleale. Precisava, ad ogni modo, di non aver avuto problemi di esodo dei soci.

Sul medesimo tema riferiva **Luigi SIMONAZZI (ud. 16.12.2010)** responsabile area economica della Coldiretti di Milano e Lodi, il quale si occupava anche delle questioni relative alla legislazione e alla disciplina delle quote latte. Quale funzionario della Coldiretti di Milano Lodi veniva a conoscenza delle motivazioni sottese alla denuncia presentata dalla Coldiretti ed affermava che la federazione era stata più volte sollecitata dai propri associati ad incidere più visibilmente su quello che loro ritenevano un problema cioè l'elusione del versamento del prelievo per lo splafonamento del quantitativo individuale.

La chiave di volta veniva fornita dalla approvazione del decreto legislativo 33/2009 col quale sembrava che la politica volesse cancellare con un colpo di spugna le cifre che alcune aziende dovevano versare per l'esubero di produzione, cosicché la federazione si è decisa a presentare la denuncia.

A suo parere uno dei motivi che avevano portato all'introduzione del sistema delle quote da parte della comunità europea si fondava nella necessità di limitare i costi derivati dagli ammassi di produzione in esubero. Riteneva anche che il superamento dei limiti di quota avesse comportato una variazione sul prezzo del latte per il semplice fatto che l'aumento di domanda per legge di mercato comporta un calo del prezzo. La Coldiretti commissionava uno studio al professor Rama dell'Università cattolica di Piacenza.

Per quanto a sua conoscenza, anche a seguito di contatti con la borsa merci di Milano, riteneva che comportamenti come quello della Lombarda alterassero il prezzo del latte sul mercato. In particolare, ricordava un episodio nel quale un caseificio aveva inizialmente stipulato un contratto con una cooperativa del basso lodigiano, ma aveva poi preferito la Lombarda perché aveva proposto il latte a due centesimi di meno.

I soci della Coldiretti lamentavano che La Lombarda non facendo il versamento dei prelievi poteva accontentarsi di un prezzo minore perché comunque aveva maggiori entrate. Da ricordare

anche che il latte ha una redditività molto bassa e quindi piccole variazioni incidono sensibilmente anche sugli interessi del singolo produttore.

La manifestazione di Linate è stata vista come uno spartiacque nella storia delle quote latte perché segnava la reazione al mutamento di gestione del sistema. Con tale manifestazione i produttori di latte reagivano al mutamento di tendenza con il quale si voleva attribuire il costo del prelievo al singolo produttore (interrompendo la gestione statale del problema).

Con la manifestazione venivano bloccati contemporaneamente l'aeroporto di Linate a Milano e l'aeroporto di Caselle a Torino. Le organizzazioni sindacali in quel periodo presero le distanze dalla manifestazione. La Coldiretti, in particolare, prese anche delle misure incisive espellendo dalla associazione di Milano e Lodi una trentina di aziende.

Con quelle manifestazioni nacque la prima cooperativa gestita dall'allora onorevole Giovanni Robusti, denominata Cesia, costituita per commercializzare il latte senza versare il prelievo supplementare. Sulla stessa linea nascevano la cooperativa La leonessa e La Lombarda.

Prima della legge 119/2003 La gestione del sistema quote poteva presentare una certa confusione. Venivano indicati dati errati, o in ritardo, tanto che gli allevatori avevano lamentato fortemente la situazione. La legge 119 ha invece fatto "assolutamente chiarezza" sgombrando il campo da ogni difficoltà interpretativa.

quanto alla compravendita di quote latte affermava di aver assistito negli anni ad un intenso scambio tra chi riduceva la propria attività e chi voleva intensificarla. La Coldiretti si prestava alla compilazione dei contratti e alla registrazione degli stessi presso l'ufficio del registro quanto alla ricerca di quote sul mercato i produttori si rivolgevano più facilmente alla Associazione Produttori Latte, ma aziende piccole che non sono associate ad alcuna cooperativa potevano rivolgersi anche a questi fini alla Coldiretti. Quindi poteva capitare che la federazione mettesse in contatto soggetti interessati all'acquisto e alla vendita ma non si operava alcun commercio di quote all'interno di Coldiretti.

Per quanto a sua conoscenza, le aziende che splafonavano erano molte ma poi la maggioranza versava il prelievo e solo una minoranza non lo versava. Peraltro, con la legge 119/2003 la circolazione delle quote è stata liberalizzata sul territorio nazionale con l'effetto di semplificarne la compravendita.

Con riferimento ai criteri di assegnazione delle quote all'Italia già ai tempi dell'attuazione del sistema quote latte il teste riferiva che la comunità europea aveva utilizzato dati relativi agli anni '82/'84. Tuttavia dopo l'84 l'allevamento in Italia era stato interessato da un incremento genetico importante con una conseguente capacità produttiva decisamente maggiore "di conseguenza dall'assegnazione delle quote latte all'Italia a quando sono state applicate, gli indici produttivi

delle aziende sono aumentati in maniera esponenziale". Per quanto a sua conoscenza l'incremento del 5% dell'assegnazione di quote latte a livello nazionale recentemente deliberato ha completamente abbattuto il fenomeno dello splafonamento.

### *LE POSIZIONI SOGGETTIVE - LE DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI*

Occorre a questo punto riportare il contenuto dell'esame o delle dichiarazioni spontanee rese da alcuni degli imputati, che hanno ritenuto di fornire la propria ricostruzione dei fatti e la propria chiave di lettura degli stessi. In particolare, in sede dibattimentale venivano raccolte le dichiarazioni di Alessio Crippa, Gianluca Paganelli, Cristiano Saluzzo, Roberto Cossa, Pierluigi Ranghetti, Paolo Brigatti.

**Alessio CRIPPA (udienza 02.12.2010)** in primo luogo, confermava, per quanto riguarda La Lombarda, di avere sistematicamente omesso di effettuare la trattenuta per il prelievo supplementare "perché l'ho dichiarato tutti i mesi", mentre per La Latteria non era in grado di affermare altrettanto perché era stato amministratore solo per un breve periodo (40 o 50 giorni) durante il quale forse non era stato necessario pagare alcuna fattura.

Ad ogni modo, affermava di aver dichiarato la propria condotta ogni mese al SIAN e di aver omesso di effettuare le trattenute perché c'erano "delle sentenze dei Tribunali dove mi inibivano di fare la trattenuta e il versamento". Più esplicitamente, comunque, affermava di essersi comportato nello stesso modo anche in epoca più recente, quando i ricorsi non venivano più accolti, "perché era una nostra battaglia politica e ideologica e avevamo sempre combattuto il sistema delle quote latte". "Ho iniziato da Linate nel '97 e lo stiamo combattendo ancora oggi il sistema delle quote latte".

In particolare, da un punto di vista ideologico, segnalava che contestava a monte il criterio di attribuzione delle quote, perché era stato effettuato con un censimento che non aveva fatto rilevare i dati della "produzione reale". Tale errore iniziale avrebbe portato all'assegnazione all'Italia del 60% delle quote rispetto all'effettivo fabbisogno nazionale (o meglio alla effettiva capacità produttiva) mentre ad altri paesi comunitari erano state assegnate quote in esubero. Nel '97 quanto cominciarono le prime sanzioni ai produttori, cominciarono le reazioni dei produttori di latte italiani sotto l'insegna dei COBAS.

Quanto alla storia della Lombarda, riferiva che la società era stata costituita nel '99 da lui ed altri 9 o 10 produttori: "la nostra idea era quella di combattere il sistema quote latte, ma anche di cercare un gruppo, per andare a vendere sul mercato il nostro prodotto al miglior prezzo" (pag. 16). In tal senso, affermava di aver provveduto personalmente a contrattare il prezzo del latte conferito dalla Lombarda con la Igor, la Galbani, la Parmalat ed altre società, con ciò

contrastando quanto affermato da alcuni testi ed altri imputati (v. x es. Cossa, Mazzocchi). Precisava che aveva suddiviso i soci in categorie di produttori rispetto alla qualità del latte prodotto, alle quali corrispondevano diverse categorie di prezzo del latte venduto (pag. 56).

La posizione della cooperativa rispetto al non accantonare il fuori quota era nota e risaputa anche presso gli acquirenti i quali a volte indirizzavano alla cooperativa dei produttori che avevano difficoltà con le banche (come Mazzocchi) e non avevano la possibilità di affittare delle quote.

Escludeva che il fatto di non accantonare il fuori quota consentisse di vendere il latte ad un prezzo inferiore rispetto ai concorrenti, anzi affermava di avere stipulato contratti più vantaggiosi.

Riteneva che la Coldiretti avesse presentato la denuncia che portava al presente procedimento per la necessità di segnalare che i propri aderenti si erano visti costretti a impegnarsi economicamente in modo maggiore rispetto agli aderenti alla Lombarda “perché con i loro aderenti alle loro idee avevano impegnato patrimonialmente, mettendo a garanzia la stalla e il terreno, per comprare un pezzo di carta, che secondo me era ingiusto” (pag. 21).

Riteneva che si trattasse di operare una diversa scelta aziendale ma, in sostanza, riconosceva che con la sua condotta aveva potuto “fare degli investimenti per modernizzare la (sua) azienda”, mentre “loro hanno preferito rimanere con la quota iniziale, oppure, aumentando la produzione e affittando delle quote, han fatto l’investimento sull’acquisto delle quote” (pag. 22).

Ad ogni modo, precisava di avere acquistato anche lui quote per un certo periodo, sino a che il mercato è diventato impraticabile perchè era gestito da pochi soggetti che costringevano al pagamento di un prezzo molto superiore a quello di un litro di latte (1 euro a fronte di 33 centesimi) e per di più fatturavano in nero (o meglio non fatturavano) la metà della somma.

Ad ogni modo, solo la sua azienda “faceva 500.000 chili di fuori quota” quindi riteneva che i dati regionali sulla disponibilità di quote non commercializzate (utilizzati per il calcolo della compensazione) fossero irrisori rispetto al fabbisogno effettivo.

Tutti i soggetti che via via hanno rivestito la carica di consiglieri del consiglio di amministrazione partecipavano alla vita della cooperativa ed “hanno sposato questa idea politica, dal primo all’ultimo consigliere” (pag. 28) a loro volta gli stessi consiglieri avevano splafonato e addirittura Manzoni e Manenti avrebbero avuto convenienza a “pagare la multa” ma hanno deciso di non farlo per portare avanti la loro idea fino alla fine.

Affermava che il compito amministrativo di effettuare il versamento del fuori quota alla Lombarda era suo. Aveva il tesserino magnetico a suo nome. Le operazioni materiali di inserimento dati al SIAN venivano svolte anche dall’impiegata, ma sotto il suo controllo.

Così avveniva fino al 25.08.2008, quando entravano i nuovi soci piemontesi che avendo la maggioranza volevano prendere il controllo. Da quel momento gli adempimenti di inserimento dati al SIAN venivano effettuati da Mina e Brigatti (vicepresidenti) con la sua tessera.

Quanto ai rapporti con Paganelli, affermava che si erano conosciuti già nel '98/'99 per l'acquisto di mangimi. Poiché la regione Lombardia ventilava la possibilità di revocare la qualifica di primo acquirente alla Lombarda, "io con Gianluca ho cercato di accaparrarmi quel primo acquirente, per il bene dei soci" (pag. 31) anche perché il Paganelli, a differenza di altre cooperative, chiedeva a tal fine solo il valore del capitale sociale. Il progetto poi prevedeva che i soci della lombarda passassero a vendere il latte alla Latteria. L'orientamento della Latteria quanto al pagamento del fuori quota sarebbe poi dipeso da chi andava ad amministrare. O meglio, l'idea era quella di proseguire nella linea della Lombarda sia aziendale che politica ma in realtà le cose sono andate diversamente.

Dopo l'ingresso dei piemontesi la sua linea non veniva più condivisa sia quanto al San Leopoldo sia quanto alla produzione di grana, quindi veniva modificata la compagine del cda, mantenendo lo stesso Crippa, Ranghetti e Brigatti per rappresentare la minoranza lombarda.

Con riferimento al quadro politico, richiamava l'orientamento dei vari Ministri che hanno via via sostenuto o meno la linea dei COBAS, fino al Ministro Zaia (unico che non aveva mai avuto occasione di incontrare), il quale aveva ottenuto il riconoscimento di un aumento delle quote di produzione attribuite all'Italia, tanto che da quel momento non ci sono stati più splafonamenti.

Ancora, affermava di conoscere Antonio Vizzaccaro, che lavorava nella segreteria dell'ex Ministro Pecoraro Scanio. Ricordava di averlo incontrato alcune volte a Roma in occasione di incontri ufficiali presso il ministero ed alcune volte a Milano. Riteneva che fosse un soggetto che si è sempre occupato di quote latte e che si poneva come interlocutore per cercare di risolvere il problema. Sapeva che Paganelli lo sentiva anche piuttosto spesso, ma non sapeva cosa si dicessero.

Conosceva bene Fabio Raineri, allevatore ora membro della commissione agricoltura alla camera, che ha sempre portato avanti le battaglie dei Cobas da Linate in poi. Anche con lui aveva discusso dei rischi che correva a non versare il fuori quota, pensava di dover pagare ma mai più pensava di "cadere nel penale".

Tornando alla situazione della cooperativa La Lombarda al momento dell'ingresso dei piemontesi, Crippa affermava che la sua posizione di amministratore era stata mantenuta malgrado il controllo dei piemontesi perché era necessario garantire continuità con i rapporti con le banche presso le quali erano stati accesi degli affidamenti. In particolare era emerso che Mina



non poteva rivestire cariche perché era segnalato alla centrale rischi della banca. così hanno deciso di comporre il consiglio con 3 lombardi e 4 piemontesi.

Mina Fabrizio e Mellano Francesco erano soci “storici” della Lombarda, pur essendo piemontesi, mentre Bedino Antonino era arrivato successivamente, con 115 produttori. Si erano conosciuti in occasione di varie manifestazioni a Roma. Sapeva che a Bedino era stata revocata la qualifica di primo acquirente e sapeva che era sottoposto a procedimento penale, malgrado ciò riteneva di proporlo nel consiglio di amministrazione.

Affermava che La lombarda era una cooperativa sana, che fatturava circa 45 milioni di euro all’anno. Tuttavia, quando si era deciso di acquistare il Caseificio San Leopoldo erano sorti problemi di liquidità, quindi era stato necessario recuperare denaro dai soci col sistema del prolungamento dei pagamenti da 60 a 90 giorni.

Inoltre, confermava che Gusso ed il collegio sindacale facevano presente il problema di costituire un fondo per il rischio connesso alle quote latte, ma l’assemblea puntualmente era contraria anche se il tema veniva sempre posto all’ordine del giorno.

Quanto al contenuto delle conversazioni telefoniche qui acquisite, svolgeva le seguenti osservazioni.

**Tel 954 del 23.10.2008**, con la quale parlando con tale Adriano, questi si lamenta del fatto che mancano 9 milioni di euro dai conti della società a causa dell’investimento sul San Leopoldo. Nel corso della conversazione Adriano chiede a Crippa: “i soldi che mancano dove sono andati a finire?” (pag. 108 trascr. Int. Vol.1/5 utenza Crippa). Crippa risponde che “lo sanno tutti” dove sono andati a finire e “non bisogna parlarne al telefono”.

Invitato a chiarire la conversazione, Crippa precisava che faceva riferimento alla destinazione a ripianare i debiti del San Leopoldo e che non voleva parlarne per telefono perché era un argomento da discutere in consiglio (pag. 61).

**Tel 932 del 23.10.2008**. Parlando con “Gabriella” (avv. Mapelli) commenta la situazione delle società ed afferma che Paganelli ha “messo Piva” che è “un tonto” perché “se metteva quelle intelligenti lo scavalcavano” (Pag. 58 trascr. int. Vol. 1/5 utenza Crippa). Poi racconta che Ranghetti arriverà con l’avvocato Ruffini descritto come avvocato di Roma “ammanicato in tribunale” e che “gli ha chiesto un sacco di soldi”. Crippa proseguiva precisando che a sua volta aveva conosciuto l’avv. Ruffini a Roma con Cavaliere, al quale aveva chiesto un milione di euro per mettere “a posto la questione quota latte al Consiglio di Stato” precisando ancora che era in grado di controllare 5 giudici del consiglio “cinque li ha in mano lui” (pag. 61 trascr.)

Alla rilettura della telefonata Crippa afferma di non ricordare la conversazione svoltasi a Roma con Cavaliere e Ruffini (pag 66 trascr.).

**Tel. 1934 del 31.10.2008.** Crippa parla con Cinzia Minelle e, commentando il fatto che sono pervenute 34 cartelle esattoriali relative a posizioni di soci piemontesi per gli anni 2007/2008, per le quali la lombarda è chiamata come coobbligata in solido, per il superprelievo di latte vaccino, la Minelle dice: “questo è il famoso discorso perché non è mai stato trattenuto il fuori quota”...” e quella lì è una bella cazzata che avete sempre fatto” e Crippa: “ e ho capito e le cooperative le abbiamo fatte apposta, per pagare il latte fuori quota” (pag. 185 trascr. int. Vol 1/5 utenza Crippa).

Crippa spiegava la conversazione ribadendo che la finalità della costituzione delle cooperativa era per “combattere il sistema quote latte, perché se ogni singolo produttore non poteva farlo, allora ci siamo raggruppati in cooperative e in associazioni, per difendere questo” spiegava, poi, che le alternative erano produrre in nero o comprare o affittare quote ma “pagando un pizzo” perché parte del prezzo restava in nero (pag. 71).

Riconosceva di aver fatto personalmente la pratica per il riconoscimento della qualifica di primo acquirente sottoscrivendo gli impegni relativi anche all’obbligo della trattenuta e ribadiva che il programma di non pagare le quote latte non gli pareva incompatibile con l’assunzione della qualifica perché “se non si riuscirà a definire la questione, la mia azienda è obbligata a pagare le quote latte ... io sarò costretto a pagare” (pag. 80/81).

Dello stesso tenore la conversazione n. **1323 del 27.10.2008** (pag. 123 trascr. Int. Vol. 1/5 utenza Crippa) nella quale Crippa parla con “Marco” (Grassi) il quale lamentandosi del fatto che vengono fatti prezzi differenziati dice: “perché non ha senso che tutti i soci vanno dai singoli... diciamo acquirenti a trattare il prezzo? E, ma questo – ha detto la Mellano – è una cooperativa, è nata per aggirare le quote, il sistema quote; cioè che risposte del cazzo sono? Cioè io gli ho detto: perché non è mica giusto che io prenda il 34, un altro prende il 30, l’altro prende il 42, cioè si va a trattare il prezzo con tutti, ci va una persona e poi si fa la media di tutti” e precisava che così si faceva nel consorzio Piacenza Latte al quale era iscritto prima di passare alla Lombarda tre anni prima.

Crippa ribadiva che la differenziazione tra i prezzi dipendeva dalla qualità del latte posto sul mercato.

**Tel. 1611 del 29.10.2008** tra Crippa e Maloberti: parlando della situazione dei pagamenti e di Paganelli, Crippa ricorda a Maloberti che i bonifici li faceva La Lombarda per La Latteria e che come Latteria di Milano “le password non ce le hanno eh? Non gliele han mica date”. E Maloberti precisa che “il mese di giugno era ancora Lombarda”.

**Gianluca PAGANELLI (esame svoltosi nel corso delle ud. 02.12.2010 e 09.12.2010)** riferiva di essere stato amministratore della Latteria di Milano srl dal 1999, carica alla quale si alternava poi con la dr.ssa Rimoldi. Mentre dal 28 maggio al 03 giugno 2008 l'incarico veniva attribuito ad Alessio Crippa. La società era nata per realizzare un progetto commerciale che consisteva nella consegna del latte nella città di Milano e *interland* con il sistema anglosassone del porta a porta. Il progetto non si realizzava – perché i costi superavano i ricavi – e nel 2001 la società rimaneva ferma pur se aveva acquisito la qualifica di primo acquirente.

Il progetto iniziale della Latteria era stato delineato da lui stesso unitamente ai suoi due soci che erano Dino Fabbrica e Pierluigi Ranghetti (che conosceva dal 1995), ciascuno rappresentato da società fiduciarie.

In tale periodo, a casa di un allevatore a Trescore Cremasco, conosceva Alessio Crippa.

A seguito della revoca della qualifica di prima acquirente in capo alla Lombarda, tutti i consiglieri cominciarono a cercare un'alternativa. Egli quindi veniva contattato da Alessio Crippa il quale si era ricordato che La Latteria di Milano era dotata della qualifica e “a quel punto feci una trattativa” ma tutti i consiglieri erano contrari perché “sapevano che tipo di patto io avrei preteso”. In particolare, ricordava che Crippa gli chiedeva di vendergli La Latteria di Milano srl. Invece, riferiva sempre Paganelli, egli preferiva cedere il diritto di opzione all'acquisto del 100% delle quote societarie ed a corredo di tale operazione anche il numero di primo acquirente, per un prezzo minimo di 30.000 euro. Precisa che si era accontentato di “questo misero importo” perché “c'era dietro un patto di retrovendita, nel caso in cui le cose non fossero andate come sperava”. Nel patto era prevista la nomina di una commissione che doveva verificare i conti del San Leopoldo e di una che doveva verificare i conti della Lombarda.

Al momento della richiesta di vendere la qualifica di primo acquirente formulata dalla Lombarda, egli vantava un debito nei confronti dei vari conferenti per forniture di mangime per circa 1.100.000 euro.

Occupandosi della gestione della Lombarda riteneva di rappresentare tacitamente tutti i conferenti che non vedevano pagate le loro fatture da tempo.

A suo parere, tutti i problemi della Lombarda erano derivati dall'acquisto del San Leopoldo che definiva una vera e propria “disfatta economica”.

Era poi rimasto colpito dal fatto che in Lombarda ci fossero soci che venivano pagati a 30 giorni altri a 60 altri a 90 o 120 e persino a 150 giorni, anche se avevano conferito tutti contemporaneamente.

La sua intenzione era di arrivare allo schema Latteria di Milano-allevatore / latteria di Milano-caseificio, ma sapeva che le cose erano andate anche diversamente.

Il 28 maggio 2008 veniva stipulato il “preambolo” di atto di impegno alla cessione. Crippa veniva nominato amministratore unico della Latteria, cosicchè egli perdeva il contatto con la società. Nel successivo mese di giugno, venivano in superficie i problemi a seguito degli accertamenti svolti dai commissari incaricati di verificare i conti e l’operatività del caseificio rispetto alla Lombarda: “allora viene acquistato il latte nelle aziende agricole e fatturato alla Latteria di Milano, ma invece di andare direttamente ai caseifici vi è una rifatturazione alla cooperativa la Lombarda e poi successivamente ai caseifici, cioè abbiamo un anello in più”. Precisava che tale operatività non gli andava bene. In questo modo il denaro non arrivava alla Latteria e si vanificava il suo progetto di garantire il pagamento in tempi uguali a tutti gli allevatori.

Quindi i primi giorni di luglio contattava le società fiduciarie che erano ancora proprietarie delle quote della La Latteria di Milano srl (perché il passaggio di proprietà non era ancora avvenuto) e indiceva un’assemblea che si teneva il 10 luglio, nel corso della quale veniva revocata la nomina di Crippa ad amministratore unico e l’incarico veniva conferito allo stesso Paganelli. Da questo momento, riferiva ancora Paganelli, cominciava a cercare di ottenere le restituzioni dei documenti sociali (telegrammi e sollecitazioni), attività che lo impegnava fino alla fine di agosto. Riteneva di aver svolto la funzione di amministratore, dopo la cessione, per non più di 15 giorni, diversamente da quanto risultava formalmente (gli veniva infatti segnalato che la sua carica risultava sussistente dal 31.07.2008 al 19.09.2008).

Peraltro precisava di aver assunto la carica sin dall’11.07.2008 (in coincidenza con la revoca dell’incarico a Crippa) anche se sulla visura camerale l’incarico risulta registrato successivamente. Dopo Crippa, la rappresentanza legale veniva attribuita ai tre soci Piva, Barberis e Gimondi e dal 18 dicembre 2008 gli venivano conferiti poteri su procura dai nuovi amministratori “in quanto questi tre personaggi dovevano essere condotti fino alla nuova gestione della cooperativa”.

Sapeva che La Lombarda operava senza effettuare le trattenute per il fuori quota ma riteneva che La Latteria non si fosse comportata allo stesso modo.

Ad ogni modo, per i mesi da giugno a settembre 2008 c’era il problema del “bypassaggio” della Latteria. I pagamenti avvenivano direttamente dalla Lombarda ai conferenti con il flusso di denaro che non entrava nelle casse della Latteria.

Affermava che il sistema costruito con lo schema sopra descritto, non gli era noto sin dall’inizio e si è quindi trovato nell’impossibilità materiale di svolgere gli adempimenti di legge.

Infatti, solo dopo la revoca di Crippa poteva cominciare faticosamente a rimettere le mani sui documenti. A tal fine aveva inviato fax a tutti i soggetti che conosceva come clienti, aveva

chiesto alla Provincia di poter vedere i dati trasmessi per poter rientrare nel controllo della società e giungeva a presentare una denuncia ai Carabinieri nell'agosto 2008 (come qui documentato. Cfr. doc. Avv. Bosisio, in atti).

Tra l'ottobre ed il dicembre 2008, inoltre, cominciava ad operare ed a presentarsi negli uffici perchè avevano "appena definito di fare una scrittura di transazione". Comunque non si poteva muovere niente perché bisognava attendere 60 giorni per la trasformazione da srl a cooperativa, durante i quali occorreva raccogliere l'adesione di tutti i soci. Riteneva che la decisione di cambiare la struttura sociale della La Latteria di Milano da srl a scarl fosse stata assunta dalla Lombarda, in qualità di acquirente della La Latteria.

Gli veniva contestato il contenuto della conversazione telefonica del **22.10.2008 prog. 1015**. Antonio Vizzaccaro gli chiede se la situazione della Lombarda "si recupera" e Paganelli risponde: "ma li ho recuperati. Gli ho venduto una srl io, che l'ho trasformata in cooperativa, e adesso pian piano lo coopto tutto lì dentro". Sentito il contenuto della conversazione affermava che in quella data poteva parlare così perché La Lombarda era ferma e gestiva La Latteria "che ritirava il latte di tutti i conferenti che consegnavano prima in lombarda". Nel corso della medesima conversazione raccontava a Vizzaccaro che La Lombarda aveva avuto la revoca e lui gli "ha prestato il numero di primo acquirente".

Ricordava che Ranghetti era entrato nel cda della Lombarda dopo il ritiro del numero di primo acquirente.

Comunque affermava che il "discorso del superprelievo" non lo riguardava perché non era né socio né proprietario in quel momento e comunque non era suo compito. Parallelamente, affermava di aver disposto la costituzione di un fondo corrispondente al valore dello 0.02 % di ogni fattura per poter versare qualcosa ai soci che si erano visti non pagate fatture arretrate.

Riferiva di aver sempre lavorato nel settore dei mangimi per bestiame da latte, prima per altre aziende poi nel '98 con una azienda propria, la Dairy Line. Inoltre, da alcuni anni aveva aperto una nuova analoga attività in Marocco.

La sua collaborazione con Crippa era nata perché cercavano di sviluppare commercialmente le loro due peculiarità sul mercato: Crippa disponeva di una massa di produttori/clienti e Paganelli poteva offrirgli un accordo unico per il mangime. Avevano quindi cominciato a collaborare. Successivamente Paganelli ricordava di aver fornito a Crippa il contatto con un suo cliente che gli forniva farine da rivendere a prezzo di costo ai soci.

Precisava che quando sospendeva l'attività della Latteria nel 2001, aveva comunque fatto la comunicazione all'Asl continuando ad inserire i dati al SIAN con valore zero.

Tra l'aprile e il maggio del 2008 si profilava il problema della revoca per La Lombarda (lo avevano già fatto l'anno precedente ma erano riusciti "a farselo restituire") e i problemi sono diventati più urgenti così Crippa e Maloberti gli proponevano di vendere loro l'azienda. Gli altri consiglieri non erano molto d'accordo perché sapevano che rivolgersi a lui voleva dire mettere a posto il sistema di pagamento.

Crippa gli aveva raccontato che erano entrati circa 80 conferenti piemontesi che avrebbero portato un po' di capitale e migliorato la situazione della cooperativa.

Ulteriori problemi finanziari per La Lombarda erano stati causati dal fatto che molti soci che non erano stati pagati si sono spostati ad altre cooperative ed andandosene facevano il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento ed il pignoramento verso terzi così La Lombarda si affossava sempre di più. Il decreto ingiuntivo veniva richiesto per l'intera fattura, anche sul fuori quota.

Ricordava, ancora, che nel luglio 2008 aveva cercato di riprendere il controllo della Lombarda e non riusciva ad ottenere da Crippa la consegna dei documenti della cooperativa. In tale frangente aveva ricevuto una convocazione innanzi al Tribunale di Pavia per il 18 agosto in un procedimento ex art. 700 cpc per la rituale conclusione del contratto di cessione di azienda. Aveva ritenuto di non presentarsi ed aveva denunciato ai Carabinieri il fatto di non riuscire ad avere i documenti. Nello stesso contesto, aveva anche diffidato la Provincia a ricevere distinte di trasporto consegnate da soggetti non autorizzati, cercando così di riprendere il controllo della situazione e di costringere la controparte a scendere a patti. In vista del 18 agosto, aveva inoltre deciso di organizzare una riunione con Ranghetti e con i conferenti piemontesi in un agriturismo nei pressi di Torino (denominato La Fodrera) nel corso della quale aveva spiegato agli associati che non si stava impadronendo di nulla, ma voleva soltanto portare a termine gli accordi contrattuali. Analoghi altri incontri erano stati organizzati presso alcune aziende agricole.

Infine, affermava di non aver mai adottato un modello organizzativo ai sensi della L. 231/2001.

**Cristiano SALUZZO (ud. 09.12.2010)** affermava di aver fatto ingresso nel consiglio di amministrazione della La Lombarda scarl nel dicembre del 2005 e di aver mantenuto la carica sino all'inizio del dicembre 2006. O meglio, ricordava di aver inviato le proprie dimissioni un po' di giorni prima del Natale 2006, ma che le stesse venivano registrate nel successivo febbraio o marzo 2007. Precisava di non essere un allevatore di bovini ma un agente di commercio specializzato in alimenti per vacche da latte. Durante la sua carica aveva partecipato puntualmente alle riunioni del cda che si teneva sia a seguito di formale convocazione sia in via informale con una certa frequenza poiché in quel periodo si stava acquistando il caseificio San

Leopoldo e vi era continua necessità di confrontarsi. Partecipava, invece, ad una sola assemblea dei soci che si era tenuta nel maggio o giugno del 2006, per l'approvazione del bilancio del 2005. Per conto dell'azienda per cui lavorava, cioè la Luigi Ferrari Srl, aveva avuto modo in più occasioni di lavorare in Lombardia e aveva così conosciuto La Lombarda. Tramite i propri clienti si era reso conto che La Lombarda pagava il latte a un prezzo più elevato rispetto a quanto non accadesse in Piemonte tanto che aveva consigliato un suo cliente che era in crisi di provare a cambiare società. La stessa cosa era stata fatta da altre sei o sette persone a lui note e aveva quindi avuto modo di verificare che La Lombarda era una cooperativa florida che pagava bene. I suoi clienti erano nella zona di Torino a questo primo gruppo si aggiunsero altri suoi clienti che, per i medesimi motivi, passarono a conferire il latte alla Lombarda. Poiché il suo lavoro gli lasciava abbastanza tempo, questo gruppo di conferenti gli chiedeva di fare per loro il consigliere d'amministrazione e lo presentava come non socio, cosicché entrava nel consiglio d'amministrazione della Lombarda votato da questa compagine. Riteneva che ciò lo avrebbe giovato nella sua immagine commerciale perché far vendere bene il latte avrebbe di riflesso influito positivamente anche sulla vendita del mangime inoltre, avrebbe potuto ampliare la sua rete di conoscenze, circostanza importante per un agente di commercio. Ad ogni modo non aveva percepito alcun compenso per la sua partecipazione al consiglio d'amministrazione. Ricordava che in occasione delle riunioni veniva affrontato anche il problema del prelievo supplementare e delle multe comminate dalla regione Lombardia. Si faceva riferimento a ordinanze del Tribunale che intimavano di non trattenere e non versare le multe ad Agea. Il consiglio d'amministrazione veniva diretto da Crippa in qualità di presidente. Era lui che si occupava di fare le contrattazioni del latte e riferiva al consiglio d'amministrazione sul prezzo del latte stesso.

Ricordava di aver partecipato alla stipulazione di tre contratti ed il prezzo del latte era sempre stato stabilito da Crippa.

Per quest'attività il presidente veniva pagato perché era il suo lavoro principale. In quel periodo era stato acquistato un caseificio e acceso un mutuo da 5 milioni di euro. La cooperativa raccoglieva 3 o 4 mila quintali di latte al giorno che doveva essere venduto, le discussioni nel consiglio d'amministrazione quindi riguardavano questi aspetti. Verso la metà di dicembre del 2006, nel corso di una riunione aveva un forte diverbio con due consiglieri perché voleva ottenere il pagamento omogeneo del latte per tutti gli associati mentre gli altri non erano d'accordo. Quindi la mattina dopo presentava le proprie dimissioni.

Quanto a Gianluca Paganelli, affermava di conoscerlo poiché svolge il suo stesso lavoro. Ricordava che frequentava La Lombarda anche perché era una sua cliente.

Con riferimento alla conversazione **del 21 ottobre 2008 n. 442**, nel corso della quale, parlando con Crippa, questi gli diceva: “io ho difeso tutti i consiglieri, ho difeso i consiglieri e il presidente. Il presidente ha pagato 150 milioni di euro ed è andato fuori quota, punto, allora, noi abbiamo pagato del latte che non potevamo pagare e, per pagarlo, abbiamo fatto certe operazioni”, affermava che era la giustificazione fornitagli dal Crippa a seguito della richiesta di provvedere ai pagamenti dei suoi clienti.

Pur non essendosi occupato direttamente della Latteria di Milano, aveva saputo come erano andate le cose perché conosceva Paganelli, Barberis e Piva. Per quanto a sua conoscenza, dunque, Paganelli aveva preso in mano la questione perché aveva interesse affinché i suoi clienti all'interno della Lombarda venissero pagati per poi poter essere pagato a sua volta. La Lombarda aveva chiesto a “Gianluca di vendergli il numero di primo acquirente della latteria”. Piva e Barberis sono subentrati dopo. Aveva saputo dei diverbi all'interno della Latteria perché vi aveva assistito direttamente.

Quanto all'operazione del Caseificio San Leopoldo, aveva partecipato alla sua realizzazione perché era consigliere proprio in quel periodo. Si trattava di investire su un sito che consentisse di stoccare il latte in cisterna e di lavorare direttamente parte del prodotto, cosa che avrebbe portato giovamento alla cooperativa. A tal fine era stato chiesto un mutuo in banca, ma poco prima di chiudere l'operazione la banca “si tirò indietro” e si era quindi reso necessario cercare un'altra banca, che fu poi individuata in Banca Intesa che concedeva un mutuo di 5 milioni. Tuttavia, il ritardo nei pagamenti si era ormai consolidato ed erano subentrati ulteriori problemi a causa del fallimento di un debitore.

**Roberto COSSA (ud. 25.10.2010)**, nel corso del suo esame riferiva di aver assunto la carica di consigliere della cooperativa La Lombarda dal 13.12.2005 (come risulta dal verbale dell'assemblea dei soci doc. 1 prod. Difesa) fino al 18 giugno 2006, quando comunicava con raccomandata le proprie dimissioni (doc. 2). Questione che veniva trattata all'assemblea del 07.07.2006.

In qualità di allevatore (società agricola Cossa Fratelli e Cugini), era anche socio conferente della cooperativa e non aveva ritenuto di cambiare primo acquirente perché vantava nei confronti della cooperativa un credito di 800.000 euro. Segnalava che a suo parere la cooperativa non perseguiva l'intento mutualistico perché “il latte veniva pagato in maniera diversa e in forme diverse”. Aveva scelto la Lombarda come primo acquirente in primo luogo per la finalità mutualistica tipica delle cooperative, inoltre perché era l'unica che consentiva l'ingresso di un nuovo socio a costo zero, non richiedendo alcun esborso iniziale: “era l'unica cooperativa dove



non si doveva pagare niente ad entrare, mentre nelle altre cooperative c'era da pagare un tot per animale che comunque non era poco”.

Affermava che in veste di socio della cooperativa aveva splafonato e la questione era stata sempre affrontata con i ricorsi. Tanto che nella assemblea nella quale egli veniva nominato (13.12.2005) si esponeva tale linea come caratterizzata da una certa coerenza: “il presidente dice che c'è un ricorso positivo e di conseguenza si sente autorizzato a pagare il latte ai soci”. Tale circostanza, ad ogni modo, non aveva influito sulla sua partecipazione alla cooperativa poiché egli aveva aderito alla rateizzazione nel 2003 e si era “messo a posto” (cfr. doc. 8 e 9 prod. dif. ud. 01.07.2010, che attestano l'acquisto - 20.09.2006, 23.11.2006, 12.12.2007- e l'affitto - dal 21.01.2003 al 16.02.2009 12 contratti- di quote da parte dell'Azienda Agricola Cossa F.lli e Cugini).

Ad ogni modo, era a conoscenza del fatto che molti soci splafonavano e il problema veniva sempre gestito tramite i ricorsi. Il suo orientamento era che una scelta di questo tipo poteva andare bene per un breve periodo di tempo ma non poteva esser sistematica. Inoltre, sperava che una soluzione giungesse dalla “politica” tanto che la fatturazione di “tutto il latte” serviva anche per rendere manifesto il problema: “volevamo metterlo in mostra” invece di aggirare il problema con la produzione “in nero”.

Dopo la sua esperienza consigliare non si era più tanto interessato di come la cooperativa proseguisse su tale problema perché lui aveva “cercato di mettersi a posto” aveva acquistato ed affittato quote onde evitare lo splafonamento già a partire dal 2003, ciò anche se economicamente era una scelta molto svantaggiosa perché le quote costavano circa il doppio di quanto si ricavasse dalla vendita del latte.

Aveva accettato di essere eletto come consigliere perché riteneva di rappresentare i soci che volevano che si rispettassero i principi cooperativi in senso mutualistico (condivisione di debiti e profitti in egual misura tra i soci), ma si rendeva conto che la sua posizione era piuttosto isolata. Non era d'accordo con l'acquisto del Caseificio San Leopoldo “e visto questo e giusto il tempo di capire , poi me ne sono andato”.

Gli veniva esposto il contenuto della conversazione **prog. N. 6162 del 05.12.2008 h.12.25**, nel corso della quale egli parla con Paganelli.

In particolare, questi gli chiede di accompagnarlo ad una riunione al caseificio perché si renda conto e lo appoggi nella sua politica di contrasto al gruppo dei piemontesi. Lamentandosi con Cossa dei problemi posti dal gruppo dei piemontesi e del fatto che lui vorrebbe realizzare velocemente il passaggio alla Latteria per equalizzare i pagamenti, Paganelli gli fa presente che il nuovo consiglio di amministrazione è comunque sotto il suo controllo “la gestisco ancora io,

non è ancora partita la cooperativa che dire vogliono. Però c'è uno che è il figlio di Barberis, il nipote di Barberis che è comunque nella mani di ... Saluzzo, gli altri, uno è Piva e l'altro è Gimondi che quindi parlo io". Per contro si lamenta di essere ancora il soggetto responsabile del versamento a SIAN e quindi colui che è chiamato a rispondere del fuori quota: "perché siccome al SIAN firma ancora Paganelli" ed ancora: "al SIAN cioè il fuori quota paga Paganelli, è lui il responsabile". E Cossa risponde: "ma perché non è ancora partita la cara cooperativa?". Paganelli gli fa presente che la cooperativa non è ancora avviata perché molti degli ex soci della Lombarda non hanno ancora sottoscritto la trasformazione da srl a cooperativa.

Ascoltata la conversazione in udienza, in primo luogo Cossa riconosceva la propria voce. Affermava che la conversazione faceva riferimento al malcontento che correva tra i soci a causa del trattamento differenziato nel pagamento delle fatture, anche se non sapeva indicare quali fossero i criteri adottati per preferire alcuni rispetto ad altri. Ribadiva che, per quanto a sua conoscenza, l'intervento della Latteria doveva servire proprio ad effettuare pagamenti più regolari a tutti i soci "io so che la differenza, che io ho capito, tra la Lombarda e La Latteria era che il latte mi veniva pagato più regolarmente, questo l'ho proprio visto" (pag. 34), mentre non sapeva riferire se la Latteria avesse un atteggiamento di programma rispetto al non pagare il fuori quota perché lui non aveva splafonato "non avevo multa".

Affermava che la Lombarda lasciava che i singoli soci gestissero direttamente i rapporti col caseificio di riferimento, mentre lui e pochi altri avevano dato mandato al presidente perché lo rappresentasse nelle trattative (in particolare conferiva alla Igor e le fatture le faceva la Lombarda).

**Pierluigi RANGHETTI (dichiarazioni spontanee ed esame ud. 16.12.2010).** Riferiva di essere entrato nel consiglio di amministrazione della Lombarda dietro insistenti richieste e di aver mantenuto la carica dal 28.08.2008 al sequestro. Affermava di non essersi mai interessato delle questioni relativi al prelievo supplementare e di non aver mai preso posizione sul punto. Quanto ai ricorsi affermava di essersi limitato a firmare quello che gli dicevano di firmare.

Per la sua carica nel cda non aveva ricevuto alcun compenso e precisava che il proprio titolo di studio era la terza media. Riteneva di essere stato votato nel consiglio nella quota di minoranza "giusto per fare numero".

A sua volta conferiva latte alla La Lombarda con la sua azienda agricola. In qualità di conferente gli era capitato di splafonare, soprattutto dopo che aveva integrato il suo bestiame con l'acquisto di 40 capi. In quei casi "si andava dagli avvocati", ricordava di aver sottoscritto svariati ricorsi. Per quanto a sua conoscenza, La Lombarda non aveva mai versato il fuori quota.

Nella sua veste di consigliere non aveva mai dato alcuna indicazione sullo splafonamento, anche perché in quel momento La Lombarda era chiusa. Le direttive e le indicazioni su come comportarsi in consiglio venivano date dai “ piemontesi”, la persona indicata per la gestione era Mina.

Riferiva di non essere al corrente di rapporti intrattenuti da Paganelli o Crippa con il Ministero nè conosceva o aveva mai sentito parlare del signor Vizzaccaro.

Al momento di assumere la carica di amministratore sapeva che la situazione della Lombarda non era buona. Infatti, a sua volta come conferente era creditore dei pagamenti di 4 o 5 mesi per una somma totale di circa €200.000. Per quanto a sua conoscenza, i problemi economici della cooperativa erano iniziati dopo l'acquisto del caseificio San Leopoldo.

Quanto ai suoi rapporti con Paganelli, riferiva di conoscerlo da circa 13 o 14 anni ma affermava di non essere mai stato socio della latteria e di essersi limitato a dare il latte alla latteria nel giugno /luglio fino al febbraio dell'anno successivo.

Non ricordava di aver preso parte all'atto di costituzione della latteria, nel 1999, nè di aver sottoscritto un accordo con Paganelli e affermava “ non sapevo neanche che ci fosse la latteria, io”.

Gli veniva pertanto segnalato quanto dichiarato dallo stesso Paganelli in ordine al fatto che egli fosse stato suo socio nella latteria ma ribadiva di non esserne a conoscenza e "anche se l'ho fatto, l'ho fatto senza saperlo, se ero socio". Invitato successivamente a fare meglio mente locale sul punto affermava che effettivamente ricordava la circostanza nonché che si era interessato al progetto commerciale dell'imbottigliamento e distribuzione del latte casa per casa.

Affermava di essersi sempre occupato di mungere le vacche e riferiva che la situazione della sua azienda adesso era molto compromessa, tanto che era stato costretto a vendere delle vacche ed aveva alcune macchine agricole sotto pignoramento.

Nulla ricordava in ordine all' assemblea del 29.12.2008 nel corso della quale il presidente del collegio sindacale faceva presente che la situazione patrimoniale "non tiene conto del superprelievo, in merito al problema delle quote latte, che per il periodo gennaio/ marzo 2008 è stato pari a circa 12,5 milioni di euro".

Ancora, il Pm gli faceva presente il contenuto della telefonata n. **3499 del 12.11.2008 h. 13. 51**, nel corso della quale Ranghetti riferiva a Paganelli di un colloquio avuto con Bedino: “ poi stamattina m'ha chiamato ancora Bedino due volte, una volta alle 11 una volta mezzogiorno e mezza. Vuol cambiare il consiglio del San Leopoldo, gli ho detto: stai calmo”;

Paganelli: ma adesso non è il momento;

Ranghetti: “esatto stiamo facendo l'operazione, stai calmo no (...) allora bisogna chiamarlo e farlo fermare completamente allora a questo punto perché se invita Vizzone e se invita Nunnari e hai appena fatto il passaggio di tutti quei soldi lì, va a vedere per caso dice: fatemi vedere i conti. Vede quel passaggio di soldi lì, figa, ci porta subito in Guardia di Finanza;

Paganelli: in galera.

La conversazione prosegue sui successivi incontri che bisogna tenere per la gestione del San Leopoldo e della Lombarda. I due segnalano la necessità che sia presente anche Brigatti.

Invitato a chiarire il contenuto del suddetto colloquio, Ranghetti si limitava a precisare che gli unici soldi di cui si poteva parlare in quel periodo erano le somme dovute ai soci “che dovevano essere dati e che non volevano mai dare”. L'interesse di Paganelli era giustificato dal fatto che a sua volta doveva ricevere il pagamento per le forniture di mangimi dai soci.

**Infine veniva ascoltato Paolo BRIGATTI (dichiarazioni spontanee ed esame ud. 24.03.2011)**, il quale affermava di svolgere l'attività di allevatore e produttore di latte vaccino, conferente della Lombarda sin dal 2002. Affermava che il 25 agosto 2008 entrava nel consiglio di amministrazione della Lombarda e vi rimaneva sino al dicembre dello stesso anno. Aveva assunto la carica quando la cooperativa era già stata privata della qualifica di primo acquirente: “per cercare di ovviare alla disparità che c'era nella cooperativa nelle modalità di pagamento”. Si era in precedenza attivato per raccogliere delle firma per ottenere la convocazione di un'assemblea straordinaria per poter affrontare gli stessi problemi (31 marzo 2008). Ricordava che per le medesime problematiche molti soci erano usciti dalla cooperativa, mentre siccome credeva nel progetto iniziale voleva restare per “vederci chiaro” e così si era “trovato eletto” il 25 agosto 2008. Ricordava che prima del 2003 i sindacati dei produttori erano uniti nella linea che allora era stata dettata dall'Onorevole Pisoni, il quale sosteneva la necessità di rimanere uniti e di contrastare il sistema della quote latte introdotto nel 1984 con i ricorsi, ma senza dividersi. Dopo il 2003, senza più la guida di Pisoni e con la apertura del mercato delle quote su scala nazionale, sono cominciati i problemi.

Esprimeva un grande rammarico per il fatto che il presente procedimento fosse partito a seguito di una denuncia della Coldiretti, della quale faceva parte già suo padre.

Rivendicava peraltro che la linea seguita da lui e da chi si è comportato come lui è stata quella di agire alla luce del sole, fatturando tutto il latte venduto mentre sarebbe stato molto più semplice vendere il latte in nero ed ottenere il medesimo risultato economico.

Quanto al suo ruolo nella cooperativa, ribadiva di esser entrato nel cda quando l'attività era bloccata per la revoca della qualifica. Inoltre, siccome tutti scappavano a causa dei problemi

legati al caseificio, il sequestro e quant'altro, voleva vederci chiaro ed aiutare a risolvere i problemi (nella sua veste di *leader* del movimento che aveva organizzato le manifestazioni sin da Linate).

Escludeva di avere avuto conoscenza dei rilievi mossi dal collegio sindacale circa la necessità di effettuare i pagamenti del superprelievo e di accantonare le relative somme.

Precisava che, a parte il suo coinvolgimento diretto come consigliere di amministrazione, si era sempre occupato del problema delle quote latte sul piano politico: “ho speso parte della mia vita per le quote latte”, precisando di aver sempre cercato di seguire i ministri che sostenevano la loro causa, e da ultimo quello che gli ha consentito di ricevere una maggiorazione delle quote sul piano nazionale.

Anche la pratica dell'affitto delle quote era difficilmente percorribile perché i prezzi erano altissimi. Inoltre il mercato era stato fortemente alterato dalla possibilità (introdotta nel 2003) di compravendere le quote in esubero su scala nazionale anziché regionale. Quanto alla vicenda dell'ingresso in cooperativa dei piemontesi, affermava che prima del loro arrivo in Lombardia non conosceva Bedino, Mellano e Mina. Inoltre, ricordava che poco prima dell'arrivo dei piemontesi era stato contattato dal presidente della APL e responsabile nazionale della Copagri, Roberto Cavaliere, il quale lo pregava di sconsigliare Bedino ad entrare in Lombardia a causa del dissesto economico della cooperativa. Precisava di aver fatto quanto richiestogli da Cavaliere, telefonando a Bedino per dargli il quadro della situazione, ma senza ottenere il risultato sperato. Infatti Bedino, pur informato dei guai finanziari della cooperativa, vi faceva ingresso con un cospicuo numero di piemontesi, il 01.04.2008.

Ad ogni modo, egli affermava di essere stato contrarissimo all'ingresso dei piemontesi tanto che aveva organizzato l'assemblea straordinaria del 31.03.2008, che tuttavia non era riuscita a fermare il loro ingresso il giorno successivo. Inoltre non era d'accordo a cercare di attirare i piemontesi con “il faro “ del caseificio che invece andava male (veniva a scoprire solo successivamente che il caseificio perdeva 100.000 euro al mese).

In tale situazione riteneva utile entrare nel cda valutando necessario mantenere una rappresentanza per i lombardi e per continuare a perseguire le finalità della cooperativa: “perché rappresentavo la parte dei lombardi, no?, che ancora credeva nella cooperativa, che ancora credeva in Zaia e che ancora credeva nelle indagini dei Carabinieri, perché noi siamo convinti, e lo saremo fino alla morte, che abbiamo ragione”.

Dopo la revoca della qualifica si era cominciato a cercare una soluzione ma non era semplice sia per i costi sia per la realtà produttiva della Lombardia, che era più specializzata nella produzione di latte alimentare e latte destinato alla produzione di gorgonzola.

In questo contesto era emersa “l’opzione Paganelli”/ Latteria. Precisava, tuttavia, di non conoscere l’operatività interna della società.

Riteneva che durante il periodo in cui era stato amministratore la gestione del SIAN fosse svolta dalle impiegate. Ad ogni modo non se ne era personalmente occupato.

#### *I RICORSI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA*

Il tema è stato ampiamente trattato e riportato in ogni dettaglio, nonché documentato dalle produzioni delle difese degli imputati e delle parti civili.

Come si è più volte avuto modo di ascoltare, molti testi e gli stessi imputati hanno ripetutamente ribadito che se da un lato veniva sistematicamente omessa qualunque attività relativa agli adempimenti conseguenti al regime delle quote latte, ed in particolare la trattenuta ed il versamento ad AGEA delle somme dovute a titolo di super prelievo, dall’altro lato altrettanto sistematicamente la cooperativa La Lombarda organizzava i propri soci perché provvedessero a sottoscrivere ricorsi all’autorità giudiziaria, al fine di contrastare l’attività di riscossione forzata delle suddette somme.

Va rilevato che, a parere del Tribunale, si tratta di un tema che si presta a chiavi di lettura contrastanti al punto da produrre un effetto sostanzialmente neutro rispetto alla ricostruzione e soprattutto alla valutazione dei fatti. Nel senso che le considerazioni che pare potersi muovere a seguito dell’esame dei fatti, si elidono a vicenda.

Ed Invero. Se da un lato si deve prendere atto che effettivamente svariati sono stati i provvedimenti con i quali veniva concessa *inaudita altera parte* la sospensione dell’obbligo di effettuare la trattenuta del prelievo supplementare, altrettanto vero è che non risulta che i pagamenti ed i conti delle cooperative siano stati tenuti in modo diverso a seconda che vi fossero o non vi fossero provvedimenti di tal tipo.

In particolare, si ricorda quanto riferito dai testi Bugo e Gusso, circa la permeabilità dell’assemblea dei soci ad ogni sollecitazione mirante ad ottenere almeno l’accantonamento delle somme da destinarsi ad AGEA. Ed ancora quanto dagli stessi testi riferito in ordine alla condotta tenuta con riferimento alla campagna lattiero casearia 2005/2006, in ordine alla quale non vi era alcun provvedimento che consentisse condotte diverse da quelle previste dalla L. 119/2003.

Va dunque rilevato che i provvedimenti cautelari con i quali veniva concessa la sospensione dell’obbligo di trattenere, in attesa delle valutazioni del giudizio di merito non hanno coperto l’intero periodo che qui ci occupa.

Si è già detto quanto alla campagna 2005/2006.

Quanto alla campagna 2006/2007 si ricorda che il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, depositava il provvedimento cautelare solo il 22.12.2006 (poi revocato il 27.06.2007); il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, depositava il provvedimento di sospensione il 28.09.2007 (revocato il 21.12.2007). Tanto che la Corte dei Conti, nel giudicare la responsabilità erariale della Lombardia quanto alla campagna 2006/2007, riteneva sussistente la colpa grave per le condotte antecedenti al dicembre 2006 escludendo che l'omesso versamento fosse stato in qualche modo giustificato dalla pendenza dei giudizi di sospensione ( (CdC – Lombardia 13.10.2008).

Nel medesimo senso vanno ricordate le sentenze del Tribunale di Novara in data 11.01.2008, che disponeva la revoca dell'ordinanza cautelare precedente e del Giudice di Pace di Piacenza in data 10.06.2008 che dichiarava il difetto di giurisdizione.

Va poi evidenziato che si è altrettanto accertato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte e dei dati documentali acquisiti, che i ricorsi venivano presentati cumulativamente da svariati conferenti contro la cooperativa La Lombardia, ma la cooperativa, pur essendo così citata in giudizio, invece di resistere o non si presentava o svolgeva conclusioni a sostegno dei ricorsi stessi.

In aggiunta alle testimonianze sin qui richiamate, inoltre, occorre ricordare che il tema è stato ampiamente esposto dalla teste **Raffaella SCHIENA (ud. 20.01.2011)** Funzionaria regionale presso la regione Lombardia ed avvocato. In questa sede, la teste riferiva di essersi occupata del filone di contenzioso relativo alle quote latte dal 2003 e precisava che in Regione era stato di ciò incaricato un gruppo di lavoro composto da 10 persone.

Ricordava che già quando iniziava ad occuparsi di questo tema era pendente un grandissimo numero di procedimenti davanti a varie autorità giudiziarie. Si poteva rilevare che sistematicamente non veniva coinvolta la regione “siamo stati costretti a inseguire il contenzioso promosso dai produttori o dalla cooperativa, perché non veniva mai coinvolta la Regione” anche perché la tecnica utilizzata era quella di fare ricorsi dei produttori avverso la cooperativa.

Di seguito la sua sintesi dell'operatività riscontrata: alcuni produttori presentavano ricorso ex art. 700 cpp avverso la cooperativa, con richiesta di sospensiva cautelare (i produttori chiedevano di ordinare alla cooperativa di non trattenere il super prelievo o di restituirlo laddove già trattenuto); nella maggior parte dei casi veniva concessa la misura cautelare richiesta, *inaudita altera parte* e veniva fissata un'udienza per il contraddittorio tra produttori e cooperativa (quando la regione riusciva a “intercettare il ricorso” si costituiva a sua volta); spesso a questo punto la misura cautelare veniva revocata, al più tardi veniva revocata successivamente con la conclusione del processo con dichiarazione di inammissibilità del ricorso o di improcedibilità.

Ricordava come peculiare il fatto che La Lombarda fosse stata riconosciuta quale primo acquirente dal 2000, mentre i ricorrenti chiedevano la restituzione delle trattenute in modo retroattivo a partire dal 1995 senza che La Lombarda esprimesse alcuna forma di opposizione. Ancora significativo – sempre secondo la teste - che La Lombarda non si costituisse pur essendo citata a giudizio, o si costituisse senza portare alcun argomento o addirittura sostenendo le ragioni dei ricorrenti.

Ad ogni modo, non le risultava che alcuna sentenza di merito avesse mai confermato la sospensione dei pagamenti disposta in via cautelare.

### *I PROBLEMI CONNESSI ALLA QUALITÀ DEL LATTE - LE COMMISSIONI MINISTERIALI*

Una consistente attività dibattimentale è stata destinata ad esporre i problemi relativi al meccanismo di accertamento della qualità del latte e della sua incidenza sulla quantificazione della quota assegnata ad ogni singolo produttore.

Molto materiale documentale è stato prodotto a tal fine, materiale che è stato ampiamente esposto e commentato. Si tratta degli esiti degli accertamenti e studi svolti da diverse commissioni ministeriali incaricate dal Ministero delle Politiche Agricole di verificare i dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare.

Una prima esposizione del problema veniva qui offerta dal teste **Avv. Fabrizio TOMASELLI (ud. 17.02.2011)**, il quale, figlio di agricoltore, riferiva di essersi occupato del problema delle quote latte seguendo le associazioni ed assistendo agricoltori ed allevatori nei ricorsi avverso le imputazioni di prelievo supplementare (in particolare per gli aderenti ai cobas del latte) sin dal 1995. Inoltre, ha fatto parte – su nomina della Copagri - della commissione di indagine istituita dal Ministero delle Politiche Agricole, che concludeva i suoi lavori nel gennaio 2010 con la redazione della “relazione di approfondimento sui dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare”. La commissione era, inoltre, composta dal Colonnello Alonzi dei CC quale Presidente, dall’Avvocato Aldeghieri e dal Prof. Germanò (quanto alle nomine ministeriali), oltre ad altri soggetti come lui nominati dall’area sindacale. Ancora, ricordava la presenza dell’avv. Varano per Coldiretti, del dr. Gulinelli per AGEA, del dr. Bleynat per Regione Lombardia e le Regioni ed altri.

La commissione era incaricata di verificare se i “dati che sono stati riportati negli L1, da parte degli agricoltori, erano attendibili oppure no, attraverso la verifica dei metodi di rilevamento del tenore di materia grassa”.



L'esame veniva svolto sulla base di dati forniti da AGEA, paragonati con i bollettini AIA (Associazione Italiana Allevatori), cui si aggiungevano delle interrogazioni a soggetti operanti nel settore (funzionari dell'APA Associazione Produttori delle Province, funzionari regionali ecc.).

Le conclusioni venivano riportate nella relazione e non erano concordi.

Il Col. Alonzi con l'Avv. Aldeghieri ed il Prof. Germanò concludevano per la sussistenza di dubbi sul sistema di campionamento in assenza di dati certi, mentre Gulinelli e Bleynat – fatte salve alcune aree di rischio – segnalavano la sostanziale correttezza del quadro emergente dai dati AGEA partendo dal presupposto che essi fossero attendibili. I membri di nomina sindacale ritenevano che non fosse emerso alcun elemento tale da dimostrare l'inattendibilità dei dati. Infine la sua posizione, concorde con quella dell'avv. Goffredo, concludeva all'opposto segnalando che erano emersi elementi tali da dimostrare l'inattendibilità dei dati.

Il teste precisava che la rilevanza delle modalità di calcolo del tenore grasso del latte incide direttamente sulla quantificazione della quantità di latte prodotta e quindi sulla individuazione del superamento del limite di quota. In particolare, precisava che oltre all'assegnazione di una quota di produzione a ciascun produttore, è prevista la specificazione del tenore di grasso attribuita al quantitativo (indice di tenore di materia grassa). Alla fine dell'annata agraria è possibile correggere i dati relativi alla produzione in base al tenore di grasso presente nel latte prodotto.

Precisava che il sistema di calcolo dello splafonamento utilizza parametri diversi per il mercato interno italiano e per la Comunità Europea, nel senso che l'Italia paga il Latte alla Comunità Europea sulla base del quantitativo consegnato in esubero rispetto al quantitativo globale nazionale, "indipendentemente dalle rettifiche che vengono fatte, e i produttori invece pagano il prelievo in base al quantitativo consegnato, rettificato" (cosicché se l'indice di grasso nel latte risulta inferiore rispetto all'indice di riferimento si "riesce a tornare in quota").

Si erano quindi evidenziati due ordini di problemi: da un lato era necessario comprendere perché alcune aziende agricole avessero indicato sempre lo stesso indice di grasso – circostanza poco aderente alla realtà considerato che si tratta di produzione animale, influenzata dall'alimentazione, dalla fase stagionale e simili; da un altro lato, veniva evidenziata la carenza di metodiche certe per la rilevazione dell'indice di grasso nel latte.

Precisava, il teste, che l'indice viene rilevato dal trasportatore, incaricato di prelevare un campione di latte con apposite fialette senza alcun controllo. Il campione viene poi consegnato al caseificio che ne effettua il controllo analitico. A seconda che il campionamento venga fatto mescolando o meno, a fondo o in superficie, i risultati sono diversi.

Infatti si era riscontrato che i dati AIA (che effettua accertamenti a fini di controllo sanitario) erano completamente diversi da quelli emergenti dai modelli L1.

La circostanza veniva riportata anche dal teste **Fulvio AMICI (ud.24.02.2011)** trasportatore di latte nella zona di Piacenza e Milano, Bergamo, Cremona. Egli ricordava che tra il 2003 ed il 2009 aveva effettuato trasporti anche per La Lombarda, o meglio, per i suoi conferenti. Il latte era destinato al Caseificio San Leopoldo. Riferiva che aveva a che fare con Crippa e con Maloberti, poi da settembre 2008, le cose sono cambiate e c'erano Sebastiano Bedino e Anna Mellano.

Si occupava del campionamento di latte con un lattoprelevatore da 120 millilitri. Il campionatore ha all'interno un conservante che mantiene costanti le condizioni del latte prelevato. Poi viene trasportato negli appositi laboratori (per es. a Gariga, dove c'è una sede dell'Istituto Zooprofilattico) e viene analizzato al fine di determinare il "parametro del latte qualità".

Anche il teste **Paolo GULINELLI** – commissario straordinario per l'applicazione della l. 33/2009 – riferiva quanto a sua conoscenza in ordine all'attività delle commissioni (ud. **14.10.2010**) e riferiva che si era verificata una ulteriore discussione tra la Sezione Lombardia della Corte dei Conti, il Comando Antifrode Politiche Agricole dei Carabinieri e la Commissione Ministeriale nominata dall'allora Ministro Zaia, in ordine ai dati relativi al tenore di grasso del latte.

Il punto riguardava il metodo utilizzato da AGEA per calcolare il prelievo supplementare evidenziando che vi erano problemi nella corretta individuazione del tenore di grasso da attribuire al latte.

Nel gennaio 2010 la commissione (che era comunque presieduta dal Colonnello del Comando Carabinieri per le Politiche Agricole) giungeva a concludere che i calcoli di AGEA erano sostanzialmente corretti, ma vi erano delle posizioni diverse tra i vari membri quanto alla parte relativa al tenore di materia grassa. Le metodiche di analisi e soprattutto di prelievo (atteso che il grasso galleggia) potevano incidere sui risultati. Si evidenziavano interessi diversi a far emergere più o meno materia grassa: l'indice di grasso è un elemento di rettifica dei dati. Se un produttore è al limite della produzione della propria quota, ha interesse a far apparire il proprio latte meno grasso possibile, perché in tal modo può produrre di più. Tale tendenza è però compensata dall'ulteriore principio in base al quale se non si produce almeno il 70% della propria quota, la quota stessa è abbassata *ex lege*. Quindi ci sono produttori magari vicini a quella quantità di produzione che hanno interesse a potenziare il fattore grasso per far sembrare di produrre di più. Ad ogni modo, precisava il teste, le due categorie suddette comunque rappresentano non più del il 5% circa dei produttori.

Il teste Gulinelli, inoltre, ricordava che finiti i lavori della commissione i Carabinieri redigevano un altro rapporto provando ad incrociare i dati dell'AGEA con i dati dell'AIA (Associazione Italiana Allevatori) e dell'Anagrafe Zootecnica. Ne sono emersi profili di incoerenza che facevano sollevare dubbi. Si tratta comunque di banche dati difficilmente raffrontabili (per esempio l'AIA raccoglie dati al fine di migliorare la produzione zootecnica e le razze bovine) che sono stati comparati con degli algoritmi che non è certo siano esatti.

Infine, il teste ricordava che una analoga commissione era stata formata dal Ministro Alemanno nel 2003.

Riferiva sugli esiti dei lavori di commissione anche il Prof. **Alberto GERMANO'** (ud. **24.02.2011**) ordinario di diritto agrario e magistrato di cassazione in pensione, membro della commissione governativa di indagine febbraio/aprile 1997 e maggio/agosto 1997, della commissione ministeriale per l'esame dei contratti anomali nel 1998, della commissione ministeriale di garanzia febbraio nel 1999 e della commissione di indagine amministrativa sulla materia grassa del latte nel 2010.

In atti sono state prodotte ed acquisite la Relazione Conclusiva della Commissione di indagine amministrativa istituita con D.M. 25.06.2009 n. 6501, Roma 26.01.2010; la Relazione di Approfondimento sui dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare del Comando Carabinieri Politiche Agricole, Roma 15.04.2010 (doc 4 e 5 prod. difesa Locatelli, doc. 1, 2 3 doc. difesa Vitali, Mondonico, Brigatti e Manenti ud. 30.09.2010).

Ora, per quanto si tratti di profili che incidono consistentemente sull'operatività del sistema vigente, pare persino superfluo dover ricordare che si tratta di osservazioni che possono avere rilievo sul piano della politica di gestione del comparto agroalimentare, in generale, e del mercato lattiero caseario in particolare; o che possono essere oggetto di studi ed approfondimenti miranti a migliorare il sistema di quantificazione della produzione e di accertamento della obiettività dei dati forniti.

Ma di certo sono aspetti che non rilevano ai fini della valutazione della sussistenza o meno delle condotte qui contestate.

Affermare che occorre migliorare la metodica di campionamento e di analisi, la certificazione delle operazioni, e quant'altro, nulla toglie al fatto che le valutazioni che occorrono ai presenti fini debbono necessariamente basarsi sull'applicazione del quadro normativo e regolamentare in vigore al momento dei fatti.

Ma vi è di più. Anche chi ha qui tenuto a sottolineare l'inattendibilità dei dati utilizzati per la determinazione del tenore di grasso e dei conseguenti effetti sulla determinazione della quota di produzione individuale, ha riferito che il campionamento avviene a cura del trasportatore del latte. Soggetto che opera per conto del caseificio acquirente e/o dello stesso produttore.

Orbene, è di comune esperienza affermare che laddove non vi sia un sistema di controllo e di gestione obiettiva e trasparente di un'attività tecnica – come quella di campionamento ed analisi – il rischio che si corre è che siano preferite metodiche che tendano ad agevolare esiti non pregiudizievoli per chi deve certificare la sussistenza di condizioni a sé favorevoli. In altre parole, se il campionamento del latte è affidato ad un soggetto i cui interessi possono coincidere con quelli del produttore, è probabile o comunque possibile che l'attività di tale soggetto tenda a far emergere profili favorevoli al produttore. Cosicché il latte sarà tanto più grasso quanto più tale aspetto inciderà sul suo prezzo – dunque sul ricavo nella vendita – e tanto meno grasso quanto più lo scarso tenore di grasso consenta di contenere la produzione entro la quota.

Con il che non può che affermarsi che a tutto concedere i dati emergenti dai modelli L1 sono dati elaborati in chiave di favore per i produttori.

### *L'IMPATTO SUL MERCATO*

Un ulteriore profilo di accertamento dibattimentale ha avuto ad oggetto l'esame degli effetti prodotti sul mercato lattiero caseario dalle condotte qui in esame.

Sul punto riferiva il **Prof. Daniele RAMA (ud. 03.02.2011)**, Consulente Tecnico delle PC (all'esito del suo esame veniva acquisita la relazione di consulenza da lui redatta). Ordinario all'Università Cattolica, nonché presso la facoltà di Agraria di Piacenza, Istituto di Economia Agroalimentare, ed ancora specializzato nello studio e nell'analisi dei mercati di prodotti agricoli ed alimentari, il prof. Rama riferiva di essere dal 1987 responsabile dell'osservatorio sui prodotti lattiero caseari.

Riferiva di aver svolto studi e ricerche finalizzati alla valutazione dei danni sul mercato del latte, in conseguenza di comportamenti elusivi in tema di quote latte. Con particolare riferimento alla realtà piemontese, era stato incaricato di valutare le conseguenze sull'insieme dei produttori del latte di comportamenti caratterizzati dal non osservare le norme in materia di prelievo supplementare. L'analisi si sviluppava, poi, sulla realtà lombarda.

Teneva conto in particolare di due aspetti: lo svantaggio economico collegato al danno competitivo e quello legato al cosiddetto danno economico.

Il primo veniva a costruirsi come una figura di concorrenza sleale, atteso che i produttori che non si assoggettano alle regole dettate dal regime delle quote latte, affrontano costi minori e si

pongono pertanto sul mercato in termini maggiormente competitivi, con danno indiretto degli altri produttori in termini eguali e contrari.

Il secondo veniva individuato nella maggior produzione di fatto realizzata dai soggetti che non si assoggettavano al regime delle quote, che comportava un proporzionale abbassamento dei prezzi di mercato del latte.

L'analisi ha avuto ad oggetto le campagne lattiero casearie dal 2003/2004 al 2007/2008.

Lo svantaggio competitivo veniva quantificato in circa 6 centesimi di euro per chilogrammo di latte prodotto.

Il danno di mercato veniva calcolato nell'ambito di un modello maggiormente complesso e con maggior numero di variabili. Si procedeva dunque ad alcune semplificazioni ed a stime di flessibilità per l'adattamento del modello, sulla base delle quale si giungeva a ritenere che il maggior quantitativo di latte immesso sul mercato comportava un aumento di produzione di prodotto finito derivato dal latte ed una parallelo decremento del prezzo. Tale combinazione veniva quantificata in una riduzione del valore della materia prima latte dello 0,89 - 0,9 % circa.

Il consulente precisava che, considerata la complessità del modello e la scarsità dei dati a disposizione per l'analisi, le conclusioni raggiunte hanno individuato il limite minimo di una forchetta di valori entro i quali va collocato il danno in esame. In sintesi, dunque, il danno da svantaggio competitivo veniva quantificato in circa 27 milioni di euro all'anno, per i 5 anni considerati; mentre il danno di mercato veniva quantificato in 3,8 milioni di euro all'anno.

Nel prendere in considerazione tali cifre va poi ricordato che tutto il mercato dell'agricoltura è caratterizzato da margini di redditività molto bassi,cosicchè variazioni anche minime possono determinare effetti molto forti sulla redditività complessiva.

Il modello di valutazione non teneva conto degli effetti derivati dal mercato europeo e mondiale delle materie prime, di eventuali fattori di crisi esterni, di fenomeni si sommerso (il cosiddetto latte in nero).

#### VALUTAZIONE DEL QUADRO FATTUALE

Dunque, richiamati gli aspetti della ricostruzione del fatto sopra sistematicamente elencati, ritiene il Tribunale che si sia solidamente accertato che la cooperativa La Lombarda a responsabilità limitata abbia sistematicamente operato omettendo di trattenere le somme da imputarsi al cosiddetto superprelievo, corrispondenti al superamento della quota di produzione (QRI) attribuita a ciascuno dei propri soci conferenti; ed abbia poi altrettanto sistematicamente omesso di provvedere al versamento di tali somme ad AGEA.

Si ritiene inoltre accertato che dette somme siano invece state destinate ai propri conferenti, ai quali sono state costantemente pagate le fatture emesse a seguito del conferimento del latte in modo integrale, indipendentemente dall'avvenuto superamento o meno dei limiti di produzione assegnati al singolo produttore. Contabilmente l'operazione veniva effettuata con due distinti versamenti, l'uno direttamente imputabile alla fattura di riferimento (quanto al pagamento della quantitativo di latte "in quota"), l'altro con annotazioni del tipo "anticipo su compensazione" o simili (quanto al pagamento del quantitativo di latte "fuori quota").

La concreta operatività della cooperativa è stata coralmemente riportata dagli stessi imputati oltre che dai numerosissimi testi ascoltati in sede dibattimentale alle cui dichiarazioni ci si richiama (si segnalano, per tutte, le testimonianze rese da Cinzia Minelle, Monica Amelli ed Elisa Ruggeri e dai membri del collegio sindacale Bugo e Gusso).

Si è poi ricostruito che La Lombarda ha iniziato il proprio "declino" economico a seguito del forte investimento destinato all'acquisto del Caseificio San Leopoldo (progetto industriale avviato nel 2006), che non ha dato i risultati economici sperati.

Seppure si sono verificati ritardi od omissioni nei pagamenti, essi nulla hanno avuto a che vedere con gli adempimenti connessi al regime delle quote latte. Ma sono dipesi da problemi gestionali e finanziari, causati dalla grave mancanza di liquidità nella quale La Lombarda è venuta a trovarsi a seguito dell'acquisto del Caseificio San Leopoldo.

A fronte di tali forti difficoltà economiche si è reso interessante l'ingresso nella cooperativa di un consistente numero di soci conferenti provenienti dal Piemonte.

Ingresso sollecitato da Alessio Crippa che ancora cercava di risolvere la situazione venutasi a creare a seguito dell'acquisto del Caseificio, ed osteggiato da una ristretta compagine di soci.

Non va dimenticato che tale flusso consentiva l'incontro di due esigenze distinte. In altre parole, se da un lato per La Lombarda i nuovi soci avrebbero portato liquidità e nuova "linfa" alla cooperativa; dall'altro lato la cooperativa stessa avrebbe consentito al "gruppo dei piemontesi" di proseguire nella produzione col sistema del pagamento integrale delle fatture che si era da poco interrotto a causa della revoca della qualifica di primo acquirente in capo alla cooperativa dalla quale i suddetti soggetti provenivano (si tratta della Savoia 5) oggetto della contestazione di cui alla sentenza del tribunale di Saluzzo in data 15.07.2009 qui prodotta. Il dato di conoscenza di quanto si è sopra affermato, sia ben chiaro, non è desunto dal tenore della sentenza stessa ma da quanto qui direttamente riportato dai testi ascoltati (si ricorda, in particolare, la teste Amelli ed il

teste Bugo, che ha riferito di aver appreso le suddette circostanze direttamente da Antonino Bedino).

Per tutti vale qui ricordare quanto riferito direttamente da uno degli imputati, Paolo Brigatti, il quale ha affermato di aver avuto lo scrupolo di avvisare telefonicamente Antonino Bedino del fatto che l'ingresso nella Lombarda non era affatto un buon affare, atteso che il Caseificio San Leopoldo era in forte perdita. Bedino tuttavia il giorno successivo (01.04.2008) dava luogo all'ingresso del gruppo dei piemontesi senza tenere in alcun conto le suddette raccomandazioni (cfr. dichiarazioni spontanee Brigatti ud. 24.03.2011 sopra riportate).

Tuttavia, come è già ampiamente emerso nell'esposizione delle testimonianze qui raccolte, il connubio suddetto non dava i risultati sperati.

Le due realtà costituite dal "gruppo dei Piemontesi" e da quello "dei lombardi" (o meglio dei soci preesistenti nella cooperativa) cominciavano ad affrontarsi in sistematica contrapposizione non trovando una linea unitaria di gestione della cooperativa.

Tali dissidi si rendevano manifesti nella sperequazione dei pagamenti ai soci.

Gli aspetti conseguenti alle suddette dinamiche, ad ogni modo, non hanno in alcun modo influito sulla gestione dei doveri connessi al regime delle quote latte.

Anzi, pari potersi affermare che tale sia stato l'unico profilo di corallità tra le due realtà così venutesi a creare.

L'omissione degli adempimenti relativi al superprelievo è stata costantemente e deliberatamente perseguita con armonico intento dal vertice della cooperativa alla base.

Ed ancora, ci si sente di poter affermare, che tale e tanto è stato l'impegno in tal senso profuso, da determinare anche la nuova compagine del consiglio di amministrazione – intervenuta dopo l'aprile 2008 – a garantire la prosecuzione dell'intento anche successivamente alla revoca della qualifica di primo acquirente in capo alla Lombarda.

La prosecuzione dell'intento di omettere gli adempimenti relativi al superprelievo, dunque, è stata garantita tramite l'utilizzo della Latteria, società che era inattiva dal 2001 ed è stata letteralmente "messa a disposizione" da Gianluca Paganelli per consentire la sostanziale perpetuazione dell'attività della Lombarda nei medesimi termini e con le medesime finalità elusive degli obblighi di legge, malgrado l'intervenuta revoca della qualifica di primo acquirente.

Vanno ricordate le numerose testimonianze raccolte circa la descrizione della strutturazione dei rapporti tra La Lombarda e La Latteria come una vera e propria "triangolazione" oltre all'inequivoco contenuto della configurazione contrattuale del suddetto schema, ampiamente più sopra riportato nella sua successione cronologica.

La cronologia dei fatti va ancora richiamata in termini fortemente significativi con riferimento alla scansione dei tempi che hanno portato alla revoca della qualifica di primo acquirente in capo alla La Lombarda.

Come si è ricostruito in via documentale e testimoniale, infatti, è emerso con certezza che già nel 2007 la cooperativa La Lombarda aveva avuto un grave motivo di dubitare della perseguibilità della propria linea di condotta, essendo intervenuto il sequestro delle quote di proprietà del Caseificio San Leopoldo su ordine della Procura della Repubblica Regionale presso la Corte dei Conti.

Di lì a breve, veniva deliberata la revoca della qualifica di primo acquirente, che – seppure impugnata in due distinte sedi così da divenire effettiva solo l'anno successivo - era stata resa formalmente nota al legale rappresentante della cooperativa stessa, Alessio Crippa.

Orbene, pur in una tale prospettiva si può dire di vero e proprio declino sia economico che strutturale, La Lombarda promuoveva l'ingresso di una consistente compagine di nuovi consociati e dava luogo alla creazione di un meccanismo contrattuale che garantisse la prosecuzione della sua attività interponendo tra sé ed i propri acquirenti un fittizio primo acquirente grazie ai buoni uffici della Latteria di Milano. Società che era inattiva dal 2001 ed era munita della qualifica di primo acquirente.

La triangolazione tra le società in questione veniva resa manifesta non soltanto negli aspetti contrattuali convenuti, come si è visto, ma anche espressamente comunicata alle controparti commerciali al fine di rendere comprensibile e dichiarata l'intenzione di mantenere costante i rapporti economici già avviati dalla Lombarda e che era solida intenzione garantire nella loro continuità. Si fa riferimento in particolare oltre a quanto sin qui richiamato, ai documenti acquisiti circa i rapporti con la Igor Gorgonzola esposti dallo stesso amministratore delegato Fabio Leonardi. Significativa in tal senso la missiva 21.7.2008 in risposta alla missiva ricevuta dalla Lombarda in data 17/7/2008: “riscontriamo la vostra in oggetto e con la presente vorremmo puntualizzare quanto segue: in data 29.5.2008 riceviamo comunicazione da La lombarda sulla revoca di primo acquirente; la stessa, nello stesso tempo, c'informa che a seguito di legittimi passaggi societari verrà utilizzata La Latteria di Milano come primo acquirente e che i rapporti saranno gestiti sempre tra Igor e La Lombarda in quanto come riportato sulla lettera rimarrà in essere l'accordo commerciale tra le parti.”

La strutturazione dell'interposizione della La Latteria di Milano veniva costruita in termini di pura apparenza anche quanto ai flussi finanziari. Infatti varie ed ampie sono state le testimonianze che hanno riferito che (almeno dal giugno all'ottobre 2008) gli adempimenti relativi al pagamento del superprelievo in capo alla Latteria non avrebbero potuto essere



effettuati “neanche volendo” perché i denari non transitavano nelle casse della società, ma venivano direttamente versati dagli acquirenti alla La Lombarda, che poi provvedeva a rifatturare il medesimo passaggio in favore delle Latteria, senza flusso di cassa.

### *IL PRIMO ACQUIRENTE QUALE INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO*

Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento si è cercato di delineare quale sia la funzione del primo acquirente e quali le sue prerogative.

Richiamati i compiti e gli obblighi normativamente attribuiti a tale figura, osserva il Collegio che essa deve essere delineata nell’alveo dell’incaricato di pubblico servizio, attesa la natura pubblicistica delle finalità perseguite con la sua istituzione e parallelamente considerata la natura pubblica (per destinazione) delle risorse finanziarie che il primo acquirente è chiamato a gestire (in tal senso Cass. S.U. Civili Ordinanza 18195 del 11.08.2009 “*il prelievo non si configura come sanzione amministrativa, ma come figura di riequilibrio del mercato*”, in sintonia con quanto già stabilito da Cass. S.U. Civili ord. 20132/2004).

La questione è stata ampiamente chiarita dalla stessa Corte di Giustizia Europea – Sentenza 25.03.2004 - punti 57, 58, 59: “*con riferimento al principio di proporzionalità, si deve anzitutto rilevare che il regime di prelievo supplementare mira a ristabilire l'equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera. Tale provvedimento si iscrive dunque nell'ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest'ultima.*

*Ne consegue che (...) il prelievo supplementare non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli articoli 3 e 4 del regolamento 536/93. Infatti, il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale.*

*Inoltre, come risulta chiaramente dall'articolo 10 del regolamento 3950/92, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote”.*

Molti i profili fattuali sui quali poggiare tali considerazioni.

In primo luogo, il primo acquirente è soggetto incaricato per legge dell'acquisto del latte, al momento della prima cessione operata dal produttore. Il produttore è tenuto a conferire il latte ad un soggetto dotato della qualifica di primo acquirente. Altrimenti : “il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore” (art. 4 co. 2 L. 119/2003).

A tal fine il primo acquirente viene dotato di codice d'accesso alla banca dati SIAN e diviene interlocutore diretto del sistema informativo, in prima battuta, e di conseguenza dell'AGEA.

La qualifica è conferita – a seguito del controllo della sussistenza dei requisiti – dall'ente pubblico normativamente individuato nella Regione, che è altresì chiamato a tenere il relativo Albo.

Al primo acquirente, pertanto, è attribuito un ruolo da comprimario nella realizzazione delle finalità pubbliche di regolamentazione del mercato lattiero caseario e si pone come interlocutore diretto e soggetto indispensabile alla realizzazione delle suddette finalità, poiché tramite il sistema della trattenuta e del versamento del superprelievo è garantita la diseconomicità del superamento della quota di produzione.

Pare persino superfluo ricordare, inoltre, che il procedimento di attribuzione della qualifica di primo acquirente prevede che il soggetto si impegni formalmente al rispetto degli adempimenti richiestigli ed al perseguimento delle finalità corrispondenti al ruolo assunto.

Il sistema così configurato comporta che il primo acquirente viene ad avere – in ragione della qualifica assunta - la diretta disponibilità delle somme destinate all'attuazione delle politiche di regolamentazione del mercato lattiero caseario, nel momento in cui riceve a sua volta il pagamento del latte conferito a terzi (se si tratta di primo acquirente che svolge la sola attività di intermediazione nel mercato del latte) o nel momento in cui deve direttamente effettuare il pagamento del latte acquistato (nel caso in cui sia soggetto che svolge l'attività di trasformazione del latte in prodotto finito).

In ogni caso, nel momento in cui – tramite il sistema di interrelazione con il SIAN – verifica che il conferente ha ceduto un quantitativo di latte superiore alla quota di produzione assegnatagli, scatta la destinazione a fini pubblici della somma corrispondente al valore della sovrapproduzione.

Da questo momento, ed in virtù della peculiare posizione normativamente delineata, il primo acquirente ha l'obbligo di trattenere il superprelievo e di versarlo – entro il mese successivo - ad AGEA.

Dunque, in considerazione delle osservazioni sopra svolte, ritiene il Tribunale che alla qualifica di primo acquirente corrisponda la qualifica normativa di incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 cp., avendosi riguardo alla finalità pubblica della funzione svolta ed al concreto contributo che il primo acquirente è chiamato a svolgere al fine della realizzazione della suddetta finalità.

### *I REATI CONTESTATI: PECULATO E TRUFFA*

Abbiamo visto che il disegno realizzato con l'introduzione del sistema della quote latte mira a garantire il contingentamento del mercato lattiero caseario, il contenimento della produzione, la remuneratività dell'attività del produttore e la realizzazione di risorse economiche miranti a finanziare il sostegno a fasce deboli del mercato stesso. Finalità delineate dalla comunità (ora Unione) Europea e perseguite tramite l'adeguamento normativo da parte degli stati membri. Finalità, altrettanto si è detto, pubblicistiche e che connotano in tal senso le risorse che ad esse finalità vengono normativamente destinate.

Il riflesso di tali valutazioni sul meccanismo degli adempimenti richiesti al primo acquirente, vale a dire l'individuazione delle somme da destinarsi a superprelievo, la trattenuta delle stesse ed il loro versamento ad Agea, porta a ritenere con diretta consequenzialità che dette somme assumano una connotazione altrettanto pubblicistica per la destinazione che è loro impressa, sin dal momento in cui sorge l'obbligo di trattenerle.

Ciò posto, occorre a questo punto verificare se detta costruzione sia compatibile e corrispondente all'oggetto della contestazione.

Al capo A) della rubrica, si ricorda, è contestato il reato di peculato agli imputati Crippa e Paganelli, con riferimento all'appropriazione delle somme corrispondenti al superprelievo destinate al versamento ad Agea. Condotta che sarebbe stata commessa nelle rispettive vesti di legali rappresentanti della La Lombarda Scrl e della La Latteria di Milano srl (poi scarl) dall'aprile 2003 al febbraio 2009.

Per contro, al capo B) dell'imputazione viene parallelamente contestata la condotta di truffa aggravata ai suddetti Crippa e Paganelli nelle vesti che si sono sopra indicate, nonché agli ulteriori imputati in ragione della qualifica di consigliere del cda della Lombarda, oltre che di vice presidente (per il solo Bonelvio Vitali) o di amministratore di fatto (per la sola Anna Mellano).

Tale ulteriore contestazione ha ad oggetto il medesimo periodo temporale ed individua quale ingiusto profitto, conseguito con la condotta truffaldina, le somme corrispondenti agli importi dei prelievi supplementari non versati (con pari danno per AGEA).

Segue la parallela contestazione ai sensi dell'art. 24 L.2 31/01, della quale si dirà in seguito.

Ritiene il Tribunale che, come meglio si cercherà di esporre, la valutazione delle risultanze dibattimentali imponga di distinguere le condotte qui in esame in due diversi periodi, cui corrispondono – pare potersi affermare – due diverse linee di condotta.

La linea di demarcazione tra detti due periodi va individuata nella sostanziale sostituzione della La Latteria di Milano srl alla La Lombarda scarl, nonché nella realizzazione della attività prodromica a tale risultato e ad esso successiva.

Solo in tale seconda fase, a parere del Tribunale, è individuabile una complessa realizzazione di misure e strumenti volti a ottenere un risultato apparentemente conforme a legge ma sostanzialmente simulato quanto agli effettivi protagonisti, condotta che dunque pare sussumibile nella contestata ipotesi di truffa.

Mentre quanto al periodo antecedente all'“entrata in scena” della Latteria, si ritiene configurabile il solo reato di peculato.

Le due fattispecie non paiono potersi sovrapporre.

Dal punto di vista sistematico, occorre ricordare che il delitto di cui all'art. 314 cp può essere altrimenti definito come una appropriazione indebita qualificata dalla funzione svolta dal soggetto che ha il possesso del denaro (o di altra utilità). Possesso o disponibilità che deve sussistere “in ragione dell'ufficio”. Ulteriore requisito necessario alla configurazione della fattispecie è da individuarsi nella altruità del denaro o della cosa mobile oggetto dell'appropriazione stessa. La condotta materiale rilevante per la delineazione dell'ipotesi delittuosa è tradizionalmente definita come interversione del possesso, vale a dire la disposizione sui suddetti beni o valori come se se ne fosse il proprietario.

Per contro, l'ipotesi di truffa aggravata di cui all'art. 640 co. 2 n. 1 cp qui contestata, si delinea laddove, tramite artifici e raggiri tali da alterare il processo volitivo della controparte (nella specie l'ente pubblico AGEA e gli organi di controllo del regime quote latte) così da indurla in errore, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno.

Richiamate le osservazioni sopra svolte circa la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al primo acquirente, nonché in ordine alla destinazione pubblica delle somme imputate a superprelievo (destinazione che ne denota la altruità), può affermarsi che l'elemento distintivo tra le due fattispecie va individuato nelle modalità con le quali in concreto sia stato acquisito il possesso del denaro o della cosa mobile altrui.

In linea con l'ampia giurisprudenza sul punto, pare potersi affermare che si delinea la fattispecie di peculato ogni qual volta il possesso del denaro o della cosa mobile altrui sia stato a monte

acquisito in ragione del proprio ufficio e si debba invece far riferimento all'ipotesi di cui all'art. 640 cp laddove l'agente si adoperi con mezzi fraudolenti per conseguire il possesso stesso.

Come chiarito, anche da ultimo, dalla Suprema Corte. Si richiama, per tutte, Cass. sez. 6 n. 4668/2010 *“lo specimen per una ricostruzione giurisprudenziale della distinzione che interessa è da individuarsi nell'affermazione – in un certo senso consolidata – secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e il delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 cp, va fissato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura (art. 314 cp) quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi (art. 640 cp) quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici e raggiri per appropriarsi del bene”*.

Significativa, nel medesimo solco, anche la casistica giurisprudenziale, che ha chiarito come inquadrare eventuali profili di falsificazione non direttamente funzionali al conseguimento del bene. Cass. sez. 6 n. 16980 del 18.12.2007: *“integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata, la condotta del curatore fallimentare che si appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva, parziale, falsificazione degli importi delle somme oggetto delle originarie autorizzazioni al prelievo da parte del giudice (fattispecie in cui il curatore accedeva ai conti correnti intestati alle procedure fallimentari, sulla base di autorizzazioni al prelievo emesse dal giudice delegato, ma successivamente alterate nella indicazione degli importi delle somme di denaro, che venivano in parte erogate agli aventi diritto, e nella parte residua, frutto dell'opera di falsificazione, utilizzate in favore di altri destinatari)”*.

Ed ancora, Cass. sez. 6 n. 12306 del 26.02.2008: *“integra la fattispecie incriminatrice del peculato continuato, e non quelle di truffa o di abuso di ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignoramento versa su conti correnti bancari intestati a sé medesimo, ovvero cointestati anche al proprio coniuge, le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori eseguiti e, successivamente, tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimo destinatari (Ufficio del registro, creditori ecc.)”*.

A conferma di tal linea di lettura, si richiama, inoltre, Cass. sez. 6 n. 27738 del 22.06.2010: *“integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso del denaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri*

*temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale denaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico”.*

In ossequio a tali principi, dunque, occorre individuare le modalità con le quali l'agente ha ottenuto la disponibilità dell'oggetto dell'appropriazione.

Va peraltro chiarito che tale distinzione non ha alcun effetto sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio o di pubblico ufficiale della quale l'agente disponga che, come si è detto, va invece individuata in ragione del rilievo pubblico dell'attività in concreto svolta.

Proseguendo dunque nell'esame della condotta sopra ricostruita occorre rilevare che La Lombarda ha operato, come si è visto, deliberatamente e sistematicamente al fine di evitare di trattenere le somme imputate a superprelievo e di versarle ad AGEA. La contestazione ha ad oggetto la assunzione della qualifica di primo acquirente ed il suo mantenimento ai suddetti fini.

Orbene, quanto alla Lombarda, rileva il Collegio che per quanto la finalità dichiarata della cooperativa fosse quella di evitare il pagamento delle quote latte, essa ha comunque mantenuto una operatività effettiva e si è posta sul mercato come un soggetto altrettanto effettivamente esistente.

La linea di condotta della cooperativa ha costantemente mirato a rendere manifesti i propri intenti (rivendicandone il contenuto programmatico) ed a resistere con ogni mezzo alle contestazioni amministrative susseguenti ai sistematici controlli. Le comunicazioni al SIAN venivano regolarmente registrate e di conseguenza veniva sistematicamente individuato il quantitativo di latte prodotto oltre la quota assegnata a ciascun socio conferente. Tanto che la conseguente fatturazione consentiva di individuare la quota di pagamento da imputarsi al superprelievo.

Ancora, La Lombarda scrl ha operato sul mercato lattiero caseario come una realtà effettiva, raccogliendo un consistente numero di soci, gestendo la contrattazione del latte per loro conto (seppure con modalità che molti ritenevano non conformi all'intento mutualistico tipico della struttura adottata) nonché commercializzando farine per alimentazione animale, vendendo latte “spot” e producendo in conto terzi formaggio grana. Ulteriore profilo di effettività va collegato all'acquisto del Caseificio San leopoldo ed al progetto commerciale che ad esso era collegato.

Inoltre, la pur sistematica intenzione di non accantonare e non versare il superprelievo ha (in alcuni rari casi) ceduto il passo alla volontà di quegli allevatori che, considerando tale condotta

più vantaggiosa, chiedevano espressamente di provvedere al versamento del fuori quota quanto alla loro posizione (si ricorda, sul punto, la teste Amelli).

Non pare quindi potersi affermare (come in altre vicende è stato invece accertato) che nel caso di specie la cooperativa La Lombarda sia stata artatamente costituita e mantenuta al solo fine di acquisire la qualifica di primo acquirente e di costituire un filtro tra i produttori ed i reali acquirenti. Né pare sia dibattimentalmente emerso che la Pubblica Amministrazione sia stata indotta in errore nella formazione della propria volontà procedimentale atteso che la qualifica di primo acquirente è stata attribuita ad un soggetto effettivamente esistente ed altrettanto effettivamente operante.

Né, ancora, sono emersi significativi profili di occultamento o di alterazione artificiosa della realtà tali da non consentire l'accertamento dell'omessa trattenuta e dell'omesso versamento, che infatti sono stati puntualmente rilevati e contestati. Gli aspetti di irregolarità contabile (quale l'indicazione della voce "anticipo su compensazione") che pur si sono individuati paiono più una copertura *ex post* che non un artificio predisposto per evitare l'accertamento.

Tuttavia, si è altrettanto accertato che seppure in un contesto di effettiva operatività l'omissione dei versamenti delle somme imputabili a super prelievo è stata sistematicamente perseguita e puntualmente realizzata.

E ciò, va detto con fermezza, con una linea di condotta che va ben al di là della pur dichiarata intenzione di esprimere un programmatico dissenso rispetto al sistema delle quote latte introdotto su disposizione europea.

Infatti, non si può che rilevare che il suddetto dissenso si è tradotto in concreto con la materiale appropriazione delle somme che avrebbero dovuto essere in un primo tempo trattenute, per poi essere versate ad AGEA.

Come si è visto, le testimonianze raccolte sono univocamente convergenti (unitamente ai dati documentali esaminati) nel riportare l'avvenuto integrale pagamento a favore dei produttori conferenti, dell'intero valore delle fatture relative al latte conferito.

Tale condotta, come si è sopra anticipato, integra a parere del Tribunale il reato di peculato secondo il paradigma che si è descritto: qualità di incaricato di pubblico servizio in capo al primo acquirente (qualifica attribuita alla La Lombarda scarl); destinazione pubblica delle somme (in forza della finalità di riequilibrio del mercato impressa al superprelievo dalle norme nazionali e transnazionali); disponibilità delle somme in ragione dell'ufficio ricoperto (il primo acquirente è il solo soggetto abilitato a gestire il superprelievo ed a ricevere il relativo pagamento); appropriazione delle suddette somme (tramite la disposizione delle somme stesse per finalità

diverse da quelle cui sono normativamente destinate, con l'integrale versamento al produttore, socio conferente).

Osserva ancora il Collegio che tale lettura mantiene la propria coerenza ed adesione al quadro materiale ed alla fattispecie normativa quanto alla condotta relativa alla operatività della Lombarda scarl, e sino alla revoca della qualifica di primo acquirente.

Come si è anticipato, infatti, la dinamica realizzata successivamente al fine di far fronte ai problemi sorti a causa della revoca della suddetta qualifica ha un grado di complessità e di artata frapposizione di soggetti e schemi contrattuali tali da delineare gli elementi costitutivi del diverso delitto di truffa aggravata.

Ci si riferisce, in particolare, alla entrata in scena della La Latteria di Milano srl, alla sua funzionale trasformazione in scarl ed al parallelo ingresso nella La Lombarda scarl della compagine di produttori piemontesi.

Come si è sopra ricostruito tramite l'accertamento dibattimentale, si può ora solidamente affermare che si sia in tale seconda fase della vicenda realizzata quella condotta descritta al capo B) di imputazione, come "artifici consistiti principalmente nell'ottenere e mantenere indebitamente la qualifica di primo acquirente in capo a soggetti economici utilizzati come società filtro tra i produttori conferenti il latte oltre la quota loro assegnata ed i reali acquirenti".

Basti ripercorrere a volo d'uccello le dichiarazioni dei diretti interessati:

- "poi dall'oggi al domani non c'era più Lombarda ma c'era la Latteria, tutti i lavori che prima si facevano per La Lombarda il giorno dopo si facevano per La Latteria. Si sono cambiate tutte le intestazioni delle fatture ma la Lombarda restava come intermediaria". Crippa diceva che La Latteria e La Lombarda erano "la stessa identica cosa" (Amelli);
- tale passaggio non comportava alcun cambiamento nella sua attività quotidiana, tanto che rimaneva fisicamente nel medesimo posto di lavoro in Niviano, presso la sede del Caseificio San Leopoldo dove già operava in precedenza: è "solo cambiato il nome sulla busta paga". Peraltro, anche in precedenza, pur essendo dipendente della Lombarda svolgeva attività anche per La Latteria, con le medesime modalità operative (Ruggeri);
- Paganelli "ha dato la disponibilità a subentrare nella qualifica di primo acquirente". Il passaggio dalla Lombarda alla Latteria è avvenuto proprio perché la Lombarda aveva avuto la revoca della qualifica di primo acquirente ed era necessario trovare un sistema per continuare ad operare anche perché c'erano molti contratti con i caseifici



che andavano onorati. Quindi si era utilizzato “l’appoggio” sulla Latteria che metteva a disposizione il numero di primo acquirente (Bugò);

- “a un certo punto ha perso il numero di primo acquirente e allora so che è nata la Latteria” (Cambiano);
- Oscar Saluzzo ricordava di essere stato letteralmente “trasportato” dalla Lombarda alla Latteria;
- “i rapporti sarebbero passati tramite la latteria” (Leonardi);
- Tel. 3588 del 13.11.2008 con la quale lo stesso Paganelli spiega che “la Lombarda e la Latteria sono la stessa cosa”.

Senza ripercorrere l’ampissimo materiale testimoniale, bastino questi cenni ad affermare che il passaggio dalla La Lombarda alla La Latteria di Milano è stato ideato, strutturato e realizzato per creare l’apparenza della cessazione dell’attività di primo acquirente da parte della Lombarda e del conseguente passaggio dei suoi conferenti alla La Latteria. Nella realtà, tale cessazione non si è verificata ed il passaggio dei soci conferenti è avvenuto solo in una fase successiva e non integralmente. La Lombarda ha infatti continuato – proprio grazie ai buoni uffici di Paganelli – a ricevere il latte dai propri soci ed a commercializzarlo ai propri medesimi precedenti clienti. Ha gestito la fatturazione di tali operazioni (anche in nome e per conto della La Latteria, come contrattualmente stabilito) ed ha ricevuto e gestito i flussi di denaro, garantendo la prosecuzione delle modalità di pagamento dei quantitativi di latte prodotti oltre la quota assegnata.

Tale schema operativo ha potuto essere realizzato e proseguito grazie alla frapposizione della La Latteria di Milano quale apparente primo acquirente.

Il complesso schema contrattuale attuato tra il maggio ed il giugno 2008 (come si è sopra riportato in successione cronologica) ha garantito in buona sostanza che la Lombarda potesse continuare ad operare come se fosse ancora un primo acquirente, malgrado l’intervenuta revoca della qualifica. Tale infatti è stato il diretto e voluto effetto di quello che è stato descritto come “l’acquisto del numero di primo acquirente” dalla Latteria, come se si trattasse di un bene autonomamente commerciabile.

Per la configurazione della fattispecie di cui all’art. 640 cp, inoltre, è necessario il conseguimento di ingiusto profitto con altrui danno.

Orbene, a parere del Collegio sussistono per tale seconda fase della condotta esaminata, entrambi gli elementi suddetti.

A chiarimento di tale affermazione basta ricordare a quali diversi risultati avrebbe portato una corretta operatività. A seguito della revoca della qualifica di primo acquirente, infatti, La Lombarda non avrebbe più potuto ricevere direttamente il latte dai propri conferenti. Si ricorda

infatti la sanzione prevista dall'art. 4 L. 119/2003 “ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore”.

La frapposizione fittizia della La Latteria, quale apparente nuovo primo acquirente, ha consentito l'acquisizione delle somme da imputarsi a superprelievo, a questo punto truffaldinamente entrate nella disponibilità della Lombarda (si è detto ripetutamente che il flusso di denaro in pagamento delle fatture relative al latte conferito per alcuni mesi non è neanche transitato nelle casse della Latteria, con buona pace dei suoi doveri di trattenuta).

La acquisizione delle suddette somme, pertanto, costituisce ingiusto profitto ai sensi dell'art. 640 cp. e specularmente danno diretto e conseguente alla condotta criminosa in capo alla Pubblica Amministrazione (AGEA ed organi regionali e provinciali di controllo).

Come ha chiarito la suprema corte occupandosi di una vicenda del tutto analoga alla presente. Si tratta di Cass. sez. 2 n. 2080 del 02.10.2008 “ *nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a far acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica, alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui. Fattispecie nella quale l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, indotta in errore sull'identità dell'effettivo “primo acquirente” del latte prodotto, causato da fittizie interposizione di società cooperative tra produttore del latte e acquirente finale, aveva omissivo di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull'eccedenza delle relative quote*”.

Da segnalare che la fattispecie esaminata ai fini della suddetta pronuncia era del tutto analoga a quella qui considerata in occasione della sostituzione della La Latteria di Milano alla La Lombarda. Si riporta un passaggio significativo della parte motiva: “*il giorno successivo alla pronuncia del TAR per il Friuli – Venezia – Giulia che aveva negato la sospensiva del provvedimento di revoca del riconoscimento di primo acquirente alla suddetta società (la cooperativa produttori Latte Savoia Cinque n.d.r.), la cooperativa Latte 2003, fino a quella data inattiva, aveva fittiziamente svolto la funzione di primo acquirente per gli stessi produttori di latte e, senza nemmeno rilevare in contabilità lo “splafonamento” delle quote loro assegnate, aveva omissivo sistematicamente di versare all'AGEA i prelievi supplementari che erano stati accreditati ai singoli produttori*”.

A confutazione di tale ricostruzione, le difese hanno qui sostenuto che laddove la condotta materiale esaminata integri anche gli estremi di una violazione amministrativa, debba soccorrere il principio di specialità di cui alla L. 689/1981.

A sostegno di tale argomento si è individuato rapporto di specialità tra quanto qui contestato e la violazione amministrativa di cui all'art. 5 co. 5 L. 119/2003, che recita: *“il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo di versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento”*.

Tale argomento deve essere integralmente disatteso.

Basti richiamare quanto chiarito – con riferimento al confronto con la fattispecie penale di truffa aggravata - da Cass. sez. 2 n. 2808 del 02.10.2008: *“ non è configurabile rapporto di specialità previsto dall'articolo 9 L. 24.11.1981 n.689 (modifica al sistema penale) - in forza del quale quand'uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale - tra il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato e la violazione amministrativa prevista dall'art. 5 co. 5dl 28.03.2003 n.49 convertito in legge n.119/2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dai commi precedenti in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte, in quanto la norma penale tutela l'interesse all'integrità patrimoniale e alla libera determinazione negoziale della persona offesa in relazione alla condotta di colui che, mediante artifici o raggiri, la induca in errore per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma che prevede l'illecito amministrativo mira a tutelare il corretto funzionamento e l'adeguata applicazione del complesso meccanismo di controllo della produzione lattiero casearia, sanzionando le violazioni anche meramente formali dei cosiddetti primi acquirenti, indipendentemente dal danno patrimoniale eventualmente subito dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura”*.

Orientamento peraltro ribadito confermato da Cass. S.U. 21.1.2011.

*Mutatis mutandis*, nel caso di specie non può che rilevarsi come la violazione in esame non sia meramente formale, ma integrando tutti i profili della fattispecie penale di cui all'art. 314 cp ed all'art. 640 cp, venga a ledere i beni giuridici tutelati dalle norme in esame. Vale a dire – quanto al delitto di cui all'art. 314 cp - la integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione, la capacità di perseguirne i fini tramite la destinazione di beni, l'onestà e probità dei soggetti chiamati ad attuare tali fini tramite la gestione diretta del patrimonio ad essi destinato. Nonché –

quanto al delitto di cui all'art. 640 cp – la corretta formazione della volontà nella determinazione di atti che hanno conseguenze patrimoniali.

Ancora, sotto il profilo della valutazione materiale delle fattispecie in esame, va evidenziato che a parere del Collegio sussiste con riferimento ad entrambe le fattispecie suindicate la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cp. In via prudenziale, l'ammontare delle somme sottratte alla loro naturale destinazione è stato quantificato in circa 100 milioni di euro. Valore che è già di per sé espressione intrinseca di una significativa gravità, senza che sia necessario procedere a valutazioni circa la capacità economica dei danneggiati.

#### *IL PROFILO SOGGETTIVO DELLE FATTISPECIE RITENUTE SUSSISTENTI E LA DETERMINAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI*

A completamento di quanto sin qui valutato, occorre ancora accertare la riferibilità dei profili materiali sopra delineati a condotte riconducibili agli odierni imputati.

Come si è più volte affermato, il Collegio ritiene di dover prendere in diversa considerazione le due fasi della vicenda qui ricostruita, qualificando in modo differente l'operato antecedente e successivo alla revoca della qualifica di primo acquirente in capo alla La Lombarda scarl.

Va a questo punto precisato che tale solco va inteso come complessiva fase di passaggio dalla gestione "in chiaro" della Lombarda alla gestione "mascherata" tramite la frapposizione della La Latteria. Passaggio che si è sviluppato in più tempi ed ha visto coinvolti, come si dirà, diversi soggetti ed a diverso titolo (a partire dall'ingresso della compagine di soci conferenti piemontesi il 01.04.2008).

Ciò posto, e richiamato quanto sopra ricostruito in ordine alla sussistenza dei profili materiali del delitto di peculato sino all'aprile 2008, ritiene il Tribunale che la realizzazione di tale fattispecie sia da attribuire alla diretta e volontaria condotta di Alessio Crippa.

Abbiamo visto che egli ha rivestito la carica di legale rappresentante della La Lombarda scarl fin dalla sua nascita, ne ha peraltro rivendicato appieno la paternità e la programmatica operatività.

Al di là delle sue stesse dichiarazioni, inoltre, le testimonianze qui raccolte lo hanno sempre riportato come principale se non unico referente della cooperativa, sia quanto alle linee programmatiche di gestione (la contrattazione dei prezzi, l'iniziativa commerciale, l'acquisto del caseificio San Leopoldo), sia quanto alle direttive amministrative (le modalità di tenuta della contabilità, di pagamento delle fatture, di gestione del contenzioso e quant'altro).

In capo a lui, inoltre, incombevano gli obblighi conseguenti all'assunzione della qualifica di primo acquirente quale legale rappresentante della cooperativa e quale soggetto che ha ricevuto i codici di accesso al SIAN e l'abilitazione all'inserimento dei dati contabili. Era dunque Crippa il soggetto che aveva l'obbligo di trattenere le somme destinate al superprelievo e di versarle ad AGEA.

Per contro, quanto alla valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la condotta di Alessio Crippa è risultata saldamente e costantemente supportata da una piena e programmatica consapevolezza. Oltre alle già richiamate dichiarazioni dello stesso imputato, occorre ricordare quanto qui appreso in ordine alla sistematica segnalazione della necessità di rispettare gli adempimenti relativi alla gestione del superprelievo, proveniente dal collegio sindacale della cooperativa e pacificamente nota a Crippa. Ed ancora, la stessa reiterazione della condotta nonostante le segnalazioni dell'autorità di controllo regionale e provinciale che sono andate via via intensificandosi sino a giungere alla revoca della qualifica di primo acquirente.

Le conversazioni telefoniche qui trascritte, inoltre, portano l'espressione di una rivendicata persistenza nell'utilizzare lo strumento della cooperativa per evitare il versamento del superprelievo.

Quanto alla posizione di Gianluca Paganelli, in primo luogo, occorre rilevare che egli è qui chiamato a rispondere del reato di cui al capo A) della rubrica in qualità di legale rappresentante della La Latteria di Milano scarl (già srl).

Seguendo la falsariga della contestazione, dunque, occorre ricordare quanto sopra esposto circa la non sovrapposibilità dei delitti di peculato e di truffa. Si è altresì detto che a parere del Collegio la vicenda realizzatasi con l'entrata in scena della La Latteria di Milano è meglio sussumibile sotto l'ipotesi truffaldina. Gianluca Paganelli deve dunque essere chiamato a rispondere del solo reato di truffa aggravata, realizzatosi a partire dall'aprile 2008, dovendosi invece escludere a suo carico la sussistenza del delitto di peculato, quanto al periodo antecedente.

E' pur vero che è qui emerso che egli non era soggetto estraneo alla vita della cooperativa La Lombarda. Si è visto come Paganelli fosse persona conosciuta da molti soci della Lombarda, in qualità di noto venditore di mangimi per animali, dei quali numerosi conferenti erano clienti. A causa di tale relazione contrattuale, Paganelli era altresì portatore di un diretto interesse alla buona sorte economica della La Lombarda. Infatti egli si adoperava quale mediatore per la compravendita del Caseificio San Leopoldo, dunque era in stretti rapporti con la cooperativa già dal 2006.

Tale relazione, tuttavia, non pare sufficiente ad affermare che Gianluca Paganelli abbia partecipato alla condotta appropriativa sopra descritta in capo ad Alessio Crippa o l'abbia comunque consapevolmente agevolata.

Diverse considerazioni devono muoversi quanto alla individuazione delle responsabilità soggettive con riferimento al capo B) di imputazione.

La prima conseguenza di quanto si è sin qui affermato circa la non sovrapposibilità delle fattispecie di truffa e di peculato, consiste nella esclusione della rilevanza penale delle condotte tenute dai soggetti che facevano parte del consiglio di amministrazione della La Lombarda scarl sino all'aprile 2008.

Si è infatti affermato che sino a quel periodo l'unico reato ipotizzabile è quello di cui all'art. 314 cp, qui contestato ai soli Crippa e Paganelli ed in concreto ritenuto sussistente solo in capo ad Alessio Crippa.

Si tratta, in particolare, di Lorenzo Mondonico, Cristiano Saluzzo, Emilio Manzoni e Roberto Cossa.

Ciascuno dei suddetti soggetti è infatti risultato aver presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del cda della La Lombarda ben prima che si prospettassero i problemi derivati dalla revoca della qualifica di primo acquirente.

Va altresì ricordato che il teste Bugo, nel descrivere le condotte di ciascuno, ha descritto le figure di Emilio Manzoni e di Lorenzo Mondonico tra coloro che seguivano le indicazioni di Crippa, lasciando che fosse lui ad occuparsi della concreta gestione decisionale ed amministrativa della cooperativa. Con riferimento a Cristiano Saluzzo, ne ricordava la presenza nel cda prima dell'arrivo "dei piemontesi" e lo indicava come produttore di mangimi. Infine Roberto Cossa, veniva indicato dal teste Bugo come soggetto fortemente critico nei confronti di Crippa, con particolare riferimento alle scelte relative al Caseificio San Leopoldo, disaccordo che lo portava a rassegnare le dimissioni.

Il quadro emerso dalle risultanze testimoniali ha trovato ulteriore conferma nel dato documentale (con riferimento alle risultanze della visura storica camerale della La Lombarda scarl). Tali elementi si pongono come chiave di lettura coerente con le dichiarazioni rese dagli stessi imputati Cossa e Saluzzo i quali, come si è sopra riportato, si sono sottoposti ad esame.

Successivamente all'aprile del 2008, si è riscontrato l'arrivo della compagine piemontese che prendeva il controllo del cda, pur lasciando la carica di Presidente in capo al Crippa al fine di garantire la continuità dei rapporti contrattuali e bancari. Si avviava, inoltre, e si delineava sino

alla sua concreta realizzazione, la interposizione fittizia della La Latteria di Milano srl, grazie alla disponibilità di Gianluca Paganelli.

Condotta che, come si è sopra argomentato, costituisce a parere del Tribunale la fattispecie di cui all'art. 640 co. 2 n. 1 cp come qui contestata.

Tale condotta si è potuta realizzare grazie alla compartecipazione di ciascuno dei coimputati qui chiamati a rispondere del reato di cui al capo B), con la sola esclusione di Manzoni, Mondonico, Saluzzo e Cossa.

E valga il vero.

Ricordando la scansione temporale dei fatti che si è più sopra ricostruita, va rilevato che già nell'aprile 2008 era nota l'intervenuta revoca della qualifica di primo acquirente in capo alla La Lombarda scarl.

In quel momento erano già entrati nella cooperativa i nuovi soci piemontesi, alcuni dei quali poi entravano a far parte del consiglio di amministrazione (Antonino Bedino, Pierfrancesco Mellano, Fabrizio Mina e Guido Mondino).

Le testi Amelli e Minelle riferivano della contemporanea quotidiana presenza negli uffici di Sebastiano Bedino (fratello di Antonino Bedino) e di Anna Mellano (sorella di Pierfrancesco Mellano). Quest'ultima incaricata di gestire i pagamenti delle fatture e di garantire la realizzazione della nuova linea di gestione impressa dalla *leadership* piemontese.

Parallelamente, tra il maggio ed il giugno 2008, si sviluppava la complessa strutturazione contrattuale che costituiva l'ossatura del passaggio dalla La Lombarda alla La Latteria di Milano. Già il 28.05.2008 – si è visto – Gianluca Paganelli si dimetteva dalla carica di amministratore unico della Latteria e “passava le consegne” al nuovo amministratore Alessio Crippa.

Ora, così fotografata la situazione delle due società in quel momento, non può che rilevarsi come l'assunzione od il mantenimento di una carica rappresentativa o gestionale all'interno di ciascuna delle società sia stata strutturata in via funzionale alla realizzazione del progetto di interposizione fittizia della La Latteria rispetto alla La Lombarda.

Tale osservazione vale, in primo luogo, per i due principali protagonisti della costruzione truffaldina: Crippa e Paganelli.

E questo ci si sente di affermare malgrado la accorata linea difensiva di Gianluca Paganelli.

Invero, egli ha ripetutamente ribadito e sostenuto di non avere avuto la concreta possibilità di agire come era suo progetto, a causa della scorretta condotta di Crippa, il quale gli avrebbe sostanzialmente sottratto il controllo della società non appena assunta la carica di amministratore unico, tanto che doveva intervenire sollecitando una assemblea straordinaria, a seguito della

quale (il 10.07.2008) riusciva a riprendere il controllo della situazione ed a tentare di rientrare in possesso dei documenti societari.

Ebbene, pur ponderando le accorate doglianze di Paganelli, non può non rilevarsi che egli era perfettamente a conoscenza della situazione della La Lombarda. Ne aveva seguito le vicende da vicino, tanto che era spesso presente alle assemblee ed aveva fatto da intermediario per l'acquisto del Caseificio san Leopoldo. Aveva un forte interesse diretto acchè la cooperativa proseguisse nella sua attività per garantire i pagamenti del latte ai soci conferenti, i quali erano suoi debitori per il pagamento delle forniture di mangime. Interesse che finiva per coincidere con le dichiarate finalità della La Lombarda quanto all'omessa trattenuta del superprelievo ed alla destinazione delle somme corrispondenti ai soci stessi della cooperativa, atteso che con tale condotta si veniva a garantire la disponibilità di una maggior liquidità nelle tasche dei soci.

Ed ancora, Paganelli disponeva di una società munita del "numero di primo acquirente", da tempo inattiva, priva di una rete commerciale nel settore del latte (all'epoca aveva soltanto 5 conferenti iscritti) e sicuramente non pronta a proporsi sul mercato della compravendita del latte a campagna lattiero casearia già avviata.

Eppure, egli ha sollecitato, o comunque concordato, l'uso dello strumento societario costituito dalla La Latteria di Milano srl.

Uso che già in via logica, dunque, non poteva che essere strumentale alla prosecuzione della attività della La Lombarda. Ma tale profilo è emerso in modo palmare dai dati documentali.

Non si sa come collocare la asserita buonafede del Paganelli, leggendo il contratto 03.06.2008 col quale egli stesso, per La Latteria, sottoscriveva l'impegno a consentire alla Lombarda l'utilizzo del numero di primo acquirente, per tutti gli incombenti di legge, ed al tal fine consegnava la password di accesso al SIAN. Quasi che la qualifica di primo acquirente fosse un bene commerciabile. Con ciò consentendo e garantendo la prosecuzione delle omissioni nelle trattenute del superprelievo e nel versamento delle stesse ad AGEA, nonché la appropriazione delle corrispondenti somme, a questo punto truffaldinamente conseguite.

L'interpretazione autentica della sua condotta, peraltro, è stata qui acquisita tramite le conversazioni telefoniche ascoltate e trascritte. Per tutte, basti ricordare il prog. 3588 del 13.11.2008, nel corso della quale lo stesso Paganelli afferma che "in realtà la Latteria è solamente la prosecuzione della cooperativa La Lombarda", addirittura spiegando che per "giugno, luglio e agosto La Latteria sì, ma in realtà l'avete gestita voi e avete fatto un contratto di somministrazione con la Lombarda. Se la Lombarda non paga La Latteria, problemi non ce ne sono, Perché tanto è sempre la stessa cosa". Ed ancora il prog. N. 6162 del 05.12.2008 relativo ad una conversazione tra Cossa e Paganelli. Paganelli fa presente a Cossa che il nuovo consiglio



di amministrazione è comunque sotto il suo controllo “la gestisco ancora io, non è ancora partita la cooperativa che dire vogliono. Però c’è uno che è il figlio di Barberis, il nipote di Barberis che è comunque nella mani di ... Saluzzo, gli altri, uno è Piva e l’altro è Gimondi che quindi parlo io” . Per contro si lamenta di essere ancora il soggetto responsabile del versamento a SIAN e quindi colui che è chiamato a rispondere del fuori quota: “perché siccome al SIAN firma ancora Paganelli” ed ancora: “al SIAN cioè il fuori quota paga Paganelli, è lui il responsabile” (parlando di sé stesso).

Per quanto, dunque, si siano successivamente creati effettivi dissapori tra Crippa e Paganelli quanto alle modalità di gestione ed alla sperequazione dei pagamenti a favore dei soci (probabilmente a causa dell’intervenuto controllo “piemontese” della Lombarda), si tratta di profili che non hanno inciso sulla strutturazione della interposizione tra latteria e lombarda, che infatti è proseguita nei medesimi termini pur dopo che Paganelli riusciva a riprendere il controllo della situazione.

Solidamente provata, dunque, la sua penale responsabilità quanto al reato di cui al capo B) di imputazione, unitamente a quella di Alessio Crippa, quanto ai fatti successivi all’aprile 2008.

A fianco di Crippa e Paganelli, vanno poi valutate le posizioni degli ulteriori coimputati.

Ci si riferisce, in primo luogo, ai consiglieri del cda della Lombarda che hanno ritenuto di rassegnare le proprie dimissioni solo in occasione dell’assemblea del 25.08.2008: Bonelvio Vitali, Domenico Inzoli, Giampaolo Maloberti, Giovanni Locatelli, Adriano Manenti e Andrea Barberis. Si tratta di soggetti che erano in carica al momento della revoca della qualifica di primo acquirente e che dunque avrebbero dovuto, unitamente al presidente, limitarsi a prendere atto di tale circostanza agevolandone la comunicazione ai soci, i quali avrebbero a loro volta dovuto cercare un nuovo primo acquirente cui conferire.

Si è più sopra osservato che la gestione di un simile problema a campagna lattiero casearia appena avviata avrebbe dovuto comportare la immediata ricerca di un primo acquirente qualificato e capace di assorbire l’ingresso di molti soci e dunque di gestire contrattualmente il quantitativo di latte così conferito. Senza voler pretendere di aver compreso a fondo le dinamiche di tale settore di mercato, fa comunque specie rilevare che i soci che già destinavano il proprio latte (seppure tramite gli uffici della Lombarda) a caseifici quali la Igor Gorgonzola, già dotati della qualifica di primo acquirente e ben inseriti sul mercato, avrebbero agevolmente potuto limitarsi a proseguire nel rapporto commerciale instaurato senza necessità di alcuna ulteriore intermediazione.

Ma come si è già avuto modo di osservare, ciò avrebbe significato l'interruzione della prassi di pagare ai conferenti il valore dell'intera fattura del latte, ivi compresa la parte relativa al fuori quota. Conseguenza che si è voluta ad ogni costo evitare.

Orbene, come si diceva, una volta ricevuta la definitiva notizia della revoca della qualifica di primo acquirente, l'intero consiglio di amministrazione ha proseguito la propria attività "traghetando" il passaggio dalla Lombarda alla Latteria con le modalità che si sono più volte descritte. Nessuno dei membri del consiglio di amministrazione in quel momento in carica risulta aver espresso il proprio dissenso o proposto alcuna alternativa. Non può richiamarsi a buona fede o ingenuità chi ha consentito di servirsi di una società ferma dal 2001 e non concretamente operativa nel settore del latte.

Né può affermarsi che la vicenda sia stata gestita autonomamente da Crippa e Paganelli.

Occorre infatti ricordare che già il 28.05.2008, quando Crippa diveniva amministratore unico della Latteria, veniva concentrata anche la sede di tale società presso il Caseificio San Leopoldo in Niviago di Rivergaro.

Inoltre, alcuni dei consiglieri hanno preso parte attiva alla elaborazione contrattuale che, come si è detto, ha costituito l'ossatura dell'interposizione in esame.

Così Bonelvio Vitali ha sottoscritto (proprio quale consigliere) il contratto di compravendita di latte crudo in data 07.06.2008 col quale espressamente si autorizzava La Lombarda ad utilizzare la qualifica di primo acquirente della Latteria.

Giampaolo Maloberti ha sottoscritto (anch'egli quale consigliere) il contratto in data 18.06.2008 col quale La Latteria autorizzava e incaricava La Lombarda alla gestione amministrativa della fatturazione, degli incassi e delle forniture di latte.

Quanto a Domenico Inzoli, non va dimenticato che la sua commercialista, dr.ssa Saltini, ha qui chiarito di essersi premurata di informarlo di cosa significasse assumere una carica nel consiglio di amministrazione.

Andrea Barberis, inoltre, faceva parte del gruppo di soci provenienti dalla realtà piemontese e ben conosceva, per l'esperienza da poco vissuta con la cooperativa Savoia 5, cosa poteva conseguire alla revoca della qualifica di primo acquirente.

In ogni caso, si tratta di soggetti i quali, come si è detto, erano a piena conoscenza della intervenuta revoca della qualifica di primo acquirente e delle conseguenze che ciò avrebbe dovuto comportare sulla sua operatività.

Analoghe e se possibile ancor più pregnanti osservazioni devono svolgersi quanto alle posizioni di Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino, Pierfrancesco Mellano, Anna Mellano, Pierluigi Ranghetti e Paolo Brigatti.

Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino e Pierfrancesco Mellano (oltre ad Andrea Barberis, come si è più sopra ricordato) sono risultati parte del cosiddetto gruppo dei piemontesi, entrati nella cooperativa La Lombarda il 01.04.2008.

La teste Amelli ha qui ricordato che tale gruppo era “approdato” alla La Lombarda a causa della revoca della qualifica di primo acquirente alla cooperativa Savoia 5, che aveva reso necessaria la ricerca di una nuova cooperativa di riferimento. Non a caso la scelta è venuta a cadere sulla Lombarda, che garantiva programmaticamente il pagamento del fuori quota ai propri conferenti. Altrettanto non a caso nessuno si è preoccupato del fatto che la scelta fosse caduta su una cooperativa che aveva subito a sua volta la revoca della qualifica di primo acquirente. Anche a voler ipotizzare che tale notizia non fosse conclamata al momento dell’ingresso nella cooperativa, certamente il fatto era più che noto nell’agosto del 2008, quando il gruppo dei piemontesi otteneva il controllo operativo della Lombarda tramite la gestione diretta della maggioranza del consiglio di amministrazione.

Il teste Bugo ha ricordato la presenza e l’operatività di ciascuno, sottolineando la figura apicale di Antonino Bedino (soggetto carismatico e “vero coordinatore del gruppo dei piemontesi”).

Anna Mellano è stata da più fonti indicata come la persona incaricata dal gruppo dei piemontesi di garantire la attuazione delle direttive fornite dalla nuova compagine, presente quotidianamente negli uffici di Piacenza, incaricata di seguire i flussi finanziari. Pienamente provata, pertanto, anche nei suoi confronti, la consapevole compartecipazione alla realizzazione del progetto di interposizione fittizia tra le due società in esame.

Il 25.08.2008 Bedino, Mellano, Mina e Mondino entravano nel consiglio di amministrazione (oltre a Ranghetti e Brigatti).

Il 27.08.2008 Fabrizio Mina veniva nominato vicepresidente della Lombarda e Paolo Brigatti Consigliere Delegato.

Dunque valgono anche nei confronti dei soggetti in esame le osservazioni più sopra svolte. Ciascuno ha collaborato fattivamente alla concreta realizzazione della interposizione fittizia della La Latteria alla Lombarda, consentendo, tramite la propria operatività o comunque tramite la propria disponibilità ad assumere cariche sociali, la permanenza sul mercato della Lombarda e la elusione degli effetti che avrebbero dovuto derivare dalla revoca della qualifica di primo acquirente, primo tra tutti l’interruzione della disponibilità delle somme di denaro in pagamento dei quantitativi di latte fuori quota.

Si ricorda che Paolo Brigatti ha affermato di aver acconsentito ad assumere la carica di consigliere del cda al solo fine di garantire una rappresenta della linea “anti piemontese”,

affermazione che va comunque declinata con la parallela qualifica di consigliere delegato assunta il 27.08.2008.

Alcune osservazioni a parte debbono essere mosse quanto alla posizione di Pierluigi Ranghetti.

La sua linea difensiva si è infatti sentitamente concentrata sulla rivendicazione di un inconsapevole coinvolgimento nei fatti, causato da una sorta di ingenua disponibilità alla partecipazione.

Ebbene la figura che si è potuta delineare alla luce delle conoscenze dibattimentalmente acquisite è tutto fuor che ingenua.

Basti ripercorrere alcuni dati.

Pierluigi Ranghetti era socio occulto (in quanto coperto da una società fiduciaria) di Gianluca Paganelli già nel 1999, alla costituzione della La Latteria di Milano srl. Aveva con lui condiviso il progetto di distribuzione del latte *door to door* ritenendo più opportuno restare “coperto” dalla società fiduciaria per evitare “una sovrapposizione di immagine” poiché egli già operava nel settore del latte (così il teste Baudo). Ed ancora, l’ingenuo Ranghetti, accompagnava la sig.ra Rimoldi ad effettuare gli adempimenti necessari alla procedura per il riconoscimento della qualifica di primo acquirente per La Latteria di Milano, come soggetto in grado di coprire l’inesperienza del commercialista Baudo in tale settore. Dunque i medesimi interessi che si sono delineati a giustificazione della condotta del Paganelli, quale dominus della Latteria, devono aver mosso anche Pierluigi Ranghetti, storico socio della medesima società (anche se nel corso del suo esame egli ha affermato di non ricordare tali vicende). Egli inoltre, era parallelamente anche socio della Lombarda.

E’ sempre Ranghetti che il 30.06.2008, insieme agli altri fiducianti e sollecitato da Gianluca Paganelli, invia all’allora Amministratore Unico della Latteria Alessio Crippa una lettera di diffida con la quale viene richiesta la convocazione di un’assemblea straordinaria (che poi si terrà effettivamente il 10.07.2008, nella quale verrà revocata la nomina di Crippa, sostituito con Paganelli).

Ed è ancora Ranghetti che viene indicato dal legale rappresentante della Igor (Leonardi) quale membro del cda della La Lombarda incaricato (insieme a Brigatti) di concordare una dilazione nel pagamento di gorgonzola (missiva 22.04.2009 da Leonardi al custode dr. Nunnari).

La “tracciatura” documentale della sua condotta, pertanto, convince di una piena e consapevole (oltre che fortemente interessata) condotta anche quanto alla sua posizione.

## INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' INDIVIDUALI – CONTINUAZIONE - CIRCOSTANZE

In considerazione della ricostruzione dei fatti e della lettura degli stessi che il Tribunale ha ritenuto di assumere, come si è esposto, si producono effetti distinti in ordine alle posizioni individuali degli imputati qui chiamati a rispondere dei reati in contestazione.

In primo luogo, deve essere dichiarata la penale responsabilità di Alessio Crippa quanto al reato qui a lui ascritto al capo A) della rubrica, da ritenersi configurato sino all'aprile 2008, nonché quanto al reato di cui al capo B) della rubrica a partire dall'aprile 2008.

Gianluca Paganelli deve andare assolto dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto, mentre deve essere dichiarato penalmente responsabile del reato di cui al capo B) della rubrica, a decorrere dall'aprile 2008.

Ancora, in conseguenza delle osservazioni che si sono volute nel capitolo che precede, deve essere dichiarata la penale responsabilità di Bonelvio Vitali, Giovanni Locatelli, Giampaolo Maloberti, Domenico Inzoli, Andrea Barberis, Adriano Manenti, Paolo Brigatti, Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino, Pierluigi Ranghetti, Pierfrancesco Mellano, Anna Mellano, in ordine al reato loro ascritto al capo B) della rubrica, nei termini sopra delineati.

Mentre Lorenzo Mondonico, Cristiano Saluzzo, Roberto Cossa ed Emilio Manzoni debbono essere assolti dal reato loro scritto al capo B) della rubrica, perché, quanto alla loro condotta, il fatto non sussiste.

Ai fini della determinazione delle responsabilità individuali, ancora, si debbono distinguere le figure degli imputati che a vario titolo hanno collaborato, sostenuto e contribuito alla realizzare la triangolazione tra Lombarda e Latteria sino al suo compimento, da coloro che pur avendo preso parte al consiglio di amministrazione della Lombarda nella fase di passaggio alla Latteria hanno poi interrotto la collaborazione alla realizzazione della condotta, dimettendosi dal consiglio di amministrazione il 25.08.2008.

Nel primo gruppo vanno annoverate (oltre a Crippa e Paganelli) le posizioni di Bonelvio Vitali, Paolo Brigatti, Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino, Pierluigi Ranghetti, Pierfrancesco Mellano ed Anna Mellano.

Nel secondo gruppo vanno annoverati Giampaolo Maloberti, Giovanni Locatelli, Domenico Inzoli, Andrea Barberis e Adriano Manenti.

Per il solo Crippa, per il quale si è ritenuta la penale responsabilità in ordine ai fatti di cui al capo A) sino all'aprile 2008 e di cui al capo B) dall'aprile 2008, va rilevato che le condotte paiono funzionalmente legate e sistematicamente realizzate per perseguire il medesimo fine. Può dunque ritenersi sussistente il vincolo di cui all'art. 81 cpv cp.

Si giudica più grave il reato sub A) in considerazione della pena edittalmente prevista.

Domenico Inzoli risulta gravato da due precedenti penali (lesioni colpose e violazione delle disposizioni in materia di tutela delle acque, in ordine alle quali ha subito una condanna al pagamento di una pena pecuniaria).

Alessio Crippa è gravato da un precedente (per violazione delle norme in materia ambientale in ordine alla quale ha subito una condanna al pagamento di una pena pecuniaria).

Pierluigi Ranghetti è gravato da due precedenti (per violazione delle norme in materia di rifiuti in ordine alle quali ha subito condanna al pagamento di una pena pecuniaria).

Si tratta in ogni caso, per ciascuno dei suddetti imputati, di fatti risalenti e non direttamente pertinenti con le presenti imputazioni.

Ritiene pertanto il Tribunale che possa essere riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 bis cp, in capo a ciascun imputato (ivi compresi i soggetti pur gravati da precedenti penali).

Per quanto, infatti, le condotte qui esaminate si siano protratte per un lasso consistente di tempo (soprattutto quanto alla posizione di Crippa) ed abbiano permesso la causazione di consistenti danni, si ritiene di dover considerare il quadro entro il quale si sono svolti i fatti in esame. Si è visto che la prospettiva di una soluzione politica della vicenda quote latte è stata più volte sventolata con promesse e rassicurazioni che, pur nulla togliendo alla illiceità penale delle condotte, ne ha in qualche modo adombrato la consistenza, nella erronea convinzione di una possibile soluzione bonaria. Inoltre, il contesto del mercato lattiero caseario è caratterizzato da una forte pressione economica sui produttori di latte, a causa della scarsissima remuneratività della produzione. Profilo anche questo che, come si è più volte ribadito, non giustifica in alcun modo le condotte elusive delle quali si è sin qui narrato, ma ne offre una chiave di lettura che impone di tener presente che si tratta di persone che lavorano duramente e che hanno ritenuto di intraprendere una strada apparentemente meno faticosa per garantirsi la permanenza sul mercato.

Dette circostanze si giudicano, per ciascuno degli imputati, in termini di equivalenza rispetto alla altrettanto sussistente circostanza aggravante del danno di rilevante entità di cui all'art. 61 n.7 cp. ritenendo il Tribunale che il profilo fortemente soggettivo delle attenuanti sia controbilanciato dal quello maggiormente obiettivo dell'aggravante, dando luogo ad una ugual incidenza sull'entità dei fatti.

## IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Richiamato quanto sopra esposto, il Tribunale, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp, ritiene equo comminare agli imputati le seguenti pene, in forza delle considerazioni di seguito esposte.

Alessio Crippa: anni 5 e mesi 6 di reclusione. Ai sensi dell'art. 133 cp devono essere tenute presenti le seguenti circostanze: la posizione apicale ricoperta per anni all'interno della La Lombarda e la programmaticità sistematica della condotta; la sua reiterazione nel tempo, malgrado diverse sollecitazioni ad agire diversamente; la persistenza nel conseguire il risultato appropriativo che si è determinata sino al punto di avviare una più complessa condotta truffaldina; l'assenza di qualunque resipiscenza o di cenno mirante ad una qualunque forma riparatoria; elementi tutti che escludono di poter contenere la pena entro valori minimi; pena così determinata: concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante, pena base per il più grave reato di cui al capo A) della rubrica, anni 5 di reclusione – già valutata la continuazione interna – aumentata come sopra (in misura di mesi 6 di reclusione) ex art. 81 cpv cp;

ai sensi dell'art. 317 bis cp, a seguito della condanna per il delitto di peculato, Alessio Crippa deve altresì essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Gianluca Paganelli: anni 2 e mesi 6 di reclusione ed €800,00 di multa, in ordine al reato di cui al capo B) di imputazione, concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante. Ai sensi dell'art. 133 cp ai fini della determinazione della pena nei termini suindicati si richiama la forte incidenza della sua condotta nella realizzazione del fatto (egli ha infatti offerto lo strumento materiale, il sistema contrattuale ed il metodo operativo per consentire la prosecuzione dell'attività della Lombarda malgrado la revoca); la reiterazione della condotta nel tempo; nonchè la totale carenza di qualunque cenno di riparazione. Profili che impongono di assestare la pena in termini superiori ai livelli minimi.

Bonelvio Vitali, Paolo Brigatti, Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino, Pierluigi Ranghetti, Pierfrancesco Mellano, Anna Mellano: anni 1 e mesi 6 di reclusione ed €500,00 di multa – concesse a ciascuno le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante – pena così determinata (ai sensi dell'art. 133 cp) in considerazione della forte incidenza della condotta di ciascuno sulla realizzazione del fatto, valutate le cariche assunte nel cda dal 25.08.2008 e/o della partecipazione attiva alla strutturazione contrattuale dell'interposizione Lombarda/latteria, come si è meglio sopra descritto.

Giampaolo Maloberti, Giovanni Locatelli, Domenico Inzoli, Andrea Barberis, Adriano Manenti: anni 1 di reclusione ed €300,00 di multa, - concesse le attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante – pena così determinata (ai sensi dell'art. 133 cp) in considerazione della lievemente minore incidenza sulla realizzazione del fatto, attese le rassegnate dimissioni il 25.08.2008.

Alle presenti condanne segue *ex lege* quella al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento delle eventuali spese di mantenimento in carcere.

Ai sensi dell'art. 32 *quater* cp ciascuno degli imputati deve altresì essere dichiarato incapace a contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena.

Ai sensi dell'art. 36 cp ritiene inoltre il Tribunale di disporre la pubblicazione per estratto della presente sentenza a cura e spese dei condannati, sulle testate “il Corriere della Sera” e “il sole 24 ore”. Ciò in considerazione della eco mediatica che la vicenda ha avuto e della incidenza che essa ha avuto nella causazione dei profili di danno non patrimoniale (che verranno di seguito trattati).

Può essere astrattamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena agli imputati Bonelvio Vitali, Paolo Brigatti, Fabrizio Mina, Guido Mondino, Pierluigi Ranghetti, Pierfrancesco Mellano, Anna Mellano, Giampaolo Maloberti, Giovanni Locatelli, Domenico Inzoli, Adriano Manenti, Antonino Bedino e Andrea Barberis.

Occorre comunque verificare se in concreto sia prospettabile una prognosi favorevole in capo a ciascuno dei suddetti soggetti.

Per ognuno degli imputati, va rilevato che la vicenda in esame è caratterizzata da un buon grado di consapevolezza e dalla accertata reiterazione della condotta nel tempo. Tuttavia, può affermarsi che la presente esperienza processuale abbia garantito una sufficiente conoscenza delle possibili conseguenze penali legate alla reiterazione della condotta. Può pertanto affermarsi che gli imputati Vitali, Brigatti, Mina, Mondonico, Ranghetti, P. Mellano, A. Mellano, Maloberti, Locatelli, Inzoli e Manenti si asterranno in futuro dal commettere ulteriori reati.

Ritiene, invece, il Tribunale che il giudizio prognostico favorevole debba essere escluso quanto alle posizioni di Antonino Bedino e di Andrea Barberis, che risultano essere stati condannati in primo grado dal Tribunale di Saluzzo, per vicende del tutto analoghe. Dato che si ritiene



significativo a fini prognostici atteso che risulta *per tabulas* che i suddetti Bedino e Barberis hanno già avuto l'occasione di ponderare le possibili conseguenze penali della reiterazione della condotta, malgrado ciò determinandosi alla reiterazione stessa.

Nei confronti di Antonino Bedino e di Andrea Barberis, pertanto, deve essere esclusa la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

#### LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE Capo C)

Con la contestazione qui in esame si muove rilievo a carico della La Lombarda scarl e della La Latteria scarl (già srl), ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 231/2001 in relazione al reato di truffa aggravata meglio contestato al capo B) di imputazione, per i profili riconducibili alle condotte poste in essere dai rispettivi legali rappresentanti Alessio Crippa e Gianluca Paganelli. Va ricordato che la responsabilità penale in relazione alla suddetta fattispecie è stata ritenuta sussistente anche quanto alle posizioni di Bonelvio Vitali, Giovanni Locatelli, Gianpaolo Maloberti, Domenico Inzoli, Andrea Barberis, Adriano Manenti, Paolo Brigatti, Fabrizio Mina, Guido Mondino, Antonino Bedino, Pierluigi Ranghetti, Pierfrancesco Mellano ed Anna Mellano, i quali hanno rivestito la posizione di consiglieri del consiglio di amministrazione della Lombarda, in via formale o di fatto (quanto ad Anna Mellano).

Com'è noto, la figura di responsabilità delle persone giuridiche introdotta ormai non più di recente dal D.L.vo 231/2001 è stata oggetto di animato dibattito al fine di un suo corretto inquadramento sistematico, mosso dalla necessità di stabilire il *genus* di tale forma di responsabilità onde verificarne la compatibilità con il sistema costituzionale della responsabilità penale, e del noto principio *societas delinquere non potest*, secondo alcuni insito nel dettato dell'art. 27 Cost.

Il richiamo ad una forma di responsabilità tramite la previsione normativa di sanzioni conseguenti a condotte riconducibili ad organi sociali deriva direttamente dalla sentita necessità di sollecitare condotte virtuose e prassi preventive collegando direttamente la ricaduta sanzionatoria sulla persona giuridica anziché sulle singole persone fisiche che la rappresentano. Con il doppio risultato di attribuire il peso economico della "buona prassi" al soggetto giuridico che meglio lo può sostenere e di evitare le conseguenze dell'avvicendamento nelle cariche sociali.

Com'è noto, si è parlato di colpa per la politica di impresa, o di colpa di organizzazione individuando la fonte della responsabilità della persona giuridica nel mancato rispetto di regole specialpreventive di organizzazione, appositamente predisposte per evitare la commissione di reati da parte di soggetti esponenziali dell'ente.

Un solido argomento a sostegno della compatibilità costituzionale del sistema di responsabilità introdotto dalla d.lgs. in esame, è oggi offerto dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che la Suprema Corte ha espressamente escluso la rilevanza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 d.lgs. 231/2001 con riferimento all'art. 27 Cost. Si richiama, in particolare, quanto stabilito da Cass. sez. VI del 18.02.2010 n. 27735: *“è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 5 d.l.gs 8 giugno 2001 n. 231, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poiché l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda”*.

Peraltro, la violazione del precetto va ricondotta alla carenza organizzativa in presenza della quale si creano condizioni tali da consentire la realizzazione del reato, o meglio da non prevenirne la realizzazione stessa. Con evidente richiamo alla costruzione colposa della responsabilità sia in termini di ricostruzione della materialità del fatto sia con riferimento ai profili di esigibilità della condotta nell'alveo del quadro normativo di riferimento come ventaglio delle norme di prevenzione che la società deve adottare al fine di escludere la configurabilità della responsabilità ex 231.

In tal senso deve essere letto il complesso sistema dei modelli organizzativi che con il richiamo a protocolli, al potere di controllo conferito ad organi esterni, a verifiche periodiche della tenuta del sistema e simili offrono un quadro di lettura che richiama fortemente al modello di diligenza tipico della costruzione colposa della responsabilità.

A fronte di tale costruzione, poi, il fatto di reato commesso dal soggetto legato funzionalmente alla società si pone quasi come evento presupposto affinché possa operare la forma di responsabilità in esame. Quasi a dire che il legislatore ha inteso disinteressarsi della carenza organizzativa in sé, conferendo rilievo agli effetti che tale carenza abbia prodotto nel mondo della rilevanza penale delle condotte individuali.

In tal senso si è pronunciata nuovamente la Suprema Corte affermando che si tratta di *“una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale”* (Cass. 09.07.2009 n. 36083) con la quale può affermarsi oggi che con il d.l.gs 231/2001 è stato

delineato un sistema di responsabilità amministrativa per fatto proprio e – appunto – una forma di colpa di organizzazione sotto forma di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale. Giova per contro ricordare che la costruzione normativa offerta dal sistema introdotto dal d.l.gs 231/2001 consente di affermare che si tratta di una forma di responsabilità che non soltanto presuppone la realizzazione di un reato, ma anche che esso sia realizzato ad opera di soggetti strutturalmente e funzionalmente legati alla persona giuridica (persone che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o che ne esercitano anche in via di fatto la gestione o il controllo od ancora persone che siano sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti – art. 5 D.L.vo 231/2001) .

Passando ad esaminare ai presenti fini le risultanze dibattimentali relative alla attività svolta dalla La Lombarda scarl e dalla La Latteria di Milano srl (poi scarl), l'istruttoria dibattimentale, come si è ricostruito, consente di escludere che entrambe le suddette società abbiano attuato o introdotto modelli di organizzazione e di gestione miranti a prevenire la commissione di reati. Alcun codice di comportamento è stato lontanamente preso in considerazione né sono mai state introdotte linee guida, informazioni o accorgimenti di qualsivoglia natura miranti a contenere il rischio della commissione di reati in seno alle società. Esula quindi dalle valutazioni qui svolte ogni giudizio sulla adeguatezza del modello organizzativo.

Come si è visto, questo Collegio ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo B) della rubrica, quanto ai fatti realizzatisi successivamente all'aprile 2008, sussiste pertanto il presupposto di cui all'art. 24 d.l.gs 231/2001.

Come si è sopra riportato, inoltre, i soggetti che sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 640, co. 2, n.1 cp hanno agito quali legali rappresentanti delle cooperative (quanto a Crippa e Paganelli), o quali membri del consiglio di amministrazione, con la sola esclusione di Anna Mellano, per la quale, come si è più sopra ricostruito, è stata riconosciuta una consistente attività gestionale in via di fatto.

Sussistono pertanto anche le condizioni richiamate dall'art. 5 lett. a) d.l.gs 231/2001.

Detti soggetti, inoltre, hanno agito, a parere del Tribunale, anche nell'interesse proprio, ma non in via esclusiva. Si è infatti visto come lo strumento delle società cooperative è stato strumentalmente utilizzato per realizzare il conseguimento del profitto corrispondente alle somme che dovevano essere trattenute dal primo acquirente e versate ad AGEA, somme che sono invece state redistribuite ai produttori – soci della cooperativa.

Va peraltro ricordato che, almeno per quanto riguarda la posizione della La Lombarda, vari e ripetuti sono stati i richiami dei sindaci della cooperativa alla necessità di garantire il rispetto delle norme vigenti.

Pertanto, entrambe le società debbono essere chiamate a rispondere del reato commesso dai rispettivi esponenti, atteso che non sono stati adottati modelli organizzativi idonei a prevenire tali condotte e che esse condotte non sono state realizzate nell'interesse esclusivo dei soggetti apicali (art. 5 co. 2 D.L.vo 231/2001 ed ancora Cass. 09.07.2009 n.36083).

Ai sensi dell'art. 69 D.L.vo 231/2001 deve pertanto essere dichiarata la sussistenza della responsabilità amministrativa della La Lombarda scarl e della La Latteria scarl (già srl) in ordine al reato qui contestato al capo C) della rubrica.

Venendo alla valutazione della quantificazione della pena da comminarsi alle suddette società, come si è esposto nella valutazione del reato presupposto, la condotta che è stata ritenuta di rilievo ai fini della fattispecie di truffa aggravata ha ad oggetto il periodo interessato dalla sostituzione della Latteria alla Lombarda, al fine di perpetrare uno schema operativo che era stato adottato con la diretta finalità di conseguire il profitto derivante dall'omessa trattenuta e versamento del "fuori quota" tramite l'utilizzo della qualifica di primo acquirente messa a disposizione della Latteria proprio a tal fine, nonché il periodo antecedente e prodromico alla suddetta fase.

La Latteria ha trasformato la sua veste sociale da srl a scarl proprio per poter garantire meglio il suddetto risultato e consentire il passaggio diretto dei soci dalla Lombarda alla Latteria mantenendo le medesime garanzie di pagamento dell'intero ammontare delle fatture relative alla produzione di latte, ivi compreso il fuori quota.

Le due strutture sociali dunque sono state utilizzate in piena commistione ed in una sorta di cogestione (si è infatti visto il ripetuto passaggio nelle funzioni di rappresentanza legale) quali strumenti per la realizzazione delle condotte illecite.

Ritiene pertanto il collegio di dover soppesare la responsabilità da carenza di organizzazione nei medesimi termini.

Richiamati, dunque, i criteri indicati dagli artt. 10 e. 24 co. 1 d.l.gs 231/01, va considerato che la condotta in esame ha comportato ed ha consentito – per quanto qui rileva - il mancato versamento nelle casse della AGEA della consistente somma di €18.310.049,52 pari all'omesso versamento ascrivibile alla La Latteria.

Somma che è stata truffaldinamente percepita dagli imputati grazie all'omessa trattenuta della stessa ed è stata poi redistribuita ai soci.

Si tratta senza dubbio di una somma consistente, tuttavia ritiene il Tribunale che non sia in questa sede operabile alcuna considerazione ai fini di cui all'art. 24 co. 2 d.l.gs 231/01, vale a

dire in ordine alla rilevanza del profitto od alla gravità del danno, trattandosi di circostanza aggravante che qui non è stata contestata.

La suddetta osservazione consente, per contro, di escludere la sussistenza delle attenuanti di cui all'art. 12 co. 1 lett. a) e b) d.l.gs 231/01.

La commisurazione della pena deve pertanto seguire i criteri stabiliti dall'art. 11 d.l.gs 231/01, con riferimento alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, alla attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto o a prevenire ulteriori illeciti, ed ancora alla efficacia della sanzione con riferimento alla capacità economica dell'ente.

In tal senso si ricorda che il fatto qui in esame ha consentito il conseguimento di un consistente profitto con pari danno per la pubblica amministrazione. Esso può pertanto essere qualificato come grave. Inoltre, le persone giuridiche qui valutate sono state gestite ai diretto fine di conseguire il suddetto risultato.

Ancora, nè La Lombarda né La Latteria risultano aver tenuto alcuna condotta tendente ad eliminare o comunque a ridurre le conseguenze dannose del reato, né hanno tardivamente adottato schemi organizzativi idonei alla prevenzione di ulteriori illeciti.

Quanto alla capacità economica delle cooperative, si ricorda che La Lombarda aveva un fatturato di circa 40 milioni di euro all'anno, sintanto che si trovava *in bonis*, mentre La Latteria era sostanzialmente dormiente ed ha ripreso la propria operatività solo a fine di perseguire e conseguire i risultati economici derivatigli dalla condotta penalmente rilevante.

Considerato quanto sopra, pertanto, il Collegio ritiene equo individuare quale sanzione pecuniaria per ciascuna delle suddette società la somma di € 100.000,00, pari a 200 quote del valore di €500,00 ciascuna.

Ai sensi dell'art. 69 d.l.gs 231/01 alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.

Va, ancora, disposta ed applicata la sanzione di cui all'art 19 D.L.vo 231/01, vale a dire la confisca del prezzo o del profitto del reato che deve essere qui quantificato in €18.310.049,52, vale a dire nella somma – stando ai conteggi offerti da AGEA – in ordine alla quale è stata omessa la trattenuta ed è stata poi perpetrata la truffaldina appropriazione.

A tal fine finalità sanzionatoria deve quindi essere destinata la somma tuttora sottoposta a sequestro a carico della La Latteria di Milano scarl (già srl) e tuttora in custodia.

## LE PARTI CIVILI

Come si è riportato in apertura, si deve ricordare che il presente procedimento si è avviato con la rituale costituzione quali parti civili delle seguenti persone offese: Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura; Confagricoltura Lombardia; Federazione Regionale Coldiretti Lombardia; Federazione Interprovinciale Coldiretti Province di Milano e Lodi; Cooperativa Latte Fattorie Lombarde Scarl; Cooperativa Latte Melzese scarl. Ad esse si aggiungeva la AGEA Erogazioni per l'Agricoltura.

All'udienza del 12.05.2011 veniva comunicata al Tribunale la revoca della costituzione di parte civile da parte di Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura.

Va ancora ricordato che AGEA, Regione Lombardia, Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia, avevano qui richiesto di costituirsi parti civili anche nei confronti delle persone giuridiche La Lombarda scarl e La Latteria scarl (già srl), istanza che aveva trovato accoglimento per le ragioni espresse da questo Collegio con ordinanza in data 16.09.2010, al cui contenuto qui ci si richiama integralmente.

Già in quella sede si era preso atto della esistenza di una questione ancora aperta, in ordine alla quale la giurisprudenza di merito si era orientata in senso favorevole o contrario a seconda della impostazione seguita sul tema della natura giuridica della responsabilità degli enti e del valore ermeneutico conferito al combinato disposto degli artt. 185 cp, 74 cpp e 34 d.l.gs 231/01.

Questo collegio, ritenendo che l'interpretazione delle norme suindicate non comportasse effetti di analogia *in malam partem*, dichiarava ammissibile la costituzione di parte civile anche nei confronti delle suddette persone giuridiche.

Nel corso della trattazione dibattimentale del processo, tuttavia, interveniva un'autorevole pronuncia della Suprema Corte, che non ci si può esimere dal prendere in considerazione ai fini della elaborazione delle determinazioni conclusive del processo stesso.

Si tratta della nota sentenza n. 2251 del 22.01.2011 con la quale la VI sezione della Corte di Cassazione ha ripercorso il tracciato delle linee interpretative sin qui seguite dalla giurisprudenza di merito, ed ha individuato con univoca intenzione il solco che deve essere seguito nell'ermeneusi delle norme in esame.

In sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che "l'ostinato silenzio" del legislatore del 2001 sulla parte civile è la espressione di una diretta volontà ad escludere la possibilità che le questioni relative all'accertamento dei danni derivanti dall'illecito amministrativo commesso dalla persona giuridica siano trattate nel medesimo giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente. Esplicitamente si legge: "*per ritenere che il giudice competente a conoscere l'illecito dell'ente*

*sia anche competente a conoscere i danni derivanti da esso sarebbe necessaria una previsione espressa”.*

I passaggi argomentativi muovono dalla valutazione della costruzione della responsabilità dell'ente come figura complessa, che si articola sul presupposto della commissione di un reato e sulla ulteriore sussistenza dei requisiti della posizione funzionale del soggetto agente rispetto all'ente e della realizzazione della condotta per un interesse almeno in parte comune all'ente stesso.

Figura che non può essere ricondotta al richiamo dell'art. 185 cp. che consente il ristoro dei danni in sede penale per i fatti i reato. Pertanto deve essere parallelamente escluso - a parere del Corte - che il richiamo di cui all'art. 34 d.lgs 231/01 comprenda le norme relative alla costituzione della parte civile.

Argomenti cui si aggiungono alcuni dati letterali, desunti dagli art. 27 e 54 d.lgs 231/01.

Conclude quindi la Corte: *“che nel processo a carico dell'ente, così come disciplinato nel d.lgs 231/2001, non sia ammissibile la costituzione di parte civile”.*

Inammissibilità che, peraltro, a parere della corte non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Ritiene pertanto il Collegio di doversi attenere a tale indicazione interpretativa, disponendo la esclusione della costituzione delle parti civili AGEA, Federazione Regionale Coldiretti Lombardia, Confagricoltura Lombardia nei confronti delle persone giuridiche La Lombarda scarl e La Latteria scarl. Determinazione che non investe la Regione Lombardia, attesa la intervenuta revoca della costituzione di parte civile del suddetto ente.

La fase processuale nella quale la esclusione è stata disposta non consente di prendere in considerazione la richiesta svolta in via subordinata da AGEA per la autorizzazione alla citazione delle persone giuridiche quali responsabili civili.

Tornando, dunque, all'esame dei profili civilistici direttamente collegati ai reati qui ritenuti sussistenti, occorre ricordare che - come correttamente evidenziato dai difensori delle presenti parti civili - il contingentamento comunitario del mercato del latte comporta il controllo dei prezzi e dei quantitativi prodotti. Effetto che coincide con le espresse finalità del sistema. Pertanto, già in via di diretta logica, qualunque discostamento dai meccanismi sistematici normativamente stabiliti per il controllo del mercato, implica alterazioni del mercato stesso in termini almeno proporzionali. E' di tutta evidenza, invero, che le condotte qui rilevate, vale a dire la mancata trattenuta del superprelievo ed il pagamento - a favore dei produttori/soci conferenti - dell'intero fatturato (comprensivo delle somme corrispondenti al latte prodotto fuori

quota ed egualmente ritirato dal primo acquirente) fa venir meno la finalità principale del sistema, vale a dire disincentivare la superproduzione tramite l'imposizione di un costo equivalente al suo valore.

Ogni soggetto, pertanto, che abbia statutariamente la finalità di garantire il rispetto delle regole di controllo del mercato lattiero – caseario può essere direttamente chiamato in causa quale titolare dei beni giuridici tutelati dalle norme che qui si intendono violate.

A tali soggetti, poi, possono essere fondatamente affiancati coloro che, rispettando *tout court* le norme comunitarie e nazionali del settore, hanno subito gli effetti dell'alterazione del mercato derivati da comportamenti illeciti.

Condizioni che sussistono in capo a ciascuna delle parti civili qui presenti.

Ciò posto, rileva il Tribunale che in conseguenza della pronuncia di responsabilità penale che si è sopra espressa in capo ad alcuni degli imputati nel presente procedimento, può essere individuata ai sensi dell'art. 185 cp una parallela responsabilità per i danni derivati dai suddetti reati.

Danni che – alla luce delle risultanze dibattimentalmente raccolte – si ritengono anche in concreto sussistenti.

In particolare, come è stato qui esposto, possono essere individuati vari profili di alterazione del mercato causati dalle condotte in esame, profili che sono stati oggetto di accertamento dibattimentale, almeno quanto all'*an* della loro sussistenza, tramite l'esame dei testi Rama e Simonazzi.

In primo luogo, può essere individuato un profilo di slealtà nella concorrenza tra i produttori di latte, quale diretta conseguenza del pagamento integrale del prezzo del latte fuori quota. I produttori che hanno ottenuto tale pagamento infatti, hanno da una parte goduto di un vantaggio economico non dovuto (derivato dalla illecita maggior remuneratività della loro produzione) ed in parallelo hanno dovuto affrontare minori costi per la produzione del medesimo quantitativo di latte. Va ricordato, infatti, che oltre ai costi direttamente collegati allo splafonamento, molti produttori hanno sostenuto gli ulteriori costi connessi all'acquisto o all'affitto di quote, per evitare di superare la propria quota in futuro.

Deve poi aggiungersi la valutazione di quei soggetti che con l'entrata in vigore della L. 119/2003 decidevano di aderire alla rateizzazione delle sanzioni, al fine di regolarizzare la propria posizione, accollandosi i relativi oneri.

Inoltre, le condotte illecite qui in esame hanno dato luogo ad una produzione maggiore di quanto non sarebbe stato rispettando le regole del mercato contingentato, causando così un abbassamento, o comunque una incontrollata alterazione, del prezzo del prodotto latte. Si



ricorda, infatti, che sebbene il superamento della quota assegnata non sia di per sé vietato, esso è comunque fortemente disincentivato proprio dalla onerosità che gli conseguirebbe per legge.

Le associazioni di categoria qui costituite parti civili, anche nelle loro diramazioni territoriali, sono dunque dirette portatrici dell'interesse al rispetto della legalità e risultano pertanto aver subito conseguenze pregiudizievoli dalle condotte qui valutate.

Le osservazioni che si sono sopra svolte portano inoltre a ritenere sussistenti e rilevanti anche i profili di danno derivanti dalle condotte illecite qui ritenute sussistenti quanto alle cooperative di produttori del latte che si sono qui costituite.

Come si è visto, infatti, i soggetti che hanno operato sul medesimo mercato rispettando le regole hanno patito le condizioni di alterazione della concorrenza e dei prezzi causate dalle condotte illecite qui in esame. Va poi ricordato che i testi sentiti sul punto hanno fatto riferimento alla condizione di “derisione” nella quale si sentivano i conferenti che rispettavano le regole (testi De Martini, Mapelli) ed ancora hanno riferito di uno “stillicidio” di lamentele e di fuoriuscite dalle cooperative in alcuni casi con un passaggio diretto alla Lombarda, per poter godere a propria volta delle condizioni di favore derivate dalla sistematica violazione delle regole.

Profili che hanno indubitabilmente inciso anche sulla immagine di tali cooperative, sia sotto il profilo della incapacità apparente di garantire un sistema di legittimità sia sotto il profilo della conflittualità interna causata dal persistente scontento.

Peraltro, si è altresì avuto il riscontro speculare a quanto sopra sottolineato, tramite le dichiarazioni del teste Leonardi il quale ricordava di aver ripreso i contatti commerciali con la cooperativa Santangiolina e la cooperativa latte Melzese a seguito delle vicende giudiziarie della Lombarda e della Latteria.

Le considerazioni sin qui svolte debbono trovare ancora maggior consistenza quanto alla posizione di AGEA, che viene a porsi come il soggetto che maggiormente ha subito le conseguenze delle condotte illecite qui esaminate. Si è infatti ampiamente accertato che la Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura è il soggetto preposto al coordinamento delle attività di controllo a carattere nazionale, è l'interlocutore dell'unione Europea, raccoglie su apposito conto corrente intestato alla propria tesoreria gli importi derivanti dal superprelievo e costituisce la riserva nazionale per il versamento al Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Sull'altro fronte è l'organo pubblico che si pone come interfaccia diretto del primo acquirente, dal quale deve ricevere le somme destinate al programma di controllo del mercato. Si tratta pertanto del soggetto al quale le condotte qui ritenute sussistenti hanno direttamente sottratto risorse destinate a finalità pubbliche.

I danni così ritenuti sussistenti nell'*an*, possono a parere del Tribunale essere qui liquidati in via equitativa, quanto a ciascuna delle parti civili costituite, con la sola esclusione di AGEA.

Ciò in quanto le considerazioni che si sono sopra sviluppate convincono della concreta difficoltà di una esatta quantificazione degli effetti economici delle condotte illecite esaminate.

Pertanto, il Collegio ritiene di poter determinare la somma che costituisca equo ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da Federazione Interprovinciale Coldiretti Lombardia; federazione Interprovinciale Coldiretti Province di Milano e Lodi, Confagricoltura Lombardia; in misura di € 40.000,00 ciascuna, in considerazione della posizione rappresentativa delle suddette categorie, nelle loro varie diramazioni territoriali.

Maggiore l'impatto dannoso – a parere del Collegio – sulle cooperative qui costituite. Atteso il diretto riflesso economico patito dalle condizioni di concorrenza sleale e di alterazione del mercato sotto il profilo del prezzo del latte e dei quantitativi di prodotto immesso in commercio. Pertanto, considerata la diversa consistenza delle due cooperative qui costituite ritiene il Tribunale di poter quantificare il danno dalle stesse patito in misura di € 70.000,00 da riconoscersi a favore della Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde scarl e di € 50.000,00 a favore della Coeprativa Latte Melzese scarl.

Quanto ad AGEA, diversamente, deve rilevarsi che per quanto siano qui stati forniti ampi elementi di valutazione circa la determinazione delle somme sottratte al circuito di destinazione del superprelievo nell'ordine di grandezza di € 100.000.000,00 circa, non risultano elaborati dettagliati conteggi quanto al preciso ammontare di dette somme, alla suddivisione tra le due società prime acquirente, alla individuazione dei valori da imputarsi a sanzione, a quanto già eventualmente riscosso a seguito dell'emissione di cartelle esattoriali ecc.

Con riferimento a tale parte civile, pertanto, si ritiene di dover rinviare le parti ad altro giudizio, potendosi comunque individuare sin d'ora a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva la somma di €30.000.000,00, sulla cui entità si ritiene pacificamente raggiunta la prova.

Gli imputati devono quindi essere qui condannati in solido alla rifusione dei suddetti danni. Tuttavia, considerata la maggior entità della condotta ritenuta sussistente in capo ad Alessio Crippa, il quale singolarmente è stato ritenuto responsabile del delitto di peculato, condotta che si è altresì protratta per un tempo considerevole, ritiene il Collegio che egli debba essere chiamato a rifondere i suddetti danni in misura dell'80% e che il restante 20% debba essere

solidalmente posto a carico dello stesso Crippa – il quale pur ha partecipato anche alla successiva condotta truffaldina - oltre che agli altri imputati.

Infine, gli imputati debbono essere condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili per il presente giudizio. Somme che si liquidano, considerate le istanze qui formulate, le tariffe in vigore e l'attività effettivamente svolta, nei seguenti termini:

€25.000,00 a favore della Federazione Interprovinciale Coldiretti Province di Milano e Lodi; €2.000,00 a favore di Federazione Interprovinciale Coldiretti Lombardia; Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde scarl; Cooperativa Latte Melzese arl; € 18.000,00 a favore di Confagricoltura Lombardia; €25.000,00 a favore AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

#### LE DISPOSIZIONI SUI BENI IN SEQUESTRO

Richiamato quanto esposto nel capitolo dedicato ai sequestri, occorre a questo punto rilevare che si trovano tuttora sottoposti a vincolo beni costituenti patrimonio personale degli imputati Alessio Crippa e Gianluca Paganelli e somme di denaro quanto alla La Latteria di Milano scarl (già srl). I beni personali degli imputati Crippa e Paganelli sono costituiti da beni mobili ed immobili meglio descritti nei rispettivi verbali (si veda quanto raccolto nel faldone F2, ivi compresa la somma di €47.253,33 di cui al libretto di deposito giudiziario n. 438295 intestato a Gianluca Paganelli).

Si richiama quanto sopra disposto ai sensi dell'art. 19 D.L.vo 231/2001, in forza del quale si è applicata la sanzione della confisca – anche per equivalente - del prezzo o del profitto del reato, da individuarsi nella somma di € 18.310.049,52 con riferimento al capo C) della rubrica, in relazione al capo B).

Occorre ancora ricordare il disposto degli artt. 240, 322 ter, 640 quater cp nonché 12 sexies D.L. 306/2009, in forza dei quali ciascuno dei beni tuttora in sequestro deve essere sottoposto a confisca, costituendo – al più per equivalente – valore corrispondente al prodotto ed al profitto dei reati qui ritenuti sussistenti, con riferimento quindi ai reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, nei termini che si sono delineati in motivazione.

Prodotto e/o profitto che nella specie risulta almeno coincidente con le somme delle quali è stata omessa la trattenuta ed il successivo versamento ad AGEA, indipendentemente da quella che sia stata la successiva destinazione a terzi di tali somme.

Si ricorda quanto stabilito da Cass. sez. 2 n. 26792 del 03.03.2011: *“la confisca per equivalente disposta ai sensi dell’art. 640 quater cod. pen. (che richiama l’art. 322 ter cod.pen.) può riguardare contemporaneamente sia il prezzo sia il profitto del reato presupposto (nella specie truffa in danno di un ente pubblico) dovendosi intendere la ”o” come congiunzione, ed essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell’illecito commesso”*.

\* \* \*

Considerata la complessità del procedimento ed il concomitante impegno del Collegio nella trattazione di processi con imputati detenuti, si fissa il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza in 90 giorni.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 cpp

DICHIARA

CRIPPA Alessio colpevole dei reati a lui ascritti al capo A) – limitatamente ai fatti commessi sino all’aprile 2008 - ed al capo B) – limitatamente ai fatti commessi dall’aprile 2008 - unificati dal vincolo della continuazione;

PAGANELLI Gianluca, VITALI Bonelvio, LOCATELLI Giovanni, MALOBERTI Giampaolo, INZOLI Domenico, BARBERIS Andrea, MANENTI Adriano, BRIGATTI Paolo, MINA Fabrizio, MONDINO Guido, BEDINO Antonino, RANGHETTI Pierluigi, MELLANO Pierfrancesco, MELLANO Anna colpevoli del reato loro ascritto al capo B) della rubrica – limitatamente ai fatti commessi dall’aprile 2008 e, concesse a ciascuno dei suddetti imputati le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti

CONDANNA

CRIPPA Alessio alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione;

PAGANELLI Gianluca alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed €800,00 di multa;

VITALI Bonelvio, BRIGATTI Paolo, MINA Fabrizio, MONDINO Guido, BEDINO Antonino, RANGHETTI Pierluigi, MELLANO Pierfrancesco, MELLANO Anna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed €500,00 di multa;

MALOBERTI Giampaolo, LOCATELLI Giovanni, INZOLI Domenico, BARBERIS Andrea, MANENTI Adriano alla pena di anni 1 di reclusione ed €300,00 di multa;

CONDANNA

ciascuno dei suddetti imputati al pagamento delle spese processuali e delle eventuali spese di mantenimento in carcere

Visto l’art. 317 bis cp

DICHIARA

CRIPPA Alessio interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

Visto l'art. 32 *quater* cp

DICHIARA

tutti i suddetti imputati incapaci a contrarre con la pubblica amministrazione per la durata della pena

Visto l'art. 36 cp

ORDINA

la pubblicazione per estratto della presente sentenza a cura e spese dei suddetti imputati sulle testate "il Corriere della sera" ed "il sole 24 ore"

CONCEDE

il beneficio della sospensione condizionale della pena principale ed accessoria e della non menzione a favore di VITALI Bonelvio, BRIGATTI Paolo, MINA Fabrizio, MONDINO Guido, RANGHETTI Pierluigi, MELLANO Pierfrancesco, MELLANO Anna, MALOBERTI Gianpaolo, LOCATELLI Giovanni, INZOLI Domenico, MANENTI Adriano

Visti gli artt. 240 , 322 *ter* , 640 *quater* cp e 12 *sexies* D.L. 306/2009

ORDINA

La confisca dei beni tuttora in sequestro a carico di CRIPPA Alessio e PAGANELLI Gianluca

Visto l'art. 530 cpp

ASSOLVE

PAGANELLI Gianluca dal reato a lui ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto;

MONDONICO Lorenzo, SALUZZO Cristiano, COSSA Roberto, MANZONI Emilio dal reato loro ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste;

Visto l'art. 69 D.L.vo 231/2001

DICHIARA

LA LOMBARDA scarl e LA LATTERIA DI MILANO scarl (già srl) responsabili dell'illecito amministrativo loro ascritto al capo C) della rubrica e le

CONDANNA

al pagamento della sanzione pecuniaria di €100.000,00 ciascuna (pari a 200 quote del valore di €500,00 ciascuna), oltre al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 19 D.L.vo 231/2001

DISPONE

A carico de LA LOMBARDA scarl e de LA LATTERIA DI MILANO scarl (già srl) la confisca per equivalente della somma di €18.310.049,52; a tal fine viene destinata la somma sottoposta a sequestro a carico de LA LATTERIA DI MILANO scarl (già srl)

Visti gli artt. 538 ss cpp

esclusa la costituzione di parte civile nei confronti delle persone giuridiche

#### CONDANNA

CRIPPA Alessio, PAGANELLI Gianluca, VITALI Bonelvio, LOCATELLI Giovanni, MALOBERTI Giampaolo, INZOLI Domenico, BARBERIS Andrea, MANENTI Adriano, BRIGATTI Paolo, MINA Fabrizio, MONDINO Guido, BEDINO Antonino, RANGHETTI Pierluigi, MELLANO Pierfrancesco, MELLANO Anna al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite Federazione Interprovinciale Coldiretti Lombardia; Federazione Interprovinciale Coldiretti Province di Milano e Lodi; Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde scarl; Cooperativa Latte Melzese arl; Confagricoltura Lombardia; AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, da determinarsi in separato giudizio quanto ad AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e che si liquidano in via equitativa in misura di:

- € 40.000,00 ciascuna in favore di: Federazione Interprovinciale Coldiretti Lombardia; Federazione Interprovinciale Coldiretti Province di Milano e Lodi; Confagricoltura Lombardia;
- €70.000,00 in favore della Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde scarl;
- €50.000,00 in favore della Cooperativa Latte Melzese arl;

somme che si pongono a carico di Crippa Alessio per la misura dell'80% ed a carico dello stesso Crippa nonché degli altri imputati in misura del 20% in via solidale;

#### CONDANNA

i suddetti imputati al pagamento a titolo di provvisionale della somma di € 30.000.000,00 a favore di AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura somma che si pone a carico di Crippa Alessio per la misura dell'80% ed a carico dello stesso Crippa nonché degli altri imputati in misura del 20% in via solidale;

#### CONDANNA

i suddetti imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili per il presente giudizio, che si liquidano in misura di:

- €25.000,00 a favore della Federazione Interprovinciale Coldiretti Province di Milano e Lodi;
- €32.000,00 a favore di Federazione Interprovinciale Coldiretti Lombardia; Cooperativa Santangiolina Latte Fattorie Lombarde scarl; Cooperativa Latte Melzese arl;

- €18.000 a favore di Confagricoltura Lombardia;
- €25.000,00 a favore AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,

FISSA

In 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Milano, 29.09.2011

la Presidente est.